



# IL RISO BIOLOGICO ITALIANO: ANALISI ECONOMICA, POLITICHE E CERTIFICAZIONE

*I risultati del progetto Risobiosystems*

a cura di Patrizia **Borsotto** e Ilaria **Borri**

**Il riso biologico italiano:  
analisi economica,  
politiche e certificazione.**  
I risultati del progetto  
Risobiosystems

Questo volume raccoglie i risultati ottenuti dal Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA nell'ambito del progetto "Sviluppo e trasferimento a sostegno della risicoltura biologica – Risobiosystems", finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) con il D.M. 19 dicembre 2016 n. 94667

Coordinatore Scientifico del Progetto è il Centro di ricerca - Cerealicoltura e Colture Industriali del CREA, sede di Vercelli

Responsabile dell'Unità operativa del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA è Patrizia Borsotto

Gruppo di lavoro del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA: Patrizia Borsotto, Ilaria Borri, Roberto Cagliero, Giovanni Dara Guccione, Alessandra Vaccaro, Marco Vassallo, Francesco Licciardo, Stefania Faccioli Celea

Il volume è a cura di Patrizia Borsotto e Ilaria Borri

La stesura delle singole parti è da attribuirsi a:

CAPITOLO 1: Alessandra Vaccaro

CAPITOLO 2: Ilaria Borri, Giovanni Dara Guccione

CAPITOLO 3: Roberto Cagliero, Rita Iacono

CAPITOLO 4: Patrizia Borsotto

CAPITOLO 5: Ilaria Borri (escluso 5.2); Marco Vassallo solo 5.2

CAPITOLO 6: Patrizia Borsotto, Roberto Cagliero

Stefania Faccioli Celea ha curato l'elaborazione dei dati aziendali del Bilancio Semplificato (Capitolo 6)

Alessandra Vaccaro ha curato l'Appendice I e II

Si ringraziano le aziende risicole, gli intervistati e i partecipanti al focus group nonché gli altri partner del progetto per i dati e i suggerimenti durante l'attività di ricerca

Si ringrazia Stefano Trione per la rilettura del testo.

Grafica e impaginazione: Pierluigi Cesarini

ISBN 9788833851006

---

# Riassunto

---

Nel presente volume sono proposti i principali risultati ottenuti nel corso del progetto Sviluppo e trasferimento a sostegno della risicoltura biologica – Risobiosystems che ha visto coinvolti diversi partner di ricerca pubblico-privata tra cui il Centro di Bioeconomia e Politiche del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

In particolare, è stata cura di questo Centro di ricerca fornire il framework normativo e di politica agraria entro cui si inserisce la produzione di riso biologico italiano. Inoltre, è stato analizzato in maniera critica il sistema di controllo e vigilanza per la produzione e la certificazione di riso biologico secondo quanto prevede l'attuale Regolamento (CE) n. 834/07 e i relativi atti attuativi nonché la normativa nazionale (D.M. n. 3286 del 05/08/2016).

La ricerca è stata condotta applicando un approccio multi-attore e le principali tecniche di coinvolgimento degli stakeholder previsti dalla sociologia rurale (focus group, interviste in profondità). Inoltre, il sistema di produzione italiano del riso biologico è stato contestualizzato nel quadro produttivo mondiale ed europeo da cui è emersa l'importanza che l'Italia riveste come player sul mercato non solo europeo ma anche mondiale, in grado di fornire un riso di qualità con una forte connotazione locale di prodotto Made in Italy.

Un ultimo approfondimento è stato fatto sull'analisi della sostenibilità economica di un gruppo di aziende operanti nel distretto risicolo compreso tra le provincie di Vercelli, Novara e Pavia, utilizzate come casi-studio. In particolare, tramite l'impiego di alcuni indici di bilancio, sono state valutate la produttività e la redditività aziendale e, facendo ricorso alla contabilità analitica, sono stati stimati i costi di produzione della risicoltura biologica.

This volume presents the main results of the project Development and knowledge transfer in support of organic rice farming - RISOBIOSYSTEMS, which invol-

ved several public and private research partners including the Research Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy of the Council for Agricultural Research and Economics (CREA).

Specifically, the Research Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy has provided to describe both the legislative and the agricultural policy framework for the Italian organic rice production. In addition, it analysed the control and certification scheme in the Italian organic rice value chain as provided for by the current European Regulation (EC) n° 834/07 and its implementing acts as well as the national legislation (Ministerial Decree n° 3286 of 05/08/2016).

In order to do that a multi-actor approach is used and the stakeholder were engaged according to the methodological techniques provided by rural sociology (focus group, in deep interviews). In addition, the Italian organic rice production system was analysed as well as its importance in the world and European production framework. Italy is one of the main players in the market capable of supplying quality rice with a strong local connotation of a Made in Italy product.

Finally, it is presented the case study that describe the economic sustainability of a group of rice-growing farms operating in the rice district between the provinces of Vercelli, Novara and Pavia (North West Italy). In particular, the productivity and profitability of the farms were assessed using balance sheet indices; the production costs of organic rice were estimated using analytical accounting.

---

# Indice

---

Introduzione	7
I PARTE: il quadro di riferimento	
1. Quadro di riferimento normativo	11
1.1 La normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica	11
1.2 Normativa italiana di riferimento in materia di controlli e vigilanza	18
1.3 Disposizioni tecniche nazionali per la certificazione del riso biologico	23
Bibliografia	26
2. Il sistema di controllo e vigilanza nel settore della produzione biologica	27
2.1 L'architettura del sistema di controllo e vigilanza	27
2.2 La procedura di certificazione della risicoltura biologica	37
2.3 Lettura critica del sistema di certificazione, controllo e vigilanza della risicoltura biologica	39
2.4 Spunti di riflessione per l'armonizzazione delle procedure di certificazione	42
Bibliografia e sitografia	47
3. Una sinossi delle politiche unionali per il riso	49
3.1 La attuale struttura della PAC	49
3.2 Il primo pilastro della PAC	50
3.3 OCM unica	52
3.4 Le operazioni agroambientali dello sviluppo rurale	53
Bibliografia e sitografia	59
4. Il sistema risicolo biologico: un inquadramento	61
4.1 Il riso biologico a livello mondiale e comunitario	61
4.2 La filiera del riso in Italia: produzione, commercio e prezzi di vendita	67
4.3 Le due principali regioni produttrici: Piemonte e Lombardia	72
Bibliografia e sitografia	76

<i>Appendice I - La normativa comunitaria relativa all'agricoltura biologica</i>	78
<i>Appendice II - Norme comunitarie e nazionali per la produzione biologica</i>	86

## II PARTE: gli approfondimenti

5. Il contributo degli stakeholders	95
5.1 La sintesi narrativa	96
5.2 L'analisi testuale	101
Bibliografia e sitografia	107
6. L'analisi presso le aziende agricole	109
6.1 Sostenibilità economica aziendale: la metodologia	111
6.2 Sostenibilità economica aziendale: i risultati	115
6.3 La lettura del processo produttivo: la stima dei costi	120
Bibliografia e sitografia	125

---

# Introduzione

---

*Il progetto di ricerca Risobiosystems è nato nel 2016, per volontà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al fine di esaminare lo stato dell'arte e avanzare proposte per la tutela e lo sviluppo della risicoltura biologica nazionale. Questo settore presentava diversi aspetti da approfondire dal punto di vista agronomico, quali ad esempio l'adozione delle rotazioni previste dal metodo biologico e le potenzialità produttive delle agrotecniche utilizzate, di sostenibilità economica delle aziende e di efficacia dei controlli e del sistema di certificazione nel suo complesso. La risicoltura, infatti rappresenta un settore molto importante per l'Italia e in particolare per le aree a maggior vocazione e diffusione del Nord-Italia, dove è localizzata più del 50% della superficie coltivata a riso in Unione europea. Le zone dove si concentra la risicoltura intensiva hanno un notevole valore anche dal punto di vista storico, paesaggistico e ambientale, per via dell'antico sistema di canali e del metodo di gestione irrigua delle risaie, e perché costituiscono l'habitat per numerose specie acquatiche. Tuttavia, le pratiche di coltivazione del riso e l'ampio ricorso a input chimici causano un forte impatto ambientale soprattutto per quanto riguarda le acque, il suolo e la biodiversità. Per questo motivo, lo studio, la messa a punto e la diffusione di tecniche e sistemi agricoli più sostenibili sono particolarmente importanti per questi territori. In questo contesto, il metodo biologico rappresenta una opportunità ed è tra i sistemi culturali promossi dalle politiche agricole comunitarie e supportati dalle richieste del mercato, al fine appunto di migliorare la sostenibilità delle produzioni agricole anche dal punto di vista economico per le aziende operanti nel settore. Per raggiungere gli obiettivi attesi di sostenibilità, è tuttavia necessario individuare e perfezionare i percorsi agronomici più adatti ai diversi sistemi produttivi, e individuare e correggere le criticità attraverso un processo continuo di miglioramento che coinvolga tutto il settore.*

*Il progetto Risobiosystems è nato quindi con l'intento di dare risposte a queste necessità di approfondimento sul sistema risicolo biologico nazionale nei suoi aspetti agro-*



*nomici, ambientali e socioeconomici, attraverso un approccio interdisciplinare e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di aziende agricole e stakeholder. Il progetto, che ha coinvolto due università e tre enti di ricerca, è stato organizzato in numerose attività di studio, di ricerca applicata e di ricerca partecipata e ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche e di carattere divulgativo e cinque video, oltre ad un'intensa attività di comunicazione che ha visto l'organizzazione di open-day con visite in campo e convegni.*

*Nella presente pubblicazione, si riportano i risultati delle attività effettuate dal Centro di ricerche Politiche e Bioeconomia del CREA, in collaborazione con gli altri partner di progetto, relativi all'inquadramento normativo del sistema biologico, all'analisi del sistema di controllo e certificazione e allo studio della sostenibilità economica delle aziende biologiche in risicoltura.*

Per il coordinamento di progetto  
Stefano Monaco  
CREA, Cerealicoltura e colture Industriali

---

# PARTE I

---



---

# Quadro di riferimento normativo

---

## 1.1 La normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica

La **prima legge quadro sul biologico** è il **Regolamento (CEE) n. 2092 del 1991**, che per la prima volta ha definito norme condivise a livello comunitario sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, la loro etichettatura e il loro controllo. Solo successivamente, con il **Regolamento (CE) n. 1804/99**, il riconoscimento del metodo biologico viene esteso anche alle **produzioni animali**. La prima legge quadro assegna all'agricoltura biologica una **connotazione giuridica prevalentemente di mercato** concentrandosi soprattutto sugli effetti di tali produzioni sugli equilibri tra domanda e offerta di prodotti agricoli (Mauro, 2018). Nella strategia della politica agricola comune, in quel periodo, i prodotti biologici rappresentavano una valida alternativa ai prodotti agricoli convenzionali con positivi effetti sul mercato (vedi Appendice I).

Attualmente il metodo biologico è **disciplinato a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 834/07**, in vigore dal 1° gennaio 2009, che definisce le norme della produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici nelle fasi di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione. Con il regolamento di attuazione **reg. (CE) n. 889/08** sono definite le modalità di applicazione e dettagliate le norme tecniche e i criteri di controllo per la produzione agricola, l'allevamento e la preparazione alimentare. Si stabilisce tuttavia la possibilità di definire "**norme di produzione eccezionali**"<sup>1</sup> che consentono di derogare allo standard delle norme di produzione biologica in circostanze particolari e per un periodo di tempo limitato che di fatto si sono protratte nel tempo generando effetti distorsivi sulla credibilità del sistema, sulla fiducia del consumatore, sull'efficacia del controllo nonché sulla concorrenza tra i produttori (Zezza e Abitabile, 2014).

Il **reg. (CE) n. 834/07**, riguardo all'**etichettatura** dei prodotti biologici, ha introdotto l'obbligatorietà del logo UE per i prodotti biologici di origine comunitaria

---

1 Articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/07 e relativo regolamento di attuazione.

(Eurofoglia) e l'indicazione del luogo di provenienza delle materie prime. Inoltre, stabilisce la possibilità di etichettare come prodotti biologici soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% in peso di ingredienti biologici mentre nel caso di prodotti non biologici è stata autorizzata l'indicazione degli ingredienti biologici nella composizione. Il medesimo regolamento definisce le norme per la **certificazione** dei prodotti biologici (obbligo di accreditamento degli organismi di controllo, valutazione del rischio, controlli annuali, etc.) e, per l'**importazione** di prodotti biologici, prevede che i prodotti provenienti dai Paesi terzi e commercializzati sul mercato comunitario debbano rispettare condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori UE. Si rimanda in allegato per la descrizione dei Regolamenti attuativi (reg. CE 1235/08; reg. (UE) 126/2012; reg. (UE) 508/2012, reg. (UE) 442/2014) che dettagliano la valutazione degli Organismi di Controllo (OdC) e il regime di importazione.

Sulla base della valutazione dell'applicazione del Regolamento 834/07 (CE), del percorso di consultazione e tenuto conto della Strategia Europa 2020 e del Piano d'azione per il futuro della produzione biologica dell'UE (Zezza e Abitabile, 2014), la Commissione europea nel 2018 emana il terzo regolamento quadro sull'agricoltura biologica, ovvero il **Regolamento (UE) 2018/848**, che a partire dal 1° gennaio 2022<sup>2</sup>, andrà ad abrogare il regolamento attualmente in vigore.


L'elemento conduttore dei regolamenti quadro del 1991, 2007 e 2018 rimane il metodo di produzione e i suoi principi che non sono mai stati messi in discussione; la sostituzione, nel tempo, del regolamento quadro risponde piuttosto alla necessità, già ravvisata al considerando 39 del Regolamento del Consiglio 834/07, di adeguare le norme tecniche e il sistema di certificazione all'evoluzione dinamica del settore (vedi Appendice I per i dettagli sulla normativa comunitaria).

---

2 Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste.



**Figura 1 – L’evoluzione della legge quadro europea sull’agricoltura biologica e i principali aggiornamenti dei regolamenti esecutivi e di attuazione**



Fonte: nostre elaborazioni

Il **Regolamento (UE) 2018/848** interviene in particolare in un contesto caratterizzato, da un lato, dalla forte e continua espansione del settore in continua crescita in termini di superfici, operatori e fatturato e, dall’altro, dall’esigenza di assicurare semplificazione burocratica, accessibilità, regole di concorrenza più eque, ma anche standard più severi e controlli più mirati, per dare credibilità al sistema e fortificare la fiducia dei consumatori (Frascarelli, 2018; Giuca, 2019; Mauro, 2018) e, come recita l’art. 1, “...*fissa i principi della produzione biologica stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625*”.

Fatte salve le misure transitorie, con l’abrogazione del regolamento (CE) n. 834/07, il regolamento (UE) 2018/848 introduce alcune novità, sostanzialmente riconducibili

ai seguenti elementi che, in misura più o meno diretta, hanno attinenza con il riso (Figura 2):

**Misure preventive** – Viene stabilito l'obbligo per gli operatori di adottare, tra le norme di produzione, preparazione e distribuzione, misure preventive al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali.

**Misure precauzionali** - Viene stabilito l'obbligo per gli operatori di adottare, tra le norme di produzione, preparazione e distribuzione, misure atte a evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al regolamento UE 2018/848 e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici.

**Contaminazioni accidentali** – La norma introduce l'obbligo, a carico dell'operatore, di adottare misure di prevenzione in caso di rischio di contaminazione accidentale delle colture biologiche ricorrendo a strumenti di controllo lungo tutta la fase di produzione, e misure atte a garantire la separazione del prodotto, il suo ritiro dal mercato e la pronta informazione alle autorità competenti nei casi di sospetta contaminazione. Si demanda inoltre alle autorità nazionali il controllo di queste misure insieme all'obbligo di inviare annualmente alla Commissione UE e agli altri Stati membri informazioni dettagliate sui casi di contaminazione che riguardano i prodotti biologici.

**Ammissibilità delle aziende miste** – Il regolamento (UE) 2018/848 conferma l'ammissibilità delle aziende miste (biologica e convenzionale) solo a condizione che le due attività siano chiaramente e realmente separate.

**Norme eccezionali di produzione** – Continua a vigere il principio di flessibilità alla base delle deroghe limitatamente, però, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848, a circostanze calamitose determinate da avversità atmosferiche, epizootie, emergenze ambientali, calamità naturali, eventi catastrofici riconosciuti come tali secondo criteri dettati dalla stessa Commissione insieme agli interventi da mettere in atto. Le deroghe, oltre che per un numero limitato di situazioni, possono essere concesse per un tempo limitato e fino a quando sussistano i fattori che impediscono l'avvio o il ripristino della produzione biologica.

**Sementi** – Uno dei fattori che limitano l'incremento delle produzioni biologiche è l'insufficiente disponibilità di sementi biologiche, un elemento sul quale si sono

concentrate particolarmente le deroghe che dovrebbero comunque concludersi entro il 2036, se non eliminate prima, o prorogate oltre qualora la Commissione, al 2029, dovesse registrare sul mercato ancora una carenza di materiali riproduttivi.

Il regolamento (UE) 2018/848 oltre ad autorizzare l'adozione di particolari tipi di sementi in deroga alla legislazione sementiera orizzontale autorizza anche l'uso di "materiale organico eterogeneo" (i cosiddetti miscugli) ovvero altro materiale riproduttivo vegetale a elevato livello di biodiversità genetica, resistente ai parassiti e alle malattie in considerazione delle condizioni locali e adattabile ai bisogni dell'agricoltura biologica e in linea coi principi dell'agroecologia.

**Coltivazioni fuori suolo** - Il regolamento sancisce l'incompatibilità del metodo biologico per le coltivazioni che non hanno un legame con il suolo, cosiddette fuori suolo, stabilendo pertanto il divieto all'uso di "aiuole demarcate in serra". Per gli Stati membri che hanno autorizzato produzioni fuori suolo con metodo biologico (Svezia, Danimarca, Finlandia) avvalendosi dell'assenza di una norma in materia a livello comunitario, viene prevista una deroga di 10 anni che consente di continuare a produrre ancora per dieci anni esclusivamente i prodotti già riconosciuti entro il 28 giugno 2017.

**Controlli** - Semplificazione e rafforzamento dei controlli con l'integrazione delle disposizioni del nuovo regolamento (UE) 625/2017 sui controlli ufficiali di alimenti e mangimi, con possibilità di modulare la frequenza dei controlli sulla base dell'analisi del rischio.

**Certificati** - Si sostituisce la dicitura "documento giustificativo" con l'originaria dicitura "Certificato" individuando le categorie di prodotti che possono essere certificate; vengono stabiliti inoltre i criteri per la definizione, da parte dello Stato membro, dell'esonero dell'obbligo di certificazione.

**Certificazione di gruppo** - Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/848, sulla base di requisiti di tipo economico e di superficie, i piccoli agricoltori potranno accedere alla certificazione di gruppo, attualmente prevista esclusivamente per i produttori dei paesi in via di sviluppo, che semplificherà l'adesione al metodo di produzione biologica riducendone gli oneri di certificazione.

**Nuove regole in materia di scambi di prodotti con i Paesi terzi** - Al fine di garantire condizioni di parità tra tutti i produttori, il regime di equivalenza per le importazioni da Paesi terzi, viene sostituito dal regime di conformità non consentendo più la vendita nel mercato dell'Unione Europea di prodotti etichettati biologici nei Paesi terzi anche nel caso in cui i disciplinari di produzione adottati prevedano l'uti-




lizzo di materiale fitosanitario o tecniche agronomiche non autorizzate in UE. Con il regime di conformità verranno dunque omologati gli standard di produzione dei prodotti d'importazione, eliminando gli ambiti di "ambiguità" delle transazioni, con maggiori garanzie di qualità e sicurezza alimentare per i consumatori e di leale concorrenza per i produttori. La norma prevede però un periodo transitorio per i primi 5 anni dall'entrata in vigore per consentire agli organismi di controllo esteri di adattare i propri disciplinari e procedure di controllo al nuovo regolamento. Quest'ultimo, per i primi 4 anni, detta nuove disposizioni in materia di esportazioni: il regime di equivalenza che dovrà essere gestito sulla base di accordi bilaterali, in coerenza con la dimensione internazionale degli scambi di prodotti biologici che, contrariamente a quanto previsto nel reg. (CE) n. 834/07, consentiranno il riconoscimento dell'equivalenza dei prodotti europei nei Paesi terzi agevolando le esportazioni dei prodotti biologici UE verso l'estero.

**Trasformazione alimenti biologici** - Tra i principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici si esclude la possibilità che gli alimenti biologici contengano, o siano costituiti da nanomateriali ingegnerizzati.

Altre significative misure introdotte dal nuovo regolamento che non riguardano la produzione di riso sono:

**Estensione del campo di applicazione** - Si introduce all'articolo 2 il riferimento all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per indicare i prodotti dell'agricoltura - compresa acquacoltura e apicoltura - e i prodotti da questi derivati, ai quali si applica il regolamento sul metodo di produzione biologica. Ad essi si aggiungono altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848, non previsti nel vigente regolamento, (sale marino e altri sali, turaccioli di sughero, cotone, lana e pellame, oli essenziali, cera d'api, bozzoli di bachi da seta, preparati erboristici, lieviti e altri prodotti) con la possibilità di estendere ulteriormente il campo di applicazione a nuovi prodotti.

**Norme di produzione** - Si introducono regole di produzione aggiuntive (ad esempio per cervi e conigli).

**Figura 2 - I principali elementi di novità introdotti dal Reg. (UE) 2018/848**

Fonte: nostre elaborazioni

Il testo base della nuova normativa sul settore biologico si completerà con l'emanazione delle disposizioni di attuazione. Intanto, con riguardo al tema delle contaminazioni accidentali, si prende atto che non è previsto il ritiro della certificazione dei prodotti che risultino contaminati accidentalmente.

Il tema delle sostanze non ammesse continua quindi a non essere trattato nel processo di armonizzazione delle norme della produzione biologica, lasciando irrisolta, a livello comunitario, la determinazione di livelli di soglia accidentale e di procedure uguali al fine della prevenzione e della verificabilità di prodotti biologici con residui accidentali. La regolamentazione delle soglie di contaminazione accidentale (limite massimo) oltre la quale il prodotto non può essere certificato come biologico, conti-

nuerà pertanto a essere stabilita a livello di Stato membro. L'Italia, che ha adottato il livello più basso in Europa, (0,01 mg/kg)<sup>3</sup>, non può impedire la commercializzazione di prodotti biologici intracomunitari che non rispettano il limite italiano, penalizzando quindi la salute dei consumatori, la fiducia nel settore biologico e la leale concorrenza tra i produttori. L'Italia è tra i paesi che già da tempo hanno adottato norme più restrittive sui limiti residuali di sostanze non consentite in agricoltura biologica, norme che potranno essere mantenute a tutela dei consumatori. Una contromisura utile a contrastare gli svantaggi di misure più restrittive sui limiti residuali per i produttori italiani potrebbe essere quella di rafforzare e valorizzare la completa tracciabilità dell'origine delle produzioni lungo tutta la filiera in modo da rendere completamente riconoscibile il prodotto biologico italiano, a garanzia di uno standard qualitativo superiore rispetto a quello dei prodotti importati.

Un altro elemento discusso in fase di negoziazione, ma non introdotto nel regolamento approvato, riguarda l'obbligo della completa conversione dell'azienda al metodo produttivo, che avrebbe annullato il rischio di contaminazione accidentale quantomeno all'interno dell'azienda, semplificando gli adempimenti dell'operatore e le attività di controllo nonché riducendo i relativi costi amministrativi.

## **1.2 Normativa italiana di riferimento in materia di controlli e vigilanza**

Il reg. (CE) n. 834/2007 prevede che i singoli Stati membri organizzino il sistema di controllo della produzione dei prodotti biologici affidando tale attività ad organismi privati o ad organismi pubblici, o facendo ricorso a sistemi misti.

Gli Stati membri, in attuazione a tale disposizione, hanno organizzato il sistema di controllo seguendo tre differenti tipologie:

- sistema di controllo affidato ad organismi privati, presente in: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito;
- sistema di controllo affidato ad autorità pubbliche, presente in: Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Olanda;
- sistema di controllo affidato sia ad autorità pubbliche che ad organismi privati, presente in: Lussemburgo, Malta, Polonia, Spagna.

---


3 Soglia introdotta in Italia con DM MiPAAF 309/2011 Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.

In Italia l'attività di controllo è affidata agli **Organismi di Controllo** privati (OdC), strutture deputate a verificare la corretta applicazione del metodo biologico.

Nel sistema italiano (Figura 3), l'**amministrazione pubblica esplica un'attività di vigilanza sugli organismi** privati deputati al controllo, come avviene anche in altri paesi comunitari. Nello specifico, l'attività di vigilanza viene svolta nei confronti degli OdC dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (**MiPAAF**) attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**) che opera in sinergia con le **Regioni** e con le **Province autonome (P.P.A.A.)**, per le strutture ricadenti sul territorio di propria competenza, attraverso una verifica periodica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione ed esercizio degli stessi organismi<sup>4</sup> e con il Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (**Cutfaa**).

L'attività di vigilanza svolta nei confronti degli OdC mira a verificare direttamente la validità del loro operato e indirettamente la conduzione aziendale e il metodo produttivo applicato.

**Figura 3 - Sistema di Certificazione e Vigilanza**



Fonte: nostre elaborazioni

4 Con particolare riferimento alla corretta attuazione dei piani di controllo approvati dal MiPAAF.

Recentemente la normativa italiana in materia di controlli delle produzioni biologiche è stata modificata con l'entrata in vigore, dal 22 marzo 2018, del cosiddetto **decreto controlli** D. lgs 23 febbraio 2018, n. 20. Tale norma, abrogando il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, ha aggiornato le disposizioni normative sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare per il metodo biologico introducendo per la prima volta la relativa disciplina sanzionatoria a carattere amministrativo. Tale decreto riordina e semplifica in un testo unico i principi e le disposizioni normative per l'armonizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione dei prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria.

La nuova normativa ha mantenuto l'architettura del sistema di controllo e vigilanza nel settore della produzione biologica riconfermando pertanto:

- il **MiPAAF**, quale autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali che opera attraverso il Dipartimento dell'**Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)**;
- la delega dell'attività di controllo agli **Organismi di Controllo** ovvero strutture private specifiche deputate a verificare la corretta applicazione del metodo biologico;
- l'attività di vigilanza congiunta esercitata dal **MiPAAF**, per il tramite dell'**ICQRF**; dalle **Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano** nell'ambito proprio territorio di competenza, sugli OdC nonché dal **Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (Cutfaa)**.

Il decreto controlli è intervenuto nel razionalizzare e nel rendere più efficace l'attività di vigilanza e controllo migliorando il **coordinamento e la collaborazione tra i soggetti** del sistema. Il decreto prevede che i soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere l'attività di vigilanza e controllo sottoscrivano accordi e protocolli d'intesa che definiscano le procedure di condivisione delle informazioni gestite tramite il *Sistema Informativo per il biologico (SIB)* al fine di assicurare il necessario e tempestivo flusso informativo. Tale sistema centralizza i procedimenti amministrativi degli operatori e degli OdC previsti dalla normativa europea per l'attività agricola e l'acquacoltura con metodo biologico, in sostituzione o in collegamento con i preesistenti sistemi regionali. L'efficacia del sistema di controllo è riconducibile al collegamento del flusso informativo tra il SIB e la *Banca dati di vigilanza (BDV)* che rappresenta la base informativa comune e condivisa attraverso la quale vengono raccolti e resi disponibili alle autorità competenti i dati dell'attività di vigilanza svolta dagli OdC. In particolare, nella BDV affluiscono i dati e i relativi aggiornamenti provenienti da diverse fonti amministrative

concernenti l'anagrafica e l'attività di controllo degli OdC, gli operatori registrati, l'attività di vigilanza svolta dalle Regioni, Province autonome e dall'ICQRF nonché gli esiti dell'attività di sorveglianza svolta da ACCREDIA (il flusso delle informazioni è schematicamente riprodotto in figura 4).

Il provvedimento, agli articoli 8, 10 e 11, introduce per la prima volta nel settore dell'agricoltura biologica **sanzioni amministrative pecuniarie** con la previsione di fattispecie illecite a carico dei soggetti operanti all'interno degli OdC autorizzati con incarichi decisionali nonché degli operatori, fatti salvi i casi in cui gli stessi si configurino già come illeciti penali. Con riferimento all'ente certificatore, si rafforza la valenza della sanzione determinando due distinte contestazioni e altrettante distinte sanzioni, a carico dell'OdC e a carico della persona fisica che lo rappresenta, venendo meno in queste fattispecie di illecito il meccanismo di solidarietà ex art. 6, comma 3 della legge n. 689/81 che invece continua a sussistere per le tipologie di illeciti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 8.


Il decreto all'art. 10 prevede disposizioni sanzionatorie in materia di designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti biologici sia a fini commerciali che di pubblicità e di informazione ai consumatori verso "chiunque", ovvero tutti gli operatori della filiera, utilizzi i termini, loghi o immagini relativi alla produzione biologica sia sul prodotto stesso, sia sulla documentazione di accompagnamento sia tramite ogni forma di comunicazione anche via internet tali da indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti.

Sempre a garanzia di una maggiore tutela del consumatore, con l'art. 11 vengono invece disciplinati i casi di sanzioni a carico delle imprese che operano nell'ambito del settore dell'agricoltura biologica, anche se non più inserito nel sistema di controllo a causa di esclusione o recesso volontario, che in seguito a rilievi accertati e provvedimenti adottati dalle autorità, non provvedano tempestivamente al ritiro della merce o a non comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico. Sanzioni sono previste inoltre nel caso in cui l'operatore impedisca o ostacoli le verifiche dell'OdC autorizzato o, ancora, nel caso in cui venga applicata in via definitiva la sospensione della certificazione biologica o il provvedimento di esclusione dal sistema biologico. La previsione di sanzioni a carico dei soggetti della filiera per le fattispecie previste agli articoli 10 e 11 può rappresentare un deterrente alla truffa. Il decreto controlli, infine, adotta un provvedimento a garanzia del costante miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli e dell'attività di vigilanza assegnando a tale attività il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni.

La normativa controlli interviene anche nel rafforzare il concetto di separazione dei rapporti tra OdC e operatore assicurandosi che ci sia una netta separazione di ruoli e interessi tra questi, stabilendo anche l'obbligo di rotazione del personale incaricato delle visite ispettive con limite di tre visite consecutive presso lo stesso operatore. Il decreto rafforza la responsabilità dell'OdC nel garantire un'adeguata formazione, aggiornamento ed esperienza del proprio personale, fondamentale anche per assicurare un'efficace analisi dei rischi di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali e valutazione del periodo critico previsti all'Allegato decreto n. 20/2018.

Recentemente la normativa è intervenuta anche per rafforzare i controlli sui prodotti biologici **importati**; in particolare, prima a livello europeo con il Reg. di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione e, successivamente, a livello nazionale con il decreto ministeriale n. 8283 del 6 febbraio 2018 a cui ha fatto seguito la circolare attuativa n. 26305 del 10 aprile 2018 che ha istituito l'obbligo dell'utilizzo della piattaforma TRACES (Trade Control and Expert System) per la comunicazione preventiva di arrivo merce attraverso i certificati di ispezione elettronici anche per l'importazione dei prodotti biologici da Paesi terzi. L'informatizzazione del dialogo tra le Amministrazioni che si occupano di controlli coinvolge anche gli importatori sottoposti ad una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica dagli OdC.

**Figura 4 - Il flusso di informazioni tra soggetti coinvolti nel controllo e certificazione dei prodotti biologici in Italia**



Fonte: nostre elaborazioni

Nel capitolo 2, dopo una breve descrizione delle specifiche competenze delle autorità pubbliche di vigilanza, viene analizzata la disciplina giuridica che regola l'attività di vigilanza e controllo ed i soggetti interessati (autorità di vigilanza, organismi di controllo, aziende biologiche), descrivendo il complesso sistema di vigilanza e di controllo per i prodotti ottenuti con metodo biologico.

### 1.3 Disposizioni tecniche nazionali per la certificazione del riso biologico

Analizzando gli aspetti specifici legati alla certificazione, il governo italiano ha legiferato sul tema delle **rotazioni**: il D.M. n. 18354 del 27/11/2009, così come modificato dal **D.M. n. 3286 del 05/08/2016**, prevede che “Il riso può succedere a sé stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminose”. È importante sottolineare che si tratta di una **deroga** e che dopo gli eventuali tre cicli di riso lo stesso può essere coltivato sullo stesso terreno solo dopo due anni durante i quali si coltiva un'altra specie e almeno in un anno deve trattarsi di una leguminosa<sup>5</sup>. Il D.M. 3757 del 09/04/2020, denominato “Decreto Rotazioni”, modifica parte del testo del D.M. 6793 del 18 Luglio 2018, relativamente alla gestione degli avvicendamenti colturali. Per quanto riguarda il riso l'articolo 2 comma 3 lettera a) del D.M. 6793/2018 è così sostituito: “a) i cereali autunno-vernini (tra cui il riso) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi”. Di fatto viene sostituita la precedente disposizione che prevedeva la possibilità di coltivare il riso per tre anni consecutivi seguiti da due anni di coltivazione di due specie differenti, di cui almeno una leguminosa. Il nuovo provvedimento reintroduce all'art. 2, punti 2 e 3a) del D.M. 6793/2018, il sovescio ed aggiunge il maggese all'interno dell'avvicendamento colturale.

L'articolo 2 comma 4 del D.M. 6793/2018 è così sostituito: “In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque

<sup>5</sup> Le linee guida di Federbio prevedono che il riso possa succedere a sé stesso solo per 2 anni e non per 3.



occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.”

Per quanto concerne l’etichettatura dei prodotti biologici il nuovo Decreto Rotazioni introduce la novità che riguarda la scomparsa dell’obbligo di esplicitare in etichetta il nome o la ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente; l’art. 7, comma 3, del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è sostituito: “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti confezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...”

È anche opportuno precisare che il ciclo di rotazione va verificato nel suo complesso tenendo conto dell’intero ciclo colturale, con una rotazione di almeno tre colture di specie differenti - non poliennali - di cui una leguminosa e che il decreto **6793 del 18 luglio 2018 all’articolo 8**, inoltre, prevede che i produttori di risone biologico siano obbligati a dichiarare all’Ente Nazionale Risi, nelle denunce rese ai sensi della normativa vigente, in modo distinto, le superfici e le produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all’agricoltura biologica e il proprio OdC. Inoltre, i detentori di risone biologico sono obbligati a dichiarare sempre all’Ente Nazionale Risi anche le quantità di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all’agricoltura biologica.

Per quanto riguarda invece la necessità dell’utilizzo di varietà distinte “facilmente distinguibili”, previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007, che è sempre stato un elemento di criticità nelle **aziende miste**, la comunicazione ministeriale **n. 24915 del 28/03/2017** ha fatto chiarezza precisando che nel caso di produzione all’interno della stessa azienda di riso sia biologico che convenzionale, è vietata la contemporanea coltivazione di varietà appartenenti allo stesso gruppo merceologico<sup>6</sup>.

Ulteriore elemento di lavoro è legato al fatto che a luglio 2016 la Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica (FederBio) ha redatto e approvato la prima edizione delle “**Linee Guida per il controllo delle principali criticità nella coltivazione di riso biologico**”, che è stata successivamente oggetto di confronto in due incontri a Milano (12 ottobre 2016) e Torino (12 dicembre 2016), con la Regione

---

<sup>6</sup> La lista delle varietà, raggruppate per gruppo merceologico è stata proposta al Mipaaf, nell’ambito del progetto Risobiosystems dai partner del consorzio.

Piemonte, la Regione Lombardia, l'Ente Nazionale Risi e l'Università di Torino<sup>7</sup>. Sulla base delle modifiche e integrazioni condivise negli incontri sopraccitati, le Linee Guida sono state aggiornate e approvate da FederBio in data 29 marzo 2017 e trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole e a tutte le parti interessate. Successivamente sono poi state adottate sia dalla Regione Piemonte<sup>8</sup> che dalla Regione Lombardia<sup>9</sup> come base cui rapportarsi per rendere più omogenea l'attività di controllo effettuata sull'intera filiera risicola.

Nelle suddette Linee guida viene stilata una procedura cui riferirsi per le attività di verifica di conformità della coltivazione biologica del riso. Innanzitutto, viene attribuito un valore di rischio all'azienda oggetto di valutazione in base a punteggi applicati relativamente a parametri strutturali e colturali. A seconda del punteggio totale (e quindi alla classificazione di rischio basso, medio o alto) ne consegue la successiva tipologia di pianificazione di controllo annuale. Oltre a ciò, vengono valutati ulteriori elementi che potrebbero concorrere a un innalzamento del rischio come ad esempio la presenza di appezzamenti notevolmente frammentati, azioni che presuppongano un sospetto di avvenuto diserbo, impiego di varietà poco resistenti al brusone, ecc. Viene fornito inoltre un calendario dei campionamenti che illustra su quale tipo di matrice fare i prelievi (terreno, acqua, pianta, ecc.) e in quale epoca effettuarlo. Nell'ipotesi in cui si siano notati segnali che potrebbero far presupporre l'uso di sostanze non ammesse è fatto l'obbligo di procedere a ulteriori campionamenti al fine di confermare o smentire il sospetto.

In una seconda parte del documento sono individuate le principali criticità della coltivazione del riso biologico e per ognuna di esse vengono approfonditi gli eventuali ulteriori elementi di verifica da effettuare nel corso delle visite in azienda, nel corso dell'analisi documentale e/o dell'approfondimento delle risultanze di laboratorio.

---

7 Il CREA-CI di Vercelli e il CREA-PB di Torino sono stati invitati e hanno partecipato a questi incontri nell'ambito del progetto Risobiosystems.

8 Determinazione Dirigenziale 20 aprile 2017, n° 340.

9 Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n° 18817.

## Bibliografia

- Accredia (2018). *Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche*, RT16
- FederBio (2010), *Linee guida FederBio - Piano di prevenzione*, Rev. 01 del 03/02/10.
- FederBio (2017), *Linea guida per il controllo delle principali criticità nella coltivazione di riso biologico*, Rev. 05 del 22/03/2017.
- Frascarelli, A., Guidotti, A. (2018), *Agricoltura biologica, il regolamento comunitario cambia lo scenario*. Terra e vita n. 21 giugno 2018, Anno LIX. ISSN 2421 – 356X
- Giuca, S. (2019), *La normativa*, in *BioReport 2017-2018 L'agricoltura biologica in Italia*, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma, pp. 49-53.
- Mauro, M. (2018), *Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi*. *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 6 nov - dic 2018. ISSN 2421 – 4132 Online
- Zeza, A. Abitabile, C. (2014), *La riforma della politica europea per l'agricoltura biologica*. *Agriregionieuropa* anno 10 n°38, settembre.

---

# Il sistema di controllo e vigilanza nel settore della produzione biologica

---

## 2.1 L'architettura del sistema di controllo e vigilanza

L'attività di controllo a livello nazionale è svolta da organismi indipendenti, che effettuano ispezioni e rilasciano certificazioni nel settore della produzione biologica, conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria che regola il settore. Gli OdC nel settore biologico sono soggetti giuridici privati che assolvono a due funzioni pubbliche: **verificano l'idoneità del percorso produttivo** delle aziende che intendono certificarsi come operanti nel settore dell'agricoltura biologica e consentono alle suddette aziende di **utilizzare i marchi** relativi ai prodotti biologici da apporre sulle confezioni e su eventuale materiale pubblicitario.

All'interno degli OdC operano in maniera indipendente:

- la struttura tecnica d'ispezione
- la struttura di certificazione (Commissione di certificazione) che decide in merito all'ammissione degli operatori nel sistema, al rilascio della certificazione e all'irrogazione di misure correttive nei confronti degli operatori.

La normativa nazionale prevede che per svolgere i controlli sulla produzione, preparazione e importazione di prodotti ottenuti secondo i metodi dell'agricoltura biologica, gli OdC debbano ottenere preventivamente il riconoscimento, secondo una specifica e articolata procedura, e l'autorizzazione da parte dell'ICQRF del MiPAAF, dimostrando di possedere i requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Successivamente, gli OdC sono sottoposti alla vigilanza congiunta del MiPAAF, delle Regioni e delle Province Autonome - per le strutture situate nel territorio di propria competenza - che effettuano il costante monitoraggio dei requisiti soggettivi e dell'attività svolta. Le strutture di controllo autorizzate operanti nel 2019 sull'intero territorio nazionale sono diciassette e inoltre sono attivi nella provincia di Bolzano due organismi di derivazione tedesca.

**ACCREDIA** è l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. Con la creazione di ACCREDIA nel 2009, l'Italia attua il

regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 (entrato in vigore il 1° gennaio 2010), in merito a norme riguardanti l'accreditamento e la vigilanza del mercato dell'UE. L'Ente nazionale è responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000, e per la redazione e l'aggiornamento del Regolamento Tecnico 16 (RT-16)<sup>12</sup>. ACCREDIA valuta le abilità tecniche e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità degli OdC, al fine di verificare il valore e l'attendibilità delle certificazioni obbligatorie e volontarie emesse.

L'accreditamento ha l'obiettivo di tutelare l'interesse dei consumatori finali, degli operatori coinvolti nella filiera e della pubblica Amministrazione, per assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti certificati.

Nella fase di accreditamento devono essere rispettati i seguenti principi:

- imparzialità: rappresentanza di tutte le parti interessate all'interno dell'organismo/laboratorio;
- indipendenza: gli auditor (responsabili dei documenti di valutazione indipendente annuali) e i comitati preposti al rilascio della certificazione/rapporto garantiscono l'assenza di conflitti di interesse con l'organizzazione da certificare;
- correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate;
- competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di verifica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.

L'accreditamento garantisce che i rapporti di prova e d'ispezione e le certificazioni (di sistema, di prodotto e personale) che riportano l'indicazione ACCREDIA siano rilasciati nel rispetto dei requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, svolgendo una costante azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili.

Le attività di ACCREDIA sono articolate e condotte in quattro Dipartimenti: certificazione e ispezione, laboratori di prova, laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti, laboratori di taratura.

Conseguita l'autorizzazione, gli OdC sono tenuti a presentare annualmente e preventivamente, al MiPAAF e alle Regioni in cui operano, le seguenti comunicazioni:

- entro il 31 gennaio, **l'elenco degli operatori** controllati nell'anno precedente;
- entro il 31 marzo, **l'attività di controllo svolta** nell'anno precedente;
- entro il 30 novembre, il **piano di controllo annuale**, indicando le modalità e le tempistiche dei controlli sugli operatori.

Quest'ultimo consiste in una pianificazione dei controlli, relativo alle modalità e alle tempistiche di ogni fase di processo che gli OdC intendano effettuare nei confronti delle aziende controllate.

Le tipologie di controllo si possono raggruppare sinteticamente nelle seguenti categorie: documentale, ispettivo e analitico sul prodotto. L'OdC deve redigere il Piano annuale attraverso l'analisi e la valutazione dei **rischi** riguardanti le non conformità associate agli operatori, agendo sulle verifiche ispettive relative all'operatore e sulle ispezioni dei prodotti. L'analisi del rischio è funzionale al programma di attuazione delle visite ispettive e al numero di prove analitiche da eseguire.

La **frequenza dei controlli** è programmata sulla base di **un'analisi dei rischi**, garantendo, come previsto dalla normativa, almeno una verifica completa annuale ed eventuali verifiche straordinarie, di norma non annunciate. Inoltre, la frequenza viene determinata tenendo conto della dimensione delle imprese interessate, dalla posizione da esse occupata all'interno della catena commerciale e dai risultati relativi ai controlli precedenti. In base a tali parametri gli operatori sono suddivisi in tre classi corrispondenti ai livelli di rischio alto, medio e basso.

Gli OdC sono tenuti a comunicare annualmente i risultati dei controlli all'autorità competente (Regione e Province autonome) e, comunque, ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta. Gli OdC trasmettono ad ACCREDIA un **rapporto di verifica** contenente le informazioni rilevate (non conformità, osservazioni) a conclusione di ogni visita effettuata presso gli operatori.

ACCREDIA, attraverso un database contenente tutti i rilievi effettuati, accessibile da parte di tutti gli Organismi accreditati e delle Autorità Competenti, garantisce la trasparenza e il flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti.

I rilievi sono classificati in relazione alla gravità associata all'evento osservato dagli OdC. A ciascuno di essi viene attribuito un giudizio di non conformità oppure si evidenzia la necessità di eventuali ulteriori verifiche. Con il termine **non conformità**<sup>10</sup> si indica una condizione di mancato soddisfacimento dei requisiti della normativa di riferimento, che può essere causata da azioni volontariamente compiute dagli operatori, da negligenze, o da azioni indipendenti da responsabilità specifiche. Secondo la capacità di compromettere l'idoneità del processo produttivo, sono previste due tipologie diverse di non conformità, l'irregolarità e l'infrazione, cui corrispondono adeguate sanzioni.

---

10 Prot. 18096 del 26 settembre 2014 - Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962.

**L'irregolarità** è costituita dall'inosservanza di aspetti fondamentali del processo di produzione, del sistema di auto-controllo, dell'applicazione delle norme e della gestione della documentazione aziendale, non protratta nel tempo e non caratterizzata da artifici, raggiri, occultamenti e/o mezzi fraudolenti. L'inadempienza, che non pregiudica l'affidabilità complessiva, rappresenta un'irregolarità del processo di produzione e del sistema di auto-controllo sul metodo di produzione, e le stesse irregolarità sono suddivise in lievi ed importanti.

**L'infrazione**, invece, corrisponde all'irregolarità prolungata nel tempo e/o caratterizzata da artifici, raggiri, occultamenti e/o mezzi fraudolenti. Rappresenta inoltre infrazione anche l'inadempienza che pregiudica l'affidabilità complessiva del processo di produzione e del sistema di auto-controllo sul metodo di produzione e anch'essa può essere lieve o importante.

Le non conformità possono essere riferite alla documentazione o agli stessi processi produttivi e possono riguardare la mancata applicazione della normativa o il mancato assoggettamento a una sanzione ricevuta o alle azioni correttive richieste. In caso di reiterazione delle non conformità, si ha un aggravio della posizione dell'operatore; questo meccanismo decade dopo un periodo di 24 mesi per le irregolarità e di 36 mesi per le infrazioni.

Ogni informazione rilevata durante l'attività di controllo e facente parte della categoria delle non conformità è classificata secondo la sua gravità, e ad essa viene assegnata una sanzione appropriata. Fondamentale risulta l'utilizzo da parte degli OdC di processi standardizzati di analisi e gestione del lavoro, definiti da ACCREDIA, a garanzia dell'imparzialità d'azione nei confronti degli operatori controllati e degli altri OdC.

Il metodo definito da ACCREDIA si basa sulla diretta corrispondenza tra le categorie di non conformità e le sanzioni corrispondenti, attraverso la creazione e la revisione annuale di tabelle indicanti le non conformità e le relative azioni correttive da applicare. Qualora, durante l'attività di controllo, siano rilevate non conformità rispetto a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale, gli OdC, provvedendo a darne comunicazione al MiPAAF, possono prendere provvedimenti a carico dell'operatore, per irregolarità e mancato rispetto degli aspetti formali della documentazione prevista dalla normativa in materia di agricoltura biologica, nonché per la mancata applicazione di alcune disposizioni della normativa specifica.

In base alla gravità delle non conformità accertate, l'OdC può applicare i seguenti provvedimenti:

- **richiamo e diffida:** consistono in un invito all'operatore a risolvere la non conformità rilevata che è lieve e attiene soprattutto alla gestione della documentazione;
- **soppressione delle indicazioni biologiche** (per lotto o partita di prodotto): consiste nel divieto per l'operatore di riportare nelle etichette e nella documentazione riguardante i prodotti interessati, le indicazioni relative al metodo dell'agricoltura biologica in relazione alla partita o all'intera produzione;
- **sospensione della certificazione:** prevede il ritiro temporaneo della certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica, impedendo di fatto la commercializzazione dei prodotti con riferimento al metodo dell'agricoltura biologica. Può riguardare una o più aree di lavorazione o a un'intera azienda;
- **esclusione dell'operatore:** si ha in caso di infrazione grave, tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore (es. reiterazione dei comportamenti che hanno richiesto l'emaneazione del provvedimento di sospensione).

Sono sottoposti al controllo da parte degli OdC, gli operatori che producono, trasformano, importano, esportano e/o distribuiscono i prodotti che rientrano nella filiera del prodotto certificato biologico.

I controlli mirano a:

- ricercare l'uso di prodotti non ammessi;
- verificare la conformità delle tecniche di produzione;
- prevenire o dimostrare eventuali contaminazioni accidentali;
- prelevare campioni, in presenza di sospette violazioni, da fare analizzare in laboratorio accreditato alla norma volontaria UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 per le specifiche tipologie di prova richieste (ai sensi dei Reg. (CE) 834/2007 e 889/2008 le analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'uso di prodotti non autorizzati).

Il controllo delle attività svolte da un operatore deve essere effettuato da un unico OdC per favorire la gestione delle informazioni e facilitare lo svolgimento delle attività di controllo.

In caso di passaggio a diverso OdC, quello prescelto dall'operatore ha l'obbligo di chiedere all'OdC precedente una dichiarazione liberatoria sull'idoneità aziendale, contenente le informazioni minime individuate nel documento giustificativo oltre alla documentazione inerente all'operatore e relativa all'attività di vigilanza e controllo. Fino alla data di rilascio della dichiarazione liberatoria, il nuovo OdC non può emettere alcun documento riguardante l'operatore, le sue attività e i suoi prodotti



che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea. Tuttavia, l'OdC è tenuto alla verifica di tutte le operazioni svolte dall'operatore successivamente alla data di invio della notifica di variazione, con la massima collaborazione del precedente OdC. Naturalmente, il passaggio da un OdC all'altro non è possibile nel caso in cui ad un operatore siano state attribuite delle non conformità. L'operatore è, infine, tenuto a conservare tutta la documentazione in proprio possesso per un periodo pari a cinque anni.

Relativamente all'attività di **esportazione** verso Paesi terzi, gli operatori possono assoggettarsi ad un OdC diverso da quello scelto per il controllo delle attività svolte sul territorio comunitario. In tal caso, gli OdC devono comunicare reciprocamente tutte le informazioni necessarie a garantire un efficace sistema di controllo, consentendo alle autorità competenti un totale e costante accesso alle informazioni riguardanti le attività ispettive annuali eseguite nei confronti di produttori, importatori e trasformatori.

Gli operatori del settore agroalimentare biologico hanno l'obbligo di presentare il **programma annuale delle produzioni biologiche (PAP)**. Sono esentati dalla presentazione del programma coloro che svolgono esclusivamente attività per conto terzi. Inoltre, successivamente alla notifica di inizio attività di operatore biologico sono obbligati a presentare notifica di variazione qualora intervengano dei cambiamenti inerenti alla propria attività (cambio di gestione, modifica delle superfici delle particelle e/o colture, etc.).

Il D.M. n. 18321 del 09/08/2012 esplicita le disposizioni relative alla gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnia, acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico. Questo decreto definisce le modalità di gestione delle informazioni previsionali in materia di programmi annuali e fornisce definizioni uniformi che garantiscono una gestione coerente delle informazioni da utilizzare ai fini statistici. Il decreto prevede che gli operatori provvedano, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad inserire nel SIB e nei sistemi informativi regionali le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche. Per le produzioni vegetali, in particolare, la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni riferite ai singoli appezzamenti/particelle.

La struttura tecnica di ispezione degli OdC è incaricata delle **ispezioni aziendali** che sono condotte mediante verifiche fisiche e documentali finalizzate, in particolare, all'accertamento della regolarità dei processi produttivi, all'assolvimento degli obblighi documentali, per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni e alla correttezza

za e veridicità delle informazioni riportate sull'etichetta dei prodotti. Il controllo analitico, complementare a quello ispettivo, consente la verifica delle caratteristiche di composizione quali-quantitativa dei prodotti e l'accertamento della loro conformità ai requisiti di legge e/o al dichiarato. Le informazioni fornite dagli OdC ad ACCREDITIA e all'Autorità Competente devono indicare il numero complessivo di controlli effettuati durante l'anno, illustrare i comportamenti tenuti da parte degli operatori in seguito al riscontro di non conformità e la condotta tenuta successivamente. È importante precisare che gli operatori che assoggettano la propria attività al sistema di controllo sostengono un costo a titolo di contributo delle spese di controllo. La pratica riguardante la rotazione degli ispettori degli OdC è considerata come un ottimo deterrente al possibile coinvolgimento in rapporti di familiarità e privilegio nei confronti dell'operatore controllato, anche se la sua utilizzazione è ancora minima e poco regolata.

La certificazione delle produzioni avviene attraverso l'emissione da parte della Commissione di certificazione dell'OdC del certificato di azienda controllata, denominato **documento giustificativo** fino al 2021, e "**Certificato**" a partire dal 1° gennaio 2022 con l'entrata in vigore del reg. (UE) 2018/848 (che, come già ricordato, sarà presumibilmente rimandato al 1° gennaio 2022), che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo, il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e la certificazione dei prodotti; inoltre al termine di ogni visita è compilata una **relazione d'ispezione** controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo.

Nel D.M. n.18321 del 09/08/2012 sono contenuti i modelli relativi a:

- **documento giustificativo:** attesta che l'operatore opera in conformità alle norme europee e nazionali in materia di agricoltura biologica, contiene le informazioni minime previste sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, ed ha un periodo di validità massimo di 36 mesi dall'emissione;
- **certificato di conformità:** contiene l'elenco dettagliato dei prodotti, presenti nel programma annuale di produzione, conformi al metodo di produzione biologica.

Il sistema è stato ideato per tentare di ridurre l'impegno burocratico a carico delle imprese agricole produttrici, facilitare il controllo da parte degli OdC attraverso la creazione di un database su scala nazionale utile per i controlli da parte delle autorità pubbliche.

Il decreto citato prevede l'armonizzazione dei flussi informativi per agevolare il lavoro di "databanking" e la successiva verifica attraverso l'analisi dei dati alla produzione e di quelli in possesso degli organismi pagatori, operazione semplificata ed

eseguibile con facilità grazie al nuovo percorso telematico. L'entrata a regime del Sistema dovrebbe spingere verso una riduzione dei costi e dei tempi rappresentati dalla gestione burocratica (Sistema informativo biologico - SIB).

Gli OdC autorizzano, il confezionatore, all'uso di etichette predisposte dal produttore/distributore dei prodotti destinati al consumo<sup>11</sup>. Nelle etichette sono obbligatori il logo dell'Unione Europea per i prodotti biologici e il codice identificativo dell'OdC rilasciato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'apposizione di questi codici identificativi nell'etichetta dimostra che l'operatore è stato oggetto di verifiche ispettive da parte dell'OdC, a garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Il regolamento (UE) n. 426 del 2011 introduce nel regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici un nuovo articolo 17 riguardante la "pubblicazione di informazioni". Questo prevede che gli Stati membri rendano disponibili al pubblico nei modi opportuni, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati contenenti i documenti giustificativi rilasciati a ciascun operatore. Le Autorità competenti devono verificare che la rispondenza delle procedure applicate dagli OdC, avvenga nei termini dettati dal regolamento (CE) n. 889/2008, accertando fisicamente in loco, con almeno una visita annuale, garantendo e potenziando la veridicità del ciclo di accreditamento.

Con l'obiettivo di incrementare l'efficienza del sistema è stato emesso nel 2012 il D.M. n. 2049/2012, con cui è stato istituito il **Sistema informativo biologico (SIB)** per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi. Il sistema ha l'obiettivo di semplificare la parte amministrativa relativa agli adempimenti per gli operatori e di migliorare la gestione dei dati da parte dell'amministrazione pubblica, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di vigilanza. Il sistema SIB si integra con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), garantendo la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle pubbliche amministrazioni, e continuando a perseguire l'obiettivo della semplificazione attraverso l'ottimizzazione del flusso di informazioni dei dati provenienti dalle diverse fonti e dell'efficienza delle attività relative alla notifica di atti-

---

11 Con la nota n. 26452 del 10.04.2018 il MiPAAF dispone che il codice dell'OdC da riportare in etichetta, insieme al logo UE biologico, deve essere necessariamente quello dell'Organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'attività di etichettatura. Nella circolare è espressamente indicato che riportare in etichetta esclusivamente il codice dell'organismo di controllo del distributore a marchio non risulta in linea con quanto previsto dall'articolo 24 del reg. (CE) n. 834/2007.

vità con metodo biologico, ricorrendo ad una sempre maggiore gestione informatica dei servizi del SIAN. Inoltre, il SIB integra i sistemi informativi regionali esistenti. All'interno del SIB le informazioni certificate, presenti nel fascicolo aziendale, sono integrate dalle informazioni specifiche relative al metodo di produzione biologica.

Per quanto concerne l'**attività di vigilanza** questa viene svolta dalle autorità competenti, e consiste nella valutazione delle prestazioni operative degli OdC, tenendo conto dei risultati del lavoro di ACCREDIA. Tale attività di vigilanza comprende una valutazione delle procedure interne degli OdC riguardanti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo alla luce degli obblighi previsti, nonché la verifica del trattamento delle non conformità e il trattamento dei ricorsi e dei reclami.

Le autorità pubbliche di vigilanza sull'operato delle strutture di controllo sono rappresentate dal MiPAAF e dalle Regioni e Province autonome, che esercitano tale facoltà per gli OdC ricadenti nel territorio di propria competenza. In riferimento all'attività di vigilanza, il Ministero relaziona alla Commissione europea, che opera nella direzione di uniformare procedure e strumenti dell'attività di controllo e certificazione fra gli Stati membri.

Il MiPAAF è l'autorità nazionale preposta al controllo dell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica, nonché al riconoscimento e alla vigilanza degli organismi di controllo.

Con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sono state attribuite **all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)** le funzioni di vigilanza statale sull'attività degli organismi di controllo.

L'ICQRF è l'organo di controllo ufficiale del MiPAAF, istituito con la legge n. 462 del 7 agosto 1986, per prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura. L'ICQRF svolge la funzione di tutela nei confronti dei consumatori e dei produttori lungo tutte le filiere produttive dei prodotti agro-alimentari (trasformazione, magazzinaggio, trasporto, commercio e somministrazione degli alimenti e dei mangimi), inclusa quella dei prodotti biologici, effettuando controlli ufficiali, essenzialmente di tipo merceologico, sulla qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti e fitosanitari).

L'attività di vigilanza consiste nella verifica periodica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e dell'adempimento degli obblighi previsti per gli organismi di controllo autorizzati, nonché nella verifica del rispetto del piano di controllo annuale e dello schema di certificazione predisposto dagli organismi stessi. Viene effettuata a

carico delle strutture di controllo private autorizzate attraverso le seguenti modalità operative:

- **accesso presso la sede della struttura di controllo** per l'estrazione di un campione di fascicoli relativi ad operatori presso i quali verificare l'attività svolta dalla struttura stessa;
- **verifica diretta delle modalità operative** seguite nell'attività di controllo a mezzo di affiancamento degli ispettori della stessa struttura di controllo;
- **verifica presso gli operatori dell'attività svolta dalle strutture di controllo** per accertare che agiscano nel rispetto delle previsioni stabilite nei piani di controllo e mantengano un comportamento imparziale nei confronti dei soggetti controllati.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, il MiPAAF, può emanare provvedimenti di revoca parziali e totali delle autorizzazioni e procedere attraverso l'emanazione di denunce di carattere penale a carico sia degli organismi di controllo che degli operatori.

Le autorità competenti della vigilanza all'interno dei propri confini territoriali sono le **Regioni** e le **Province Autonome di Trento e Bolzano**. Le Regioni e le Province autonome gestiscono l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica con le informazioni che vengono fornite giornalmente dagli OdC.

L'ICQRF, le Regioni e le PP.AA. compiono l'attività di vigilanza mantenendo tra loro il massimo livello di coordinamento e di cooperazione. Inoltre, l'ICQRF e le Regioni stipulano tra loro accordi bilaterali volti ad eseguire una corretta redazione del piano operativo e per evitare sovrapposizioni nell'attività da svolgere. Gli accordi bilaterali tra ICQRF, Regioni e PP.AA possono prevedere una ripartizione delle filiere, delle strutture di controllo o delle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata, su cui svolgere l'attività di vigilanza. Le Regioni e le PP.AA possono decidere di espletare la vigilanza sull'intera attività delle strutture di controllo aventi sede nel territorio di competenza, oppure solo su una parte di esse.

L'ICQRF garantisce l'attività di vigilanza sulle strutture di controllo e sulle singole produzioni di qualità regolamentata non vigilate dalle autorità regionali. Nel caso in cui, per una stessa produzione di qualità, la vigilanza venga svolta da entrambe le autorità creando fenomeni di sovrapposizione, la precedenza nella sorveglianza delle strutture di controllo deve rimanere in capo agli uffici periferici dell'ICQRF, per garantire la verifica del mantenimento dei requisiti autorizzativi.

## 2.2 La procedura di certificazione della risicoltura biologica

Come descritto nelle pagine precedenti l'ottenimento della certificazione biologica da parte di un produttore di riso sottostà a quanto dettato dalla normativa comunitaria e nazionale in merito alle modalità di produzione biologica - Reg. (CE) 834/07 e i successivi atti esecutivi ed attuativi- e alle procedure di certificazione e vigilanza- Dlg. 20/2018.

Il produttore risicolo per poter ottenere la certificazione biologica deve iscriversi al sistema di controllo, scegliendo un Organismo di Controllo (OdC) tra quelli autorizzati con procedura ministeriale<sup>12</sup>.

L'OdC effettua la **prima visita ispettiva di controllo** dopo che il risicoltore ha predisposto la documentazione per la **notifica di inizio attività** biologica contenente tutti i dati che descrivono la struttura dell'azienda (anagrafica del conduttore, fabbricati, particelle utilizzate con la descrizione delle singole colture), la tipologia di attività svolta (produzione, trasformazione, importazione) in biologico e l'OdC scelto. La domanda va inserita nel SIB<sup>13</sup> insieme alla dichiarazione d'impegno per ottemperare a quanto prescritto dall'art. 63 del reg. (CE) 889/2008. Di supporto alla redazione di detta documentazione sono le associazioni di categoria (Centri di assistenza agricola autorizzati, CAA), gli agronomi professionisti abilitati o le associazioni del biologico. In questa prima visita ispettiva di controllo il tecnico/ispettore effettua una verifica delle condizioni strutturali dell'azienda per valutarne idoneità e criticità all'applicazione del metodo biologico e quindi definisce le misure cautelari per la riduzione dei rischi di contaminazione. L'OdC consegna i registri che il produttore è obbligato a tenere aggiornati da mostrare in occasione di visite di controllo e/o vigilanza; si tratta dei registri:

- colturale: dove sono registrate tutte le operazioni colturali effettuate nei diversi appezzamenti;
- materie prime: dove sono registrati tutti gli acquisti di materie prime effettuate dall'azienda;
- vendite: dove sono registrate tutte le vendite di prodotti biologici.

12 Particolare attenzione deve essere posta da parte del produttore nella scelta dell'OdC e delle relative spese che dovrà affrontare, infatti ogni OdC dispone di un proprio tariffario per il servizio di controllo e certificazione.

13 Le modalità di accesso al SIB sono regolate dalle singole Regioni e alcune di esse (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Umbria e Puglia) hanno uno specifico sistema informativo, che opera in cooperazione con il sistema nazionale.

A conclusione della visita, verificata la conformità dell'azienda alle specifiche norme e la validità della documentazione predisposta dal risicoltore, il tecnico-ispettore presenterà una relazione al "Comitato per la certificazione" del proprio OdC, che nel caso dia parere favorevole comunicherà al risicoltore i tempi di conversione dei singoli appezzamenti e, se del caso, le possibili azioni correttive da adottare e consegnerà il **documento giustificativo** che consente l'iscrizione dell'azienda all'Albo nazionale degli operatori del biologico e il **certificato di conformità** nel caso in cui sia intenzione del risicoltore mettere sul mercato il prodotto biologico.

Secondo quanto riferisce la normativa la **durata della conversione** per le produzioni vegetali, nello specifico per le colture annuali, è di due anni a partire dalla data di protocollo della prima notifica; dopo i primi 12 mesi dalla data d'inizio, le produzioni possono essere certificate come "prodotto in conversione all'agricoltura biologica", per poi essere certificate come "prodotto biologico" o "da agricoltura biologica" una volta superato pienamente il periodo di conversione.

Per il **mantenimento** della qualifica di produttore biologico, i risicoltori ammessi al regime di controllo hanno l'obbligo di continuare a seguire le modalità di coltivazione biologico e di rispettare tutte le prescrizioni dell'OdC e sono soggetti alle **visite ispettive stabilite dall'OdC** in base alla sua classe di **rischio** e ai periodi di maggior rischio (durante i periodi critici in base al tipo di produzione e al focus dell'audit, es. ispezione sui concimi all'inizio del ciclo colturale, sui trattamenti a metà, le produzioni alla fine).

Il riso è considerato una coltivazione a rischio **alto**<sup>14</sup> (Tabella 1) e pertanto l'OdC deve prevedere:

- un controllo ordinario: sopralluogo programmato che copre tutte le attività svolte dall'operatore ai fini della determinazione del mantenimento dell'idoneità dell'operatore al regime di controllo CE della produzione biologica (può essere condotto in più momenti). Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore nel caso di controlli senza preavviso;
- due controlli supplementari annuali (di cui uno senza preavviso): sopralluogo programmato eseguito sulla base della valutazione del rischio aggiuntivo al controllo ordinario annuale. Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore nel caso di controlli senza preavviso.

---

14 La classe di rischio viene definita sulla base delle indicazioni fornite da ACCREDIA e tiene conto di diversi fattori (dimensione aziendale, fatturato, azienda mista, non conformità rilevate nelle visite precedenti ed eventuali segnalazioni -es. da parte dell'OFIS (Organic Farming Information System) sui prodotti che sono stati esportati e su cui gli acquirenti hanno riscontrato residui).

Inoltre, poiché i risicoltori sono operatori ad alto rischio, si esegue almeno una analisi sul 100% della popolazione del gruppo così come previsto dalla normativa (Accredia, 2018).

### Tabella 1 - Classi di rischio

PRODUZIONE VEGETALE (limiti  $\geq 5,4$  MEDIO;  $\geq 7,1$  ALTO)

Compresa la raccolta spontanea, la produzione di sementi e di materiale per la propagazione vegetale

Fattori di rischio	Valori di Rischio		
	Alto	Medio	Basso
Coltura praticata	Protette Vivaistiche sementiere Frutticole Riso Uva da tavola	Ortaggi pieno campo Vite Olivo Colture industriali a rischio OGM Colture non food Raccolta spontanea	Quanto non presente in alto e medio
	(3)	(2)	(1)
Metodi di produzione adottati	Biologici, non biologici sullo stesso macrouso	Biologici, non biologici sullo stesso macrouso	Biologici Biologici e in conversione sulle stesse colture*
	(3)	(2)	(1)
Superficie aziendale	Superiore a 50 ha (2,1)"	Da 15 a 50 ha (1,4)"	Inferiore a 15 ha (0,7)"

\* Oltre al normale bilancio di massa, nel caso di produzione di prodotti biologici e in conversione su varietà non facilmente distinguibili è obbligatorio uno specifico bilancio di entrambe le produzioni

Fonte: Accredia (2018)

## 2.3 Lettura critica del sistema di certificazione, controllo e vigilanza della risicoltura biologica

L'analisi descritta evidenzia come il sistema di certificazione e vigilanza dei prodotti biologici e nella fattispecie del riso biologico, basato su un sistema misto pubblico-privato, necessita per un corretto funzionamento di un continuo miglioramento e affinamento delle sue componenti.

Come illustrato in precedenza è stata fatta un'approfondita analisi della normativa che disciplina l'agricoltura biologica e il processo dei controlli e sono state ampiamente approfondite le tecniche di coltivazione biologica del riso.

Tenendo conto di questi elementi e, alla luce delle procedure descritte, sono ana-



lizzati i punti di debolezza del sistema di certificazione. L'analisi ha inoltre permesso di evidenziare le opportunità che il sistema potrebbe cogliere per migliorare l'efficienza di controllo e certificazione.

Le autorità competenti responsabili dei controlli e della vigilanza della produzione biologica vengono designate per far fronte a compiti differenti e mostrano complessivamente una buona comunicazione tra di loro. In particolare, gli organismi di controllo sono autorizzati dall'autorità competente e sottoposti a vigilanza annuale in linea con le norme dell'UE.

Di seguito si effettua una disamina tenendo conto dell'analisi condotta, nell'ambito del progetto Risobiosystems, sia *on desk* (normativa, circolari, etc.) sia *on field* (interviste e focus).

Per quanto riguarda l'organizzazione degli Organismi di Controllo emerge da subito un elemento da monitorare che riguarda il rapporto tra controllore e controllato, infatti sono gli stessi operatori biologici a pagare i costi dell'operato degli OdC<sup>15</sup>, tali costi possono essere ben diversi da uno all'altro sebbene concorrano al medesimo obiettivo del processo di certificazione; è anche vero che la certificazione è un servizio prestato all'impresa che non va confuso con il "controllo ufficiale" e che la certificazione è sottoposta alla costante attività di vigilanza da parte del MiPAAF e di Accredia. Sempre con riferimento agli OdC, un elemento critico riguarda l'adeguata formazione degli Ispettori relativamente alle peculiarità della coltivazione del riso biologico e la numerosità degli Ispettori disponibili affinché venga garantito l'obbligo di rotazione degli stessi.

Nell'ambito delle visite di controllo effettuate dagli OdC si seguono procedure documentate e che complessivamente rispecchiano in maniera efficace i requisiti minimi previsti dal regolamento UE. Gli OdC adempiono al loro compito facendo riferimento quindi a documentazione in possesso degli operatori biologici, nello specifico si tratta dei registri delle operazioni colturali, dei registri di acquisto dei mezzi tecnici e dei registri delle vendite.

Nell'ambito delle visite di ispezione e con riferimento ai registri delle operazioni colturali gli elementi critici relativi alla risicoltura biologica possono riguardare:

- l'elevata frammentazione degli appezzamenti che potrebbe rendere i controlli più complessi e richiedere molto più tempo;

---

15 L'articolo 28 comma 4 del Regolamento (CE) n. 834/2007 recita "Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo".

- la presenza/assenza di sementi certificate (attualmente in deroga causa quantità ridotte): elevata è la presenza di semente reimpiegata;
- la presenza in campo di varietà Clearfield® (già vietate dalle Linee Guida Federbio) o Provisia® che risultano essere resistenti al diserbo;
- la presenza su singoli appezzamenti di tecniche colturali adeguate e coerenti con la coltivazione biologica che riducono l'utilizzo di prodotti per il controllo delle infestanti (utilizzo di sovescio e cover crops);
- l'interrogazione della banca dati messa a punto dall'Ente Risi in conformità al D.M. 6793/2018 che, al momento in cui si scrive, risulta scarsamente utilizzata;
- l'utilizzo adeguato delle rotazioni colturali (rese obbligatorie di recente, dopo che le deroghe non sono più state concesse);
- l'adeguata disponibilità di macchine agricole specifiche per la risicoltura biologica: strigliatore, rompicrosta, sarchiatrici, rulli, erpici combinati.

Nel controllo dei registri di acquisto delle materie prime le criticità che si possono manifestare riguardano:

- la coerenza degli acquisti di prodotti (i.e. quantità) con le superfici lavorate;
- la verifica che, nel caso di aziende miste, la presenza di sostanze non ammesse in biologico sia correttamente rapportata con le superfici gestite in maniera tradizionale;
- la presenza di eventuali prodotti ammessi nella coltivazione biologica che però potrebbero avere effetti che nascondono l'utilizzo di sostanze non ammesse.

Analizzando i registri delle vendite è necessaria la valutazione della coerenza:

- tra quantità vendute e superfici in produzione;
- tra quanto venduto e quanto dichiarato nel PAP (sebbene preventivo).

Per quanto riguarda l'agrotecnica utili strumenti sono la valutazione del PAP, la corretta compilazione dei registri, le macchine e gli attrezzi a disposizione nonché il know-how dei tecnici degli OdC .

I controlli svolti dagli OdC paiono adeguatamente pianificati sulla base di criteri di rischio armonizzati a livello nazionale, con lo svolgimento di un numero sufficiente di ispezioni supplementari e senza preavviso. Visto l'alto livello di classe di rischio che caratterizza le produzioni risicole un elemento che necessita di notevole attenzione è l'acqua utilizzata nelle camere di risaia che può presentare delle contaminazioni accidentali che devono essere eventualmente valutate.

Per quanto riguarda il prelievo di campioni da analizzare con l'obiettivo di individuare la presenza di sostanze non autorizzate (acqua, terreno, piante verdi, risone

e derivati stoccati) le criticità sono riscontrabili nella pianificazione del momento più opportuno per individuare l'uso di sostanze non autorizzate e non tutti i casi di individuazione di tali sostanze portano a ulteriori ispezioni da parte degli OdC o alla revoca della certificazione dei prodotti coinvolti. Inoltre, gli OdC non sono sempre in grado di valutare i risultati analitici in quanto le informazioni pertinenti sulle circostanze del campionamento in genere non sono riportate nei fogli relativi ai campioni.

## 2.4 Spunti di riflessione per l'armonizzazione delle procedure di certificazione

Riassumendo quanto descritto approfonditamente in precedenza, si ribadisce che il riso rientra già tra le filiere considerate ad **alto rischio** (i.e. filiere a rischio: pomodoro da industria, olio d'oliva e granaglie, tra cui riso) per le quali gli ispettori incaricati dagli OdC sono tenuti a stimare in campo le rese (piante/mq, resa/mq) e verificarne la coerenza con le produzioni risultanti dai registri aziendali e attestata nella documentazione fiscale (documento di trasporto, fatture accompagnatorie, etc.).

In ordine a quanto riscontrato nel sistema dei controlli e al fine di giungere alla definizione di una proposta di standardizzazione del sistema stesso che ne garantisca una maggiore efficienza e che tenga conto degli elementi critici fin qui illustrati, spesso strettamente correlati alle modalità di coltivazione, si suggerisce inoltre di:

- favorire un maggior coordinamento e rendere più fluido il complesso e articolato sistema di vigilanza e controllo che coinvolge un elevato numero di attori;
- prevedere una campagna di **sensibilizzazione e informazione**, destinata agli operatori del comparto e ai consulenti, sulle più efficaci tecniche agronomiche e pratiche agroecologiche come misure precauzionali e preventive per il contenimento delle infestanti nella coltivazione biologica del riso. Le soluzioni proposte riguardano aspetti diversi, in particolare: pacciamatura verde e *cover crops*, che rispetto alle altre possibili soluzioni (siepi, fasce tampone, etc.) consentono di ottenere risultati a bassi costi in quanto non richiedono l'impiego di macchinari specifici;
- fare ricorso all'utilizzo di **sistemi di controllo satellitari** per valutare la tipologia di vegetazione presente nei vari appezzamenti ma attualmente difficilmente realizzabile per gli elevati investimenti in macchinari da effettuare;
- inasprire le **misure di controllo e sanzione** (i primi risultati potranno essere verificati a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20);

- associare alla valutazione delle condizioni del campo (osservazione visiva) **l'analisi floristica e l'analisi del terreno, delle acque superficiali e delle piante verdi** per giungere ad un carattere oggettivo dell'osservazione; inoltre, l'esame floristico potrebbe fornire elementi utili per capire se l'eventuale presenza di molecole critiche per le colture biologiche riscontrate nell'acqua della risaia possa essere riconducibile a un fattore di inquinamento accidentale o a un vero e proprio trattamento chimico a cui sono state sottoposte le colture. Le analisi di laboratorio di tipo intermedio già in fase di presemina e semina, anche se non possono determinare del tutto l'esito finale del controllo basato sugli esiti dei controlli (fisici e di laboratorio) sul prodotto finale possono offrire valido supporto nell'analisi dei rischi e nell'individuazione del periodo critico di controllo. Di fatto, i produttori biologici che aderiscono a disciplinari produttivi nell'ambito di accordi commerciali, vengono normalmente sottoposti a perizie agronomiche in azienda, che consentono di avere un riscontro circa la corrispondenza tra la tecnica utilizzata e l'evidenza in campo;
- concentrare i **controlli in campo mirati** nel periodo in cui si eseguono i trattamenti per il controllo delle infestanti (maggio-giugno) in quanto il prodotto finale della fase di campo (risone) ha scarsa tendenza ad accumulare i principi attivi dei trattamenti chimici e quindi l'analisi multi-residuale può risultare negativa (i.e. residui nella granella < 0.01 mg/kg; soglia da Nota MIPAAF n. 80839 del 11/26/2015) nonostante l'uso di prodotti non ammessi;
- comunicare all'OdC la **data della semina** entro 7 giorni dall'espletamento dell'operazione in modo da programmare in maniera consequenziale il controllo in campo;
- adottare misure per ridurre il **rischio di non conformità** a livello aziendale, ovvero: introduzione di misure di protezione dalla contaminazione accidentale da operatori convenzionali (deriva di fitofarmaci e utilizzo di acque inquinate), ad esempio aree di rispetto ambientale come fossi, canaline, filari, siepi, ecc. Infatti, in risicoltura, la condivisione delle acque con i campi adiacenti e la pratica della sommersione, rende tutto l'appezzamento soggetto al rischio di deriva. Questo non consente quindi di escludere l'accidentalità della contaminazione, e rende un risultato positivo delle analisi non probatorio, e quindi contestabile nel caso di assegnazione di non conformità. Ad oggi mancano i criteri oggettivi, ovvero i valori soglia, con cui confrontare i risultati delle analisi e stabilire in maniera oggettiva se possano essere attribuibili a conta-

minazione accidentale attraverso le acque o a trattamenti con prodotti non ammessi;

- incentivare le **certificazioni di gruppo** (anche transfrontaliero) così come previsto anche dal nuovo regolamento.

A livello della produzione, sarebbe ottimale un **maggior confronto tra aziende**, la condivisione di esperienze e buone pratiche. La conoscenza reciproca, la socializzazione e la collaborazione potrebbero innescare processi di emulazione, sana competizione e isolamento degli agricoltori poco professionali. Qualsiasi iniziativa che porti a unire le forze, anche a livello internazionale, è vista positivamente dai risicoltori biologici intervistati.

In conclusione, sarebbe auspicabile una maggiore **integrazione della filiera** attraverso una serie di iniziative di collaborazione tra attori diversi, favorendo la costituzione di tavoli di lavoro che facilitino momenti di confronto tra istituzioni, ricerca e associazioni di categoria e tavoli di filiera che svolgano la progettazione e il coordinamento di azioni tese a garantire l'integrità del comparto, sopperendo a un vuoto lasciato dall'autorità pubblica.

A partire dalle criticità individuate dalle Linee guida di FederBio, che sono state recepite dalle Regioni Piemonte e Lombardia e confermate dall'indagine condotta nell'ambito del Progetto Risobiosystems, è presentata una tabella sinottica riassuntiva (Tabella 2).

**Tabella 2 - Principali criticità tratte dalle “Linee guida per il controllo delle principali criticità nella coltivazione di riso biologico”, FederBio, tipi di intervento e controllo della coltivazione di riso biologico**

Oggetto della verifica *	Elementi di verifica nelle ispezioni	Tipo di intervento	Tipo/Elemento di controllo	Analisi chimiche	
Diserbo e difesa	Rotazione delle colture	Conformità della rotazione in generale e della sua incidenza nel controllo preventivo delle erbe infestanti	Registro colturale		
	Presenza/assenza in campo di infestanti e fitopatologie	Verifica del grado di infestazione (bassa, media, alta), dell'eterogeneità infestanti (specie, foglia stretta, larga), dei sintomi fitopatologici (brusone)	Controllo in campo e sul prodotto	SI	
	Presenza/assenza di segnali di sospetto trattamento diserbante e/o difesa	Verifica della presenza/assenza infestanti, infestanti secche o appassite, carreggiate e segni di trattamenti di difesa	Controllo in campo		
	Verifica dell'utilizzo di tecniche, ammesse in agricoltura biologica, per il controllo delle infestanti	Utilizzo di scerbatura manuale e/o meccanica;	Verifica della manodopera assunta (soprattutto quando la manodopera familiare non risulta sufficiente in considerazione dell'estensione aziendale);		
		Falsa semina; pacciamatura (anche verde); trapianto piantine in alternativa alla semina.	Registro colturale		
		Scelta varietale	Utilizzo di varietà idonee alla risicoltura biologica; verifica del non utilizzo di varietà di riso tolleranti al diserbo (esempio Clearfield)		
	Verifica del registro colturale e degli acquisti di mezzi tecnici;	Verifica del non utilizzo di tecniche alternative e di sostanze di origine naturale con azione diserbante non registrate.	Verifica incrociata con il registro degli acquisti/IVA		
	Verifica carico-scarico di diserbanti e fitofarmaci, in aziende miste bio/convenzionale.	Verifica del non utilizzo di tecniche alternative e di sostanze di origine naturale con azione diserbante non registrate.	Verifica incrociata con il registro degli acquisti/IVA		

*segue >>>*

>>> segue

Oggetto della verifica *	Elementi di verifica nelle ispezioni	Tipo di intervento	Tipo/Elemento di controllo	Analisi chimiche
	Attività agricola precedente al biologico nell'ambito aziendale;	Verifica degli appezzamenti tramite sistemi di controllo satellitari	Verifica documentale domanda unica di pagamento o fascicoli aziendali pregressi	
Qualità dei suoli, delle acque di sommersione e gestione delle contaminazioni	Alta persistenza nel suolo delle sostanze attive;	Verifica dei residui	Prelievo	SI
	Contaminazioni da acque superficiali;	Verifica dell'area nel quale ricade l'azienda/l'appezzamento	Analisi delle acque	SI
	Contaminazioni dovute alla deriva da aziende convenzionali limitrofe.	Verifica dell'area nel quale ricade l'azienda/l'appezzamento	Analisi delle acque	SI
Fertilizzazione	Valutazione agronomica delle fertilizzazioni da parte dell'ispettore	Verifica delle rese produttive	Verifica dei registri colturali e dei mezzi tecnici	
			Verifica incrociata con il registro degli acquisti/IVA Se l'azienda è mista, l'OdC deve verificare e comparare anche le rese di riso convenzionale	
Rese produttive	Valutazione agronomica della coltura da parte dell'ispettore	Verifica delle tecniche agronomiche, in particolare delle fertilizzazioni utilizzate Verifica delle varietà utilizzate	Verifica in campo	
			Verifica dei registri colturali e dei mezzi tecnici	
Varietà parallele	Vietare la coesistenza nei due metodi della stessa classe merceologica, es. lungo A, lungo B, etc.	Verifica delle tipologie varietali utilizzate. Fare riferimento alla suddivisione dei 5 gruppi merceologici del Registro Nazionale delle varietà di riso (lista varietale CREA SCS, prot. All. al 0005515 del 14/02/2017)	Verifica in campo	
			Prelievo campioni	SI
Rotazioni colturali	Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali	Verifica della sostenibilità della rotazione colturale utilizzata in particolar modo nel caso di successione per tre cicli produttivi verificare che vi siano almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio	Verifica dei registri colturali e dei mezzi tecnici	
			Verifica incrociata con il registro degli acquisti/IVA	

## Bibliografia e sitografia

- Accredia (2018). *Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche*, RT16
- De Maria, M. (2013), *Il controllo. BioReport 2013 L'agricoltura biologica in Italia*, Rete Rurale Nazionale 2007-2013, Roma, pp. 101-106.
- FederBio (2010), *Linee guida FederBio - Piano di prevenzione*, Rev. 01 del 03/02/10.
- FederBio (2017), *Linea guida per il controllo delle principali criticità nella coltivazione di riso biologico*, Rev. 05 del 22/03/2017.
- Frascarelli, A., Guidotti, A. (2018), *Agricoltura biologica, il regolamento comunitario cambia lo scenario*. Terra e vita n. 21 21 giugno 2018, Anno LIX. ISSN 2421 – 356X.
- Giuca, S. (2011), *Il controllo e la certificazione*, in *BioReport 2011 L'agricoltura biologica in Italia*, Rete Rurale Nazionale 2007-2013, Roma, pp. 75-79.
- Giuca, S. (2012), *La normativa e le politiche, Il controllo*, in *BioReport 2012 L'agricoltura biologica in Italia*, Rete Rurale Nazionale 2007-2013, Roma, pp. 51-59, pp. 85-88
- Giuca, S. (2013), *La normativa del settore, Il controllo*, in *BioReport 2013 L'agricoltura biologica in Italia*, Rete Rurale Nazionale 2007-2013, Roma, pp. 61-71, pp. 101-106
- Giuca, S. (2015), *La normativa del settore, La certificazione, Il controllo nel settore*, in *BioReport 2014-2015 L'agricoltura biologica in Italia*, Rete Rurale Nazionale 2007-2013, Roma, pp. 53-58, pp. 129-136, pp. 137-142.
- Giuca, S. (2019), *La normativa, Il controllo*, in *BioReport 2016 L'agricoltura biologica in Italia*, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma, pp. 47-50, pp. 79-82.
- Giuca, S. (2019), *La normativa, Il controllo*, in *BioReport 2017-2018 L'agricoltura biologica in Italia*, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma, pp. 49-53, pp. 115-119.
- Mauro, M. (2018), *Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi. Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 6 nov - dic 2018. ISSN 2421 – 4132 Online.
- Mipaaf (2017), *Nota Prot. Uscita N.0085158 del 24/11/2017, Avvicendamento riso biologico*.



Porcari, E. (2013), *Architettura del sistema di controllo e vigilanza nel settore della produzione biologica*, in *Il Sistema di Controllo dei Prodotti Biologici In Italia*, a cura di Raffaella Zucaro, pubblicazione realizzata nell'ambito del Progetto - Mi-PAAF: "Supporto al programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica in materia di controlli di qualità", INEA, ISBN 978-88-8145-290-3, Roma.

Zeza, A. Abitabile, C. (2014), *La riforma della politica europea per l'agricoltura biologica*. *Agriregionieuropa* anno 10 n°38, settembre.

---

# Una sinossi delle politiche unionali per il riso

---


## 3.1 La attuale struttura della PAC

Il settore del riso ha storicamente sempre beneficiato di un sostegno della Politica Agricola Comune (PAC) rilevante e legato all'accoppiato. La marcata relazione tra l'intensità del supporto operato dalle politiche e l'andamento del settore, in termini produttivi e competitivi, è largamente descritto in diverse analisi (Ires Piemonte, 2012; Frascarelli, anni vari; Velazquez, 2005; Cagliari e Henke, 2006 e 2007; Maianini, 2013; Povellato e Velasquez, 2005). In particolare, si ricorda il peso relativo degli aiuti via primo pilastro, dalle misure di stampo più produttivo all'attuale quadro dei titoli nella lunga stagione delle riforme della PAC, e delle misure di mercato (OCM) finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); il secondo pilastro della PAC, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), attraverso i programmi di sviluppo rurale (PSR), ha da sempre, invece, un'incidenza meno pronunciata, ma di evidente interesse (Borsotto e Iacono, 2018; Casati e Banterle, 2007).

L'attuale versione PAC 2014-2020, che conoscerà una consistente estensione temporale, si basa su cinque regolamenti di base:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

**Figura 1 - La struttura della PAC 2014-2020.**



Fonte: Frascarelli (2013)

In relazione al secondo pilastro, che fa parte dei Fondi Strutturali (SIE), si devono tenere in conto anche altri documenti di indirizzo e programmazione, come il regolamento ombrello, il Quadro strategico comune e, a livello nazionale, l'Accordo di Partenariato<sup>16</sup>. Si ricorda, infine, che le politiche del secondo pilastro in Italia sono articolate a livello regionale attraverso i PSR.

La futura programmazione è ancora al centro di un profondo processo di negoziato, dopo l'approvazione delle bozze di regolamentazione e l'avvio dei triloghi a novembre 2020. Le principali novità sono l'introduzione di un unico Piano Strategico Nazionale (PSN), che raggrupperà gli interventi del primo e del secondo pilastro, e buona parte delle misure di mercato. Il PSN si articola su 9 obiettivi specifici e un obiettivo trasversale, attraverso l'identificazione di una serie di esigenze, la conseguente programmazione e l'attuazione di interventi per affrontarli (Pierangeli, 2020).

### 3.2 Il primo pilastro della PAC

L'evoluzione del primo pilastro, ormai dal 1957 a oggi, ha conosciuto diversi step di riforma che in vario modo hanno comportato una influenza rilevante sul comparto risi-

<sup>16</sup> L'Accordo di Partenariato è un documento nazionale che fa da base strategica ai programmi operativi finanziati dai diversi Fondi, nell'attuale programmazione sostituisce quelli che nella precedente 2007-2013 erano il Quadro strategico nazionale dei Fondi strutturali e il Piano strategico nazionale dello sviluppo rurale.

colo: i meccanismi di sostegno di prezzo, il disaccoppiamento parziale e quello totale, la politica dei titoli storici, il *greening*, il nuovo pagamento accoppiato e, in futuro, l'introduzione dell'*ecoscheme* e forse l'abbandono dei titoli (Frascarelli, 2019).

Attualmente, vale a dire in riferimento alla programmazione 2014-2020, in Italia l'applicazione del sostegno diretto agli agricoltori prevede cinque tipologie di intervento: pagamento di base, pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), pagamento per i giovani agricoltori, pagamento accoppiato, pagamento per i piccoli agricoltori. Dal 2015 sono state introdotte tre novità rilevanti nella PAC e per le quali si poteva attendere una ricaduta sul settore del riso: convergenza dei pagamenti diretti, *greening* e modalità di pagamento accoppiato ma, di fatto, la riduzione del sostegno per il settore è stata più contenuta di quanto si poteva attendere. Oggi, un risicoltore può beneficiare di almeno tre pagamenti diretti: pagamento di base, pagamento accoppiato (art.52), pagamento ecologico col rispetto degli impegni del *greening*.

**Tabella 1 - Composizione pagamenti diretti\***

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Importo unitario	503,06	475,46	447,87	420,27	392,68	392,68
Pagamento di base	120.733,50	114.110,99	107.488,47	100.865,96	94.243,45	94.243,45
Greening	60.559,92	57.238,07	53.916,22	50.594,37	47.272,51	47.272,51
Accoppiato	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
<b>Totale pagamenti diretti</b>	<b>210.093,42</b>	<b>200.149,06</b>	<b>190.204,69</b>	<b>180.260,33</b>	<b>170.315,96</b>	<b>170.315,96</b>
Pagamento medio	875,39	833,95	792,52	751,08	709,65	709,65

\* gli importi potrebbero aver subito dei cambiamenti

Fonte: Frascarelli (2016b)

**Pagamento base** Il valore dei titoli del pagamento base della PAC 2015-2020 in Italia è calcolato tenendo conto del principio della convergenza con il cosiddetto “modello irlandese”. I risicoltori risultano essere agricoltori che possiedono titoli significativamente consistenti e, pertanto, è stato previsto un taglio fino ad un massimo del 30% del loro Valore Unitario Iniziale. (Frascarelli, 2016b).

**Pagamento ecologico (greening)** Per accedere a tale pagamento, i risicoltori devono rispettare: la diversificazione delle colture<sup>17</sup>, il mantenimento dei pascoli permanenti, la presenza di un'area di interesse ecologico (EFA).

17 La diversificazione delle colture che prevede la presenza di: - almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo; - almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%.

**Pagamento accoppiato** I produttori di riso godono di un aiuto accoppiato pari al 4,8% del plafond annuo nazionale, stimabile attorno ai 21,8 milioni di euro. Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni, almeno fino alla maturazione piena<sup>18</sup>.

### 3.3 OCM unica

Gli strumenti della OCM unica operano insieme ai pagamenti diretti (primo pilastro) e soprattutto agli strumenti per la gestione del rischio dal programma nazionale, appoggiato allo sviluppo rurale. La OCM favorisce un maggiore orientamento al mercato e supporta una “rete di sicurezza” per gli agricoltori in caso di crisi dei prezzi (Canali, 2012). Gli strumenti per la stabilizzazione dei mercati possono essere riportati a due principali tipologie: strumenti diretti (controllo delle importazioni, stabilizzazione dei prezzi, controllo degli stock, controllo della produzione) e strumenti indiretti per supportare un ruolo attivo delle imprese (concentrazione dell’offerta, miglioramento delle relazioni, auto-organizzazione, associazionismo, contratti, interprofessione).

In linea con le precedenti riforme della PAC, le misure di mercato all’interno della riforma 2014-2020 sono progressivamente indebolite e focalizzate sulle reti di sicurezza (Frascarelli, 2016): l’intervento pubblico, quindi il ritiro di prodotti (tra i quali, si ricorda il risone) e l’aiuto all’ammasso privato.

In sintesi, quindi, gli strumenti della OCM unica, non potendo più assicurare la stabilizzazione dei prezzi con le vecchie misure, propongono un approccio verso il miglioramento della filiera agroalimentare e il rafforzamento del ruolo degli attori all’interno della stessa.

---

<sup>18</sup> È stato indicato un importo teorico di circa 120 euro/ha. Con la circolare del 5 giugno 2019 Agea Coordinamento ha comunicato il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato con DM 7 giugno 2018 n. 5465 che per la campagna 2018 ammonta ad euro 450.232.000,00. Per il settore risicolo, il valore del pagamento accoppiato definitivo ammonta a 101,71 euro per ettaro.

## Tabella 2 - Gli strumenti di mercato nella PAC 2014-2020

Ritiri dal mercato e ammasso pubblico	Frumento tenero e duro, orzo, mais, riso, carne bovina, burro, latte scremato in polvere
Ammasso privato	Zucchero, olio d'oliva, carne bovina, carne suina, carne ovina e caprina, burro e latte scremato in polvere
Prezzi di riferimento €/t	Cereali 101,31; Risone 150; Zucchero bianco 404,4 zucchero grezzo 335,2; Carcasse di bovini maschi della qualità R3 2,224; Burro 246,39 €/100Kg; Latte scremato in polvere 169,80 €/100 kg; Carcasse di suino 1,509,39
Abolizione quote	Quote latte dal 1 aprile 2015 Quote zucchero dal 1 ottobre 2017 Diritti di impianto dei vigneti dal 1 gennaio 2016

Fonte: Frascarelli (2016)

### 3.4 Le operazioni agroambientali dello sviluppo rurale

Oltre agli interventi più strutturali, come gli investimenti e quelli più territoriali, lo sviluppo rurale, specie in Italia, dà grande importanza alle politiche agroambientali, vale a dire a tutte quelle azioni che mirano a ripristinare, preservare e valorizzare gli ecosistemi, quindi, alla Priorità 4, e più nel dettaglio alle 3 focus area:

FA 4A - Salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità;

FA 4B - Migliorare la gestione delle risorse idriche;

FA 4C - Prevenire l'erosione dei suoli e migliorare la gestione degli stessi.

Ogni singolo PSR regionale ha costruito la propria strategia di intervento in relazione a specifici fabbisogni, ma in generale, tutti hanno concentrato su queste linee di azione le operazioni agroambientali che possono interessare il comparto del riso.

Nei PSR 2014-2020 delle regioni a maggiore vocazione risicola le operazioni a carattere ambientale previste all'interno della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" costituiscono gli strumenti più consistenti per il riso e per un suo orientamento più green; si tratta di pagamenti a superficie (€/ha) disegnati per compensare gli agricoltori dei maggiori costi e dei mancati guadagni che possono derivare dall'adozione di metodi produttivi più sostenibili. Ancora più mirata a sostenere il riso biologico è evidentemente la misura 11 "agricoltura biologica" (Abitabile *et al.*, 2019; Viganò, 2018).

## **Misura 10: Pagamenti Agro Climatico Ambientali**

La Misura 10 dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) offre l'accesso ai cosiddetti Pagamenti Agro Climatico Ambientali (PACA), come definiti all'art. 28 del Reg. 1305/2013.

Nel **PSR Lombardia**, i PACA raggruppano un pacchetto di interventi rilevanti per il riso: Produzioni agricole integrate (10.1.01); Avvicendamento con leguminose foraggere (10.1.02); Conservazione della biodiversità nelle risaie (10.1.03); Agricoltura conservativa (10.1.04).

L'operazione 10.1.01 "produzioni agricole integrate" è specificamente rivolta al riso, alle ortofrutticole e alla vite. Gli obblighi previsti dall'impegno base riguardano:

- il rispetto dei disciplinari di produzione relativi all'uso dei prodotti fitosanitari;
- il rispetto delle linee guida per fertilizzazione ed avvicendamento;
- l'obbligo di utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti con certificazione volontaria;
- l'obbligo di avvalersi di un consulente fitosanitario;
- l'obbligo di acquistare i prodotti fitosanitari con emissione di ricetta;
- il divieto di utilizzare fanghi di depurazione.

Possono essere aggiunti due impegni accessori, ma non cumulabili: la sommersione invernale della risaia e la realizzazione di una cover-crop autunno-vernina di leguminose.

Il contributo base per il riso è di 185 euro per ettaro; la sommersione prevede 190 euro per ettaro, la cover crop 180 euro per ettaro.

L'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" ripropone, come nel 2007-13, l'obbligo di interporre una "fascia di rispetto" tra i fossi ed eventuali canali di irrigazione. Sono previsti tre impegni accessori non cumulabili: la sommersione invernale, la realizzazione di una coltura di copertura o da sovescio, il mantenimento delle stoppie e delle paglie in campo fino a febbraio. Il contributo base è di 125 euro per ettaro, quello per la sommersione di 190 euro per ettaro, quello per la copertura di 180 euro per ettaro e quello per le stoppie di 40 euro per ettaro.

Anche l'operazione 10.1.04 "Tecniche di agricoltura conservativa" ripropone quanto previsto dal precedente PSR e supporta l'introduzione della semina diretta su sodo (intervento 1: 240 euro per ettaro) o della minima lavorazione (intervento 2: 185 euro per ettaro).

I risicoltori che aderiscono al **PSR Piemonte** possono fare richiesta di aiuto per la

produzione integrata (10.1.1), per tecniche di agricoltura conservativa (10.1.3), per sistemi colturali ecocompatibili (10.1.4) e per la gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema (10.1.7) ma, più in particolare, per gli interventi a favore della biodiversità nelle risaie (10.1.2).

L'adesione alle operazioni comporta l'assunzione di impegni necessari, ai quali possono aggiungersi impegni facoltativi. In generale, gli obblighi riguardano le modalità di lavorazione dei suoli, la distribuzione degli effluenti, l'utilizzo di specifici concimi, ammendanti e fitofarmaci, la conversione e diversificazione delle colture, la gestione di aree umide e di altri elementi naturali.

L'operazione "Produzione integrata" prevede l'impiego razionale e corretto degli input e la riduzione dell'uso delle sostanze chimiche di sintesi e sostituzione con tecniche a minor impatto. L'intervento richiede il rispetto dei seguenti impegni di base, a fronte di un premio base di 170 euro per ettaro per il mantenimento e di 210 euro per ettaro per l'introduzione delle tecniche integrate:

- applicazione sull'intera SAU dei disciplinari di produzione integrata, avvalendosi di assistenza tecnica qualificata;
- regolazione, volontaria, delle irroratrici di fitofarmaci;
- registrazione delle operazioni e delle scorte di fertilizzanti e fitofarmaci.

In aggiunta, possono essere assunti impegni facoltativi, cui corrispondono premialità supplementari: confusione sessuale, inerbimento controllato, coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio, sommersione invernale delle risaie, manutenzione di nidi artificiali.

L'operazione "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie" interessa gli agricoltori che applicano tecniche che mitigano le conseguenze negative delle asciutte e l'opportuna gestione del suolo tra un ciclo colturale e quello successivo. L'intervento si basa sul mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua, che consente agli organismi acquatici di sopravvivere durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaie. L'operazione sostiene anche l'inerbimento degli argini e una gestione del suolo favorevole alla fauna selvatica (mantenimento delle stoppie, allagamento invernale, erbaio intercalare da sovescio – impegni facoltativi). La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. L'operazione è cumulabile sulla stessa superficie sia con altre operazioni previste nell'ambito dei PACA, sia con gli interventi previsti dalla misura 11 "produzione biologica".

L'impegno di base per evitare la totale asciutta comporta un premio di 125 euro per ettaro; per gli impegni facoltativi i valori sono i seguenti: mantenimento delle stoppie in campo: 40 euro per ettaro; sommersione invernale delle risaie: 190 euro per ettaro;



coltivazione di un erbaio da sovescio: 180 euro per ettaro; realizzazione di un fosso di sezione maggiore: 250 euro per ettaro.

Nel **PSR Veneto**, non si riscontrano operazioni esclusivamente dedicate al settore risicolo, però è importante considerare l'intervento "tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale" (10.1.01) che sostiene gli impegni per l'introduzione o il mantenimento di tecniche di agricoltura conservativa, con tecniche di non lavorazione (No-Tillage) e di minima lavorazione (Minimum Tillage). I requisiti obbligatori per fare la domanda sono: a) svolgere "attività minima", b) rispettare i requisiti di Condizionalità, c) rispettare requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il premio varia tra i 600 €/ha per l'introduzione all'agricoltura conservativa, ai 530 nel caso di mantenimento; l'applicazione di tecniche di minima lavorazione comporta 325 €/ha per un imprenditore singolo che salgono a 371 in caso di associazioni.

Oltre alle aree più tradizionalmente vocate alla risicoltura, anche altre regioni hanno attivato interventi di carattere agroambientale che possono interessare il riso. Il **PSR Sardegna** nell'operazione "produzione integrata" (10.1.02) fa esplicito riferimento anche al riso e prevede contributi che variano tra i 205 e i 241 euro/ha a seconda della estensione delle superfici (sopra o sotto i 10 ettari) e se si tratti di domanda singola o collettiva. L'intervento di produzione integrata (operazione 10.1.01) nel **PSR Emilia-Romagna** prevede un aiuto concesso agli agricoltori in attività con una differenziazione tra introduzione e mantenimento: per il riso il premio varia tra 255 e 170 euro a ettaro.

**Tabella 3 - Operazioni relative al settore risicolo attivate nei PSR**

PSR	10.1.01	10.1.02	10.1.03	10.1.04	10.1.07
Lombardia	•		•	•	
Piemonte	•		•	•	•
Veneto	•				
Emilia Romagna	•				
Sardegna		•			

Fonte: nostre elaborazioni su dati PSR 2014-2020

### **Misura 11: agricoltura biologica**

Il **PSR Lombardia** finanzia con la Misura 11 il sostegno alla conversione all'agricoltura biologica<sup>19</sup>, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi

<sup>19</sup> Regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti applicativi.

che comporta questo tipo di cambiamento. L'intervento finanzia anche il sostegno al mantenimento del metodo biologico se già introdotto. Il richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno deve essere iscritto all'elenco nazionale degli operatori biologici e porre sotto impegno tutta la superficie agricola utilizzata (SAU), con dei minimali di superficie, variabili tra pianura e collina e montagna.

Gli importi dei premi sono diversificati a seconda delle colture (tra 110 euro per ettaro per il prato e 900 euro per ettaro per le arboree), in modo da considerare le diverse tecniche di produzione abituali e l'impatto degli impegni proposti. L'operazione è combinabile sulla medesima particella se occupata dalla stessa coltura, con le diverse operazioni agro-climatico-ambientali: "conservazione della biodiversità nelle risaie"; "tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento". Il valore del premio combinato può passare dai circa 430 euro per ettaro, ad esempio Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03, a oltre 650, come nel caso Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D.

Il **PSR Piemonte** prevede un contributo per il riso sulla misura 11 "agricoltura biologica" sia per la conversione che per il mantenimento. Possono essere beneficiari gli agricoltori attivi singoli o associati che praticano l'agricoltura biologica e che sono soggetti al controllo di un organismo di certificazione. L'operazione prevede dieci impegni dettagliati, che devono essere assunti sull'intera superficie aziendale. Il sostegno, con un importo minimo di 250 euro, per la conversione può essere concesso per 3 anni con possibilità di proroghe annuali; successivamente è possibile aderire alla misura di mantenimento. I valori dei premi variano a seconda delle colture: da 80 euro/ha (per pascoli, prati-pascoli) a 900 euro per ettaro (per vite e fruttiferi). Il valore del premio per la superficie a riso per i primi 3 anni è di 600 euro per ettaro, successivamente l'aiuto scende a 450 euro per ettaro.

Anche il **PSR Veneto**, con la misura 11 "agricoltura biologica", assicura un contributo per il settore risicolo, sia per la conversione sia per il mantenimento. L'operazione 11.1.1 "pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica" ha un importo variabile dai valori poco superiori ai 200 euro per ettaro per i pascoli a poco meno di 950 euro per ettaro per le orticole; per i seminativi il pagamento, al lordo del *greening*, è di 361 euro per ettaro. Le aziende che aderiscono all'intervento per il biologico hanno anche la possibilità di aderire agli impegni della misura 10 "pagamenti agro-climatico-ambientali".

Nel **PSR Sardegna** non si fa esplicito riferimento al settore risicolo per quanto

concerne la misura 11. Invece, nel **PSR Emilia-Romagna**, il settore risicolo è sostenuto direttamente dalle pratiche di agricoltura biologica. L'operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" prevede un impegno quinquennale per la parte di SAU aziendale oggetto della domanda di aiuto, con importi per il riso che ammontano a 381 euro per ettaro; l'operazione 11.2.01 "mantenimento pratiche e metodi biologici" prevede un supporto, dopo i primi 5 anni di adesione al biologico, pari a 321 euro per ettaro .

## Bibliografia e sitografia

- Abitabile C, Marras F, Viganò L. (2019), BIOREPORT 2017-2018, l'agricoltura biologica in Italia, CREA
- Borsotto P, Iacono R. (2018), Il futuro del riso italiano e le possibilità della PAC, in PianetaPSR numero 69 marzo 2018
- Cagliari R., Henke R. (2006), Evidence of CAP Support in Italy. Between First and Second Pillar, in *Politica Agricola Internazionale* n. 1.
- Cagliari R., Henke R. (a cura di) (2007), Territorio e imprese nell'articolazione del sostegno comunitario all'agricoltura italiana, INEA, Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'Ue, Roma.
- Canali G. (2012), L'OCM unica e le misure di mercato in (a cura di De Filippis F.), *La nuova Pac 2014-2020. Un'analisi delle proposte della Commissione*, Gruppo 2013 Quaderni, Edizioni Tellus, Roma.
- Casati D., Banterle A. (2007), Il mercato del riso e i possibili strumenti di valorizzazione del distretto del riso del Piemonte. Piano di distretto, Ricerca svolta dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agro-alimentare e Ambientale (DEPAAA), Università degli Studi di Milano, in collaborazione con le Province di Vercelli (capofila), Novara, Biella e Alessandria.
- Frascarelli A. (2008), L'OCM unica e la semplificazione della PAC, Gruppo 2013 Working Paper n. 5, Edizioni Tellus, Roma.
- Frascarelli A. (2013), *La PAC 2014-2020. I contenuti della riforma approvata il 20 novembre 2013*, presentazione allo Europe Direct Emilia - Agrea, Bologna, 4 dicembre 2013.
- Frascarelli A. (2016a), *La politica dei mercati agricoli dell'Ue per il periodo 2014-2020: un'analisi degli strumenti*, *Agriregionieuropa*, anno 12, n. 46.
- Frascarelli A. (2016b), *Riso e Pac, una specificità da conoscere e gestire*, in *Terra e Vita* 16/2016, 19 giugno 2016, Edagricole, Milano.
- Frascarelli A., (2019), *La nuova struttura dei pagamenti diretti nella proposta di Pac 2021-2027*. *Agriregionieuropa* anno 15 n°56, Mar 2019.
- IRES Piemonte (2012), *Relazione di filiera Riso, Prospera - Osservatorio Agroalimentare del Piemonte*, Torino.
- Pierangeli F., (2020), *La riforma della PAC 2021-2027: il percorso di programmazione strategica in Italia*, PianetaPSR numero 88 febbraio 2020.

- Povellato A., Velazquez B.E. (a cura di), (2005) La Riforma Fischler e l'agricoltura italiana, Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE, INEA, Roma.
- Regione Lombardia (2015), Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
- Regione Lombardia (2016), Guida rapida al PSR 2014-2020.
- Regione Piemonte (2015), Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
- Regione Piemonte (2016), Guida al PSR 2014-2020 tutte le misure in sintesi.
- Regione Veneto (2015), Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
- Viganò L. (a cura di) (2018) L'agricoltura biologica nella programmazione 2014-2020, Rete Rurale nazionale – Mipaaf, Roma
- Velazquez B. E. (a cura di) (2005), La riforma Fischler e il sistema agroalimentare piemontese, INEA, Analisi Regionali, Roma
- Mainini C. (2013), Il futuro del riso italiano tra sfide ed opportunità, in *Agriregione* anno 9 n°35, Dicembre 2013
- MIPAAFT (2018), DECRETO 9 agosto 2018, prot. 7839: Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.
- AGEA (2019), Circolare 6 giugno 2019, Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Importi unitari campagna 2018.
- <https://www.agea.gov.it>
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/programma-sviluppo-rurale-2014-2020>
- <https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR>
- <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>
- <http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/benvenuto-sul-sito-del-psr-2014-2020>
- <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020>
- <http://agri.istat.it/>
- [https://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie\\_homepage.aspx](https://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx)
- <https://www.risoitaliano.eu/>

---

# Il sistema risicolo biologico: un inquadramento

---

## 4.1 Il riso biologico a livello mondiale e comunitario

Il riso è una commodity ed è il primo cereale al mondo per il consumo umano e il secondo dopo il mais per quantità raccolta. Nel mondo esistono più di 140.000 varietà di riso, che permettono di coltivarlo in località differenti e sotto un'ampia varietà di condizioni climatiche: dalle zone più piovose del mondo ai deserti più aridi (GRiSP, 2013), per un totale di 160 milioni di ettari (USDA, 2020), sebbene la produzione sia molto concentrata in aree geografiche vocate. La maggioranza di quantità di riso è prodotta in Asia, Africa e Sud America e il maggiore produttore del mondo è, e rimane la Cina, seguita dall'India e dall'Indonesia, mentre il primo paese produttore non asiatico è il Brasile, dove nel 2018, secondo le stime FAO, ne sono state raccolte poco più di 11 milioni di tonnellate (FAO, 2018). La produzione di riso mondiale negli anni recenti è stimata in circa 500 milioni di tonnellate di prodotto lavorato (FAO-OSTAT April 2020) dei quali 208 milioni di tonnellate sono prodotti in Cina. Negli ultimi 50 anni si è verificato un aumento delle superfici coltivate (di circa il 30%) ma anche della produttività grazie sia al miglioramento delle tecnologie colturali adottate sia all'introduzione di varietà ad elevato potenziale produttivo (Ferrero A., 2013).

Negli ultimi anni la risicoltura è stata coinvolta in un'ampia discussione inerenti agli aspetti ambientali e socio-economici.

Il dibattito si è concentrato, in prima istanza, sugli aspetti di sostenibilità ambientale e ha posto al centro il tema dell'acqua, sia in termini di degrado della qualità, dovuto alla contaminazione da pesticidi, con preoccupazioni per l'integrità dell'ambiente e la salute pubblica (Ispra, 2018), sia in termini di disponibilità, in relazione alla competizione d'uso con altri settori (Monaco et al. 2016)<sup>20</sup>. La gestione dell'acqua influisce sulle emissioni di gas serra, che dipendono anche dalla fertilizzazione e dalla gestione dei residui (Peyron et al. 2016, Oliver et al. 2019). In questo quadro,

---

<sup>20</sup> La coltivazione del riso ha bisogno di un'elevata quantità di acqua, stimabile in 15-40 mila metri cubi di acqua di irrigazione per ettaro.

si aggiungono ancora l'elevato utilizzo di erbicidi, che influisce sia sulla qualità delle matrici sia sulla resistenza delle infestanti, l'elevata meccanizzazione necessaria alla preparazione del suolo (in particolare aratura e livellamento annuale) e il conseguente elevato consumo di combustibili fossili (Fusi et al., 2014) e una gestione dei residui non sempre corretta, che sta progressivamente impoverendo la materia organica del suolo, anche oltre alle conseguenze della monocoltura.


In termini economici, si è registrata una significativa diminuzione dei prezzi del riso convenzionale a causa della concorrenza internazionale e delle quantità importate. Nel 2017 l'Associazione Europea degli Agricoltori e delle Agri-Cooperative (Copa Cogeca) ha dichiarato lo stato di crisi, con la richiesta di sussidi speciali per i coltivatori. In questo contesto, l'agricoltura biologica è sempre più spesso indicata come una opportunità a favore sia della sostenibilità ambientale<sup>21</sup> sia di quella economica.

Per quanto riguarda la produzione mondiale di riso coltivato seguendo il metodo **biologico** le statistiche del Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) stimano per il 2018 una superficie investita pari a 566 mila ettari che rappresentano lo 0,35% dell'intera superficie mondiale a riso. Nel 2018 la superficie in conversione risulta pari a 120 mila ettari, vale a dire poco più un quinto dell'intera superficie a biologico. Secondo le statistiche FiBL dunque, la superficie a riso biologico negli ultimi dieci anni è aumentata progressivamente passando da circa 58 mila ettari registrati nel 2008 agli attuali 566 mila; una decuplicazione che evidenzia il crescente interesse posto in queste tecniche di coltivazione (Figura 1). In particolare, nella campagna 2012/2013 le superfici sono più che triplicate e un secondo salto si registra nella campagna 2015/2016, dopo qualche annata più stabile.

L'aumento delle superfici a riso biologico è probabilmente da ricercare in una crescente domanda di prodotti alimentari biologici: negli ultimi dieci anni i ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio dei prodotti alimentari biologici è passata da 34 a 97 miliardi di dollari e si prevede che aumenteranno con un tasso di crescita più elevato nei prossimi anni (FiLB). In generale, i paesi con un reddito più elevato hanno una maggiore richiesta di alimenti biologici e anche la domanda di riso biologico è aumentata, creando uno squilibrio tra domanda e offerta, che ha attivato la produzione.

---

21 Questo soprattutto grazie all'applicazione di pratiche agricole di conservazione con l'inclusione di altre colture in rotazione con il riso, la semina diretta e la corretta gestione della paglia, nonché alla riduzione dell'uso di erbicidi (Shennan *et al.*, 2017).

**Figura 1 - Superficie mondiale di riso biologico trend dal 2008 al 2018 (ettari)**

Fonte: FIBL

**Tabella 1 - Paesi produttori di riso biologico (2018, ettari)**

Paese	Superficie (ha)	Incidenza sul totale (%)
China	332.000,00	59,0%
Thailand	67.143,63	12,0%
Indonesia	53.974,19	10,0%
Pakistan	30.779,91	5,0%
Cambodia	19.589,93	3,0%
Lao PDR	4.598,20	1,0%
Japan	2.964,00	1,0%
Taiwan	2.937,04	1,0%
Viet Nam	2.078,00	0,0%
Republic of Korea	1.370,00	0,0%
Altri	92,9	0,0%
<b>Asia</b>	<b>517.527,80</b>	<b>91,0%</b>
Egypt	142,35	0,0%
Altri	482,3	0,0%

Paese	Superficie (ha)	Incidenza sul totale (%)
Africa	624,65	0,0%
Italy	17.832,45	3,0%
Russian Federation	3.647,00	1,0%
Romania	2.557,00	0,0%
France	2.531,00	0,0%
Greece	1.745,00	0,0%
Spain	1.359,79	0,0%
Altri	566,48	0,0%
<b>Europa</b>	<b>30.759,74</b>	<b>5,0%</b>
<b>USA</b>	<b>13.310,11</b>	<b>2,0%</b>
Argentina	2.865,40	1,0%
Altri	1894,42	0,0%
<b>America Latina</b>	<b>4.219,11</b>	<b>1,0%</b>
<b>Mondo</b>	<b>566.441,41</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: FIBL

Il 91% della superficie risicola biologica è localizzata in Asia, di cui 332 mila ettari in Cina che rappresenta da sola quasi 2/3 dell'intera superficie mondiale (Tabella 1). Tra i



principali produttori in ordine di superficie investita sono la Thailandia con 67 mila ettari (con un incremento negli ultimi 10 anni da 17 mila ettari agli attuali 67 mila), l'Indonesia con quasi 54 mila ettari, il Pakistan con circa 31 mila ettari, la Cambogia con poco meno di 20 mila ettari<sup>22</sup>.

Sebbene non sia un alimento di base in Europa, il riso riveste una certa rilevanza anche socioculturale ed ecologica in diversi paesi mediterranei<sup>23</sup>. Nel 2018 sono stati censiti nell'UE quasi 27 mila ettari coltivati a riso biologico<sup>24</sup> di cui 17.832 ettari in Italia pari circa ai due terzi del totale; seguono con quote più modeste Francia (10%), Romania (9%), Grecia (7%) e Spagna (5%).

È interessante osservare come, tra il 2014 e il 2019, la superficie investita a riso biologico nell'Unione è cresciuta rapidamente (Figura 2a); seguendo il trend positivo che caratterizza più in generale il settore del biologico in Europa (Willer *et al.*, 2017). In tal senso, l'Europa sta aumentando le superfici in linea con le linee guida del nuovo patto ambientale, che mira a ridurre sempre più l'uso di prodotti chimici in agricoltura in vista dell'obiettivo del Green Deal Europeo: + 25% nei prossimi 10 anni. Questo incremento, come già evidenziato a livello mondiale, è da porre in relazione con la capacità del biologico di dare risposta alle richieste dei consumatori europei<sup>25</sup> per una produzione alimentare di alta qualità rispettosa dell'ambiente, del benessere degli animali e dello sviluppo delle zone rurali (IFOAM, 2016)<sup>26</sup>. Secondo le ultime stime fornite dalla Commissione Europea la richiesta di riso biologico nell'UE è in costante aumento e si stima che il consumo

---

22 Tra i paesi più interessanti, si segnala lo Sri Lanka che ambisce a diventare "chemical-free nation"; in questo paese è in corso un progetto di cooperazione (ONG ICEI e Overseas) volto a sostenere lo sviluppo rurale attraverso la produzione biologica del riso e che ha già coinvolto 150 risicoltori.

23 L'UE annovera oltre 300 varietà di riso e vanta 7 tra Denominazioni di Origine Protetta e Indicazioni Geografiche Protette. Più nel dettaglio, rimandando l'analisi sull'Italia a dopo, le principali regioni produttrici di riso in Spagna sono l'Andalusia e l'Estremadura, mentre in Grecia la zona risicola è concentrata intorno a Salonico; in Portogallo possiamo ricordare tre regioni: Coimbra, la pianura del Tago a nord-est di Lisbona e le valli del Sado e del Guadiana. In Francia, l'intera produzione è ottenuta nella regione meridionale della Camargue. In generale, le zone risicole europee sono il risultato delle bonifiche effettuate in aree che per lungo tempo sono state considerate malsane e inospitali. Il riso è stato introdotto in queste zone come coltura "pioniera" al fine di rendere il terreno adatto ad altre coltivazioni (vite e cereali). Oggi la coltivazione del riso svolge un ruolo importante nel mantenimento dell'equilibrio ecologico e della ricchezza biologica di questi fragili ecosistemi.

24 Il dato comprende anche la superficie in conversione.

25 Da segnalare, per esempio, l'esperienza di una ditta italiana nei primi anni duemila nell'est Europa (in particolare, in Romania, Albania e Moldavia), dove ha riattivato la filiera del riso accorpando e riqualificando i terreni una volta destinati a questa coltura, considerando anche la richiesta crescente di prodotto locale, nel rispetto della sostenibilità delle produzioni.

26 Il fatto che il settore si stia sviluppando in maniera significativa è il risultato di diverse misure di sostegno pubblico, tra cui il supporto alla conversione, la consulenza, il marketing e la formazione. Come già evidenziato al capitolo 3, nell'ambito del secondo pilastro della PAC l'agricoltura biologica è sostenuta dai pagamenti a superficie della misura 11 dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il contributo previsto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale a sostegno del biologico ammonta a 6,3 miliardi di euro, pari al 6,4% della spesa totale.

medio possa passare dagli attuali 4,7 kg/pro-capite a 5,5 Kg/pro-capite entro il 2030 (EU, 2017). Tuttavia, l'incremento nelle superfici non risulta omogeneo sul territorio unionale, ma molto variabile: tra il 2014 e il 2019 l'incremento in Grecia è stato di oltre il 300%; in Francia la superficie è quasi duplicata, mentre la superficie risicola biologica in Italia è aumentata del 64% (Figura 2b).

Seguendo la distribuzione delle produzioni convenzionali, le varietà di riso coltivate appartengono per lo più al gruppo dei Japonica<sup>27</sup>, cioè le varietà a chicchi da rotondi a medio-lunghi, più adeguate agli stili di consumo dei Paesi mediterranei, che rappresentano approssimativamente il 70% della produzione totale. Le varietà di specialità locali sono molto apprezzate, soprattutto quando sono associate ad una Denominazione di Origine Protetta, che sottolinea la loro origine e la specifica ecologica delle pratiche colturali. Tuttavia, la domanda di riso a grani lunghi di tipo Indica<sup>28</sup>, di specialità esotiche come il riso Basmati e il riso al gelsomino è in rapida crescita.

In termini di quantità, EUROSTAT (Figura 3) riporta che nel 2019 a livello comunitario sono state prodotte e censite circa 30.000 t di riso biologico, proveniente da Romania (9.300 t), Spagna (6.000 t), Grecia (9.000 t) e Ungheria (2.300 t). Al momento della redazione della presente pubblicazione nel database Eurostat non sono ancora stati inseriti i dati di due grandi player europei ovvero Italia e Francia per i quali gli ultimi dati disponibili si riferiscono rispettivamente al 2017 e al 2018. In questi anni il volume complessivo unionale supera le 100 mila tonnellate, ma l'andamento delle produzioni negli ultimi cinque anni è molto variabile, in relazione sia alle condizioni climatiche sia all'andamento del mercato globale.

L'UE è tradizionalmente un importatore netto di riso: si importano circa 1,2 milioni di tonnellate equivalenti macinate. Le importazioni europee negli ultimi tre anni sono aumentate e, in particolare, dall'annata 2017/2018 fino ad oggi il trend al rialzo coinvolge quasi tutte le tipologie ed anche quelle del riso biologico<sup>29</sup>. Nel 2018 la quantità di riso

---


27 L'alto contenuto di amilopectina, associato al basso contenuto di amilosio, rende i chicchi di riso Japonica umidi e appiccicosi quando cotti. Il riso Japonica viene utilizzato principalmente per la preparazione di risotti e dessert ed è consumato soprattutto nell'Europa meridionale.

28 I grani del tipo Indica sono lunghi o corti, sottili, piuttosto piatti, tendono a frantumarsi più facilmente e ad avere un alto contenuto di amilosio, che li rende più secchi e sfarinanti quando cucinati rispetto alle varietà del tipo Japonica. Il riso Indica è usato principalmente come contorno ad altri piatti principali ed è consumato principalmente nell'Europa settentrionale.


29 È opportuno segnalare che dopo sei campagne in cui i dazi sono rimasti invariati sia per il riso semigreggio sia per il riso lavorato, a metà della campagna 2018/2019 la Commissione europea, come conseguenza del notevole aumento dei volumi di importazione del riso semigreggio diverso dal Basmati, ha decretato un aumento del dazio da € 30 a € 65 alla tonnellata senza passare dal valore intermedio di € 42,5, mentre il dazio sul riso lavorato è rimasto invariato al valore massimo di € 175 alla tonnellata.

biologico importato in EU da Paesi terzi è stata 216 mila tonnellate, scesa a 71 mila nel 2019. Il volume delle importazioni di riso biologico, che era nella top ten dei prodotti biologici importati nel 2018, è diminuito così bruscamente (- 67%) a causa principalmente dell'assenza di importazioni dagli Stati Uniti, che nel 2018 rappresentavano il 70 % dei flussi in ingresso. Il Pakistan e l'India sono attualmente i principali paesi di origine del riso biologico importato assicurando, rispettivamente, il 36% e il 25% del totale delle importazioni di riso biologico per il 2019, segue la Thailandia che pesa quasi il 15% sul totale del prodotto importato (Tabella 2).

**Figura 2a e 2b - Evoluzione delle superfici a riso biologico in alcuni Stati membri: superficie, anni 2014-2019, ettari e incidenza del biologico sul convenzionale a livello UE (000 ha e %)**



Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat, 2020

**Figura 3 - Riso biologico: produzione (2014-2019, t)**

Fonte: nostre elaborazioni su dati EUROSTAT

**Tabella 2 - Principali paesi esportatori di riso biologico verso l'EU**

Paese	2018	2019	Variazione (2019/2018)	2019%
USA	147,9	0	-100%	0%
Pakistan	21,1	25,4	20%	36%
India	19,3	17,5	-9%	25%
Tailandia	10,5	10	-5%	14%
Cambogia	8,5	0	-100%	0%
Argentina	4,4	5,5	26%	8%
Turkia	3,6	0	-100%	0%
Brasile	0,4	0	-100%	0%
Altro	0,2	12,1	4879%	17%
Totale	216,0	70,5	-67%	100%

Fonte: EU Agricultural Markets Briefs, 2019 e 2020

## 4.2 La filiera del riso in Italia: produzione, commercio e prezzi di vendita

Come già precisato, l'Italia è il primo produttore europeo di riso con un totale di 220 mila ha investiti, ma in realtà è coltivato principalmente nell'area del bacino del Po (Piemonte, Lombardia, Veneto e Romagna) e secondariamente in alcune altre regioni italiane

(Toscana, Lazio, Sardegna, ecc.). Il valore della produzione di riso in Italia è pari a 285 milioni di euro (CREA, 2020) che rappresenta circa lo 0,5% della produzione a prezzi di base (PPB) dell'agricoltura totale (pari a circa 55 miliardi di euro).

Sulla base delle informazioni del SINAB<sup>30</sup>, al dicembre 2019 il metodo biologico è praticato in Italia da oltre 80 mila operatori su una superficie che ha raggiunto quasi 2 milioni di ettari, incrementata di oltre 879 mila ettari dal 2010 (Sinab, 2020). Il biologico, quindi, mostra una tendenza all'espansione e anche per il riso si osserva un aumento nel numero di risicoltori, che si dimostrano più attenti ai temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza alimentare e che hanno deciso di convertire la propria produzione al biologico.

La superficie di riso biologico nel 2019 ammonta a quasi 16,5 mila ettari, a cui si devono sommare le superfici in conversione pari a 3,5 mila ettari, per un totale biologico di quasi 20 mila ettari (Tabella 3 e Figura 4). Si tratta, complessivamente, del 9% dell'intera superficie coltivata a riso in Italia. La superficie complessiva biologica è cresciuta rispetto al 2018 del +12%: si segnala una crescita del 30% a carico delle superfici certificate, mentre si sono ridotte quelle in fase di conversione. Se guardiamo al trend delle superfici biologiche tra il 2009 e il 2019, si evidenziano due momenti di particolare contrazione, le annate 2012/2013 e 2016/2017, a causa di cambiamenti nelle politiche e momenti critici di mercato. Tuttavia, in generale si può anche osservare un effetto rimbalzo, in quanto alle annate con valori di contrazione importanti seguono, in genere, annate di particolare crescita.


**Tabella 3 - Evoluzione delle superfici coltivate a riso biologico in Italia (anni 2009-2019, ettari)**

Anno	Superficie (ha)			Variazioni su anno precedente (%)		
	Totale	Biologico	In conversione	tot.	SAU Bio	SAU conv
2009	9.092	7.527	1.565			
2010	10.343	9.074	1.269	14%	21%	-19%
2011	10.638	9.722	916	3%	7%	-28%
2012	9.049	8.370	678	-15%	-14%	-26%
2013	9.528	8.405	1.123	5%	0%	66%
2014	10.903	7.116	3.787	14%	-15%	237%
2015	12.425	8.977	3.448	14%	26%	-9%
2016	16.602	11.022	5.580	34%	23%	62%
2017	15.407	10.845	4.562	-7%	-2%	-18%
2018	17.832	12.672	5.160	16%	17%	13%
2019	19.988	16.443	3.545	12%	30%	-31%

Fonte: nostre elaborazioni su dati SINAB

30 Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica.

**Figura 4 - Tasso di variazione medio annuo delle superfici coltivate a biologico in Italia (anni 2009-2018, %)**



Fonte: nostre elaborazioni su dati SINAB

**Tabella 4 - Superficie coltivata a riso biologico in Italia per ripartizione geografica (anni 2009-2018, ettari)**

	Regione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nord- ovest	Piemonte	4.350	4.744	4.292	3.882	4.508	5.313	5.278	7.269	5.607	5.299	5.180
	Lombardia	4.275	4.794	5.518	4.059	4.374	5.266	6.974	8.937	9.400	11.993	12.810
	<b>Totale</b>	<b>8.625</b>	<b>9.538</b>	<b>9.810</b>	<b>7.941</b>	<b>8.882</b>	<b>10.579</b>	<b>12.252</b>	<b>16.206</b>	<b>15.008</b>	<b>17.291</b>	<b>17.990</b>
Nord- est	Veneto	120	251	295	189	315	146	128	236	138	299	375
	Emilia Romagna	62	62	50	20	16	17	26	29	143	99	43
	<b>Totale</b>	<b>182</b>	<b>312</b>	<b>352</b>	<b>209</b>	<b>330</b>	<b>163</b>	<b>154</b>	<b>265</b>	<b>282</b>	<b>399</b>	<b>418</b>
Centro	Lazio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.496
	Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1.496</b>
Sud	Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Puglia	0	0	0	0	0	1	2	8		0	1
	Calabria	164	184	202	110	265	54	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>164</b>	<b>184</b>	<b>202</b>	<b>110</b>	<b>265</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Isole	Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	13	29	27	26
	Sardegna	121	309	274	788	50	106	17	110	87	113	55
	<b>Totale</b>	<b>121</b>	<b>309</b>	<b>274</b>	<b>788</b>	<b>50</b>	<b>106</b>	<b>17</b>	<b>123</b>	<b>116</b>	<b>140</b>	<b>81</b>
<b>Italia</b>	<b>9.092</b>	<b>10.343</b>	<b>10.638</b>	<b>9.049</b>	<b>9.528</b>	<b>10.903</b>	<b>12.425</b>	<b>16.602</b>	<b>15.407</b>	<b>17.832</b>	<b>19.987</b>	

Fonte: nostre elaborazioni su dati SINAB

Dall'esame dei dati sulla distribuzione regionale (Tabella 4), emerge la conferma della elevata concentrazione degli areali di produzione nei principali territori vocati del bacino del Po, ovvero Lombardia e Piemonte dove sono localizzate il 90% delle superfici investite a riso biologico. Tra le altre regioni, una certa importanza riveste il Veneto (375 ha) e la Sardegna (81 ha), mentre il contributo delle altre realtà appare, ad oggi, trascurabile, anche se in Sicilia, cent'anni dopo l'abbandono totale della coltura, si sta provando a riproporla nelle province di Catania ed Enna.

Per quanto riguarda l'evoluzione, sia la Lombardia che il Piemonte hanno determinato il trend nazionale con una prima fase espansiva fino al 2011, cui ha fatto seguito un leggero calo nel triennio successivo ma, a partire dal 2015, si possono osservare percorsi di espansione differenti per le due regioni. Più nel dettaglio, dal 2015 la superficie risicola biologica in Lombardia è continuata a crescere passando da circa 7 mila ettari a quasi 13 mila ettari nel 2019; diversamente in Piemonte la superficie è rimasta pressoché invariata sui 5 mila ettari. L'importanza relativa della Lombardia sul riso biologico è altresì evidente se si passa a considerare il peso della superficie sul totale risicolo regionale. Nel 2019, la Lombardia mostra una incidenza pari al 23%, contro il 10% del Piemonte (le superfici complessive sono pari, rispettivamente, a 57 mila ettari e 51 mila ettari).

Ancora più nel dettaglio, si confermano le province di Pavia, Vercelli e Novara, contigue nelle due regioni, l'area di maggior superficie nazionale e, come indicato da Casati et al., 1999, con caratteristiche distrettuali. In queste zone, infatti, sono localizzati i due distretti del riso italiani: uno di tipo agroalimentare in Piemonte "Del riso del Piemonte" e uno produttivo rurale in Lombardia "Riso e Rane"<sup>31</sup>.

Per quanto riguarda i gruppi varietali<sup>32</sup> interessati dal biologico, il 43% della superficie biologica è seminata con varietà tonde, il 35% con le varietà Lungo A, il 18% con quelle lungo B e la restante quota, ovvero il 6% della superficie biologica è investita da varietà appartenenti al gruppo medio; in generale la varietà più utilizzata sembra essere il Selenio (Tabella 5). Nel caso del convenzionale le varietà che occupano la maggior quota di superficie sono la varietà Lungo A (48%) mentre le varietà tonde e quelle del gruppo Lungo B occupano ognuna il 24%.

---

31 Il distretto piemontese, che comprende le province di Vercelli (capofila), Alessandria, Biella e Novara, è stato istituito nel 2013, ma ancora non è riuscito a sviluppare le proprie potenzialità; le idee contenute nel progetto del 2013 sono state infine riprese e aggiornate per la costituzione di un distretto del cibo nell'autunno 2020. I distretti del cibo sono accordi tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, caratterizzati per una specifica identità storica e territoriale omogenea e integrano attività agricole e altre attività imprenditoriali, in coerenza con le tradizioni dei luoghi di coltivazione

32 Le varietà iscritte al registro nazionale sono oltre 200 e, tra queste, le più note sono il Carnaroli, l'Arborio, il Vialone Nano, il S. Andrea e il Baldo.

**Tabella 5 - Superficie coltivata a riso biologico in Italia per ripartizione per gruppi varietali (2019, ettari)**

GRUPPI VARIETALI	BIO	CONV	Biologico e converisone	TOT 2019
SELENIO	2.504	293	2.797	16.214
CENTAURO	422	31	453	10.639
ALTRI TONDI	976	100	1.076	27.056
TONDO	3.902	424	4.326	53.909
LIDO e similari	246	40	286	3.280
PADANO e similari	-	-	-	86
VIALONE NANO	83	2	85	3.561
VARIE MEDIO	218	-	218	1.184
Medio	547	42	589	8.111
LOTO - ARIETE e similari	997	105	1.102	38.268
S.ANDREA e similari	43	7	50	3.205
ROMA e similari	159	31	190	8.863
BALDO e similari	181	55	236	10.958
ARBORIO e similari	667	115	782	21.697
CARNAROLI e similari	887	195	1.082	18.744
VARIE LUNGO A	39	3	42	3.332
LUNGO A	2.973	511	3.484	105.067
LUNGO B	1.596	25	1.621	53.147
TOTALE	9.018	1.002	10.020	220.234

Fonte: Ente Risi denunce D.M. 18 luglio 2018 (Dati provvisori al 16 settembre 2019)

Il prezzo all'origine del riso biologico è generalmente più alto rispetto a quello del riso convenzionale; in particolare nel 2020 il prezzo spuntato dal risone biologico è stato in media doppio di quello convenzionale (679,81 euro/t vs 351,39 euro/t). Questo fatto è da legare, da una parte, all'ottima qualità del prodotto e, dall'altra, alla costante difficoltà dell'offerta; a fronte dei movimenti nella domanda è da segnalare, infatti, un aumento dei consumi anche a seguito del lockdown che nei primi mesi del 2020 ha stimolato l'acquisto degli ingredienti base della cucina. Nei primi mesi del 2020 i consumi sono cresciuti del 10,2% mentre nel 2019 l'aumento era solo dell'1,2%. In particolare, l'indagine Nielsen ha messo in evidenza che, fatto 100 il paniere dei prodotti agroalimentari biologici, il riso è arrivato a una quota pari al 2,5 (RRN, 2020). Un secondo effetto è un marcato incremento delle importazioni (Tabella 6), che mostrano ormai da anni una tendenza rilevante alla crescita. L'Italia importa principalmente riso biologico dal Pakistan (40%) e dalla Cambogia (23%), seguiti dalla Turchia e dall'India, ma si deve tenere conto del crollo dell'import dagli Stati Uniti nel 2019.



**Tabella 6 - Riso biologico importato in Italia da paesi terzi**

Paese	2017	2018	Totale (%)	Variazione 2018/2017
Stati Uniti	10,00	1,30	0%	-87%
Argentina	443,00	216,80	1%	-51%
Brasile	763,00	240,00	1%	-69%
Uruguay	197,00		0%	-100%
India	5.150,00	1.701,50	7%	-67%
Cambogia	1.684,00	5.395,00	23%	220%
Indonesia	13,00	7,80	0%	-40%
Pakistan	8.039,00	9.633,60	40%	20%
Tailandia	2.662,00	3.149,70	13%	18%
Filippine	6,00		0%	-100%
Svizzera	78,00	72,00	0%	-8%
Turchia	2.840,00	3.460,00	14%	22%
<b>Totale</b>	<b>21.885,00</b>	<b>23.877,70</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>

Fonte: SINAB

### 4.3 Le due principali regioni produttrici: Piemonte e Lombardia

Il distretto risicolo naturale che si sviluppa a cavallo tra Lombardia e Piemonte, coinvolgendo le province di Vercelli, Novara e Pavia coinvolge una superficie complessiva a riso di 200 mila ettari; è conosciuto come una delle aree risicole più tecnologicamente avanzate del mondo e svolge un ruolo chiave nell'industria agroalimentare italiana. Congiuntamente queste aree generano oltre il 90% della produzione risicola nazionale: la Lombardia ha una produzione ai prezzi di base (PPB) relativa al riso di circa 119 milioni di euro e il Piemonte di quasi 150 milioni di euro (ISTAT, 2019). In termini di valore il riso è al secondo posto tra le coltivazioni erbacee sia in Lombardia sia in Piemonte e contribuisce così alla formazione della PPB cerealicola per poco più di 30 punti percentuali in entrambe le regioni e a quella totale agricola per il 10% circa.

La coltivazione intensiva del riso in queste zone, con un ciclo di coltivazione che va da aprile/maggio a settembre/ottobre inizia con la semina in acqua o in asciutta e prosegue con le sommersioni necessarie allo sviluppo della coltura (Zampieri et al., 2019) ed ha nel tempo modellato il paesaggio. In un'ottica di valorizzazione del territorio si segnalano le esperienze con cui le amministrazioni regionali promuovono

iniziative tematiche legate ai prodotti gastronomici, come la Strada del Riso vercellese, caratterizzata dalla DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese<sup>33</sup>.

Tra Lombardia e Piemonte si concentra il maggior numero di aziende: sono circa 3.600 delle 4.100 unità italiane (Tabella 7). Si tratta di aziende medio grandi con una superficie compresa tra i 50 e i 60 ettari; negli ultimi anni si è infatti assistito in queste zone ad un fenomeno che ha coinvolto altre tipologie produttive, ovvero la riduzione della numerosità di aziende, che, anche nel caso della risicoltura, è stato accompagnato da un processo di ricomposizione fondiaria con progressivo aumento della superficie media aziendale. Le aziende sono contraddistinte da un'alta meccanizzazione e generalmente utilizzano un elevato apporto chimico, soprattutto per il controllo delle erbe infestanti.

Gli effetti ambientali associati alla coltivazione del riso sono negativi e riguardano sia il consumo di acqua sia il suo impoverimento in termini qualità, sia le emissioni di gas serra (CH<sub>4</sub> e N<sub>2</sub>O) nonché il decadimento della materia organica del suolo e l'elevata impronta di carbonio; non da ultimo è da segnalare la perdita di biodiversità (Krahmer *et al.*, 2017). In questo contesto, le norme e le direttive agroambientali dell'UE e le regole dei Programmi di sviluppo rurale, così come la domanda dei consumatori, hanno guidato e promosso sistemi di agricoltura più sostenibile, tra cui anche l'applicazione delle tecniche proprie dell'agroecologia e più specificatamente dell'agricoltura biologica (Orlando *et al.* 2020). Il riso biologico, in questo quadro, si sta diffondendo e la superficie che, come già notato, risulta all'incirca duplicata negli ultimi dieci anni, continua ad aumentare.


Il riso biologico (2018, Ente Risi) occupa in Lombardia quasi 12 mila ettari<sup>34</sup> e rappresenta il 51,3% delle superfici a cereali biologici lombardi e il 67,3% della superficie risicola biologica italiana (ENR); la produzione complessiva è di quasi 615 mila tonnellate e la maggior parte del prodotto è esitato all'industria di trasformazione e ai commercianti. Accanto alle industrie di trasformazione, seppur di dimensioni artigianali, negli ultimi anni è aumentato anche il numero di impianti di trasformazione aziendali e in molti casi gli stessi produttori agricoli effettuano la vendita al dettaglio, normalmente gestita nei punti vendita aziendali o attraverso mercati e fiere locali. In

33 Si tratta dell'unica zona delimitata per la denominazione di origine protetta e comprende 28 comuni delle province di Biella e Vercelli (Casati D. *et al.* 1999). In tutto si considerano circa 25.000 ettari di terreno coltivati a varietà di riso: Arborio, Baldo, Balilla, Carnaroli, S. Andrea, Loto, Gladio (CREA, 2020).

34 In termini di superficie totale a riso, quella localizzata in Lombardia ammonta a poco meno di 93 mila ettari, la quasi totalità è localizzata nelle province di Pavia (77 mila ettari) e Milano (13 mila ettari); le altre province interessate dalla coltura sono Lodi e Mantova.

base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, a fine 2017 la superficie coltivata a riso biologico e quella in conversione hanno raggiunto quasi il 60% di quella complessiva (Figura 5), caratterizzando l'area della provincia di Pavia che presente il 35,8% di superficie coltivata a biologico e il 10% in conversione. La carenza di dati aggiornati sulla ripartizione degli operatori del biologico, su trasformatori e produttori in particolare, non consente, tuttavia, di avere un quadro completo dei protagonisti attuali del settore.

**Figura 5 - Lombardia: superfici investite a riso biologico, in conversione e convenzionale (valori in %)**



Fonte: nostre elaborazioni su dati dell'elenco regionale degli operatori biologici, dicembre 2017

In Piemonte i dati dell'Anagrafe unica di Regione Piemonte<sup>35</sup>, censiscono per il 2020 1.862 aziende con produzione risicola, delle quali quasi 201 unità (11%) con superfici a riso biologico. La SAU investita dalle aziende risicole specializzate è quasi 115 mila ettari e di questi 6 mila ettari sono coltivate a biologico (Tabella 7).

35 Anagrafe unica interrogazione al 17/12/2020 (Aziende attive presenti in Anagrafe alla data di aggiornamento)

**Tabella 7 - Piemonte: numero di aziende e superfici investite a riso biologico (n°, ettari, variazioni in % su 2019; 2020)**

	Aziende Biologiche (n°)	Aziende Bio var. 2020/2019 (%)	SAU Biologiche (ha)	SAU Bio var. 2020/2019 (%)
ALESSANDRIA	32	0%	650	30%
ASTI				
BIELLA	17	13%	288	48%
CUNEO				
NOVARA	43	-4%	1.335	56%
TORINO	1	0%	27	-66%
VERCELLI	108	-10%	3.867	22%
<b>Totale</b>	<b>201</b>	<b>-6%</b>	<b>6.167</b>	<b>29%</b>

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell'Anagrafe Unica, dicembre 2020

## Bibliografia e sitografia

- Casati D., Banterle A., Baldi L. (1999), *Il distretto agro-industriale del riso*, Franco Angeli Editore, Milano.
- CREA (2020), *Annuario dell'agricoltura italiana 2018*, Volume LXXII, pp. 198-199, Roma. ISBN 978-88-3385-041-2.
- European Commission - DG AGRI (2017), *EU Agricultural Outlook. For the agricultural markets and income 2017-2030*, p. 30, Bruxelles.
- European Commission (2019), *Organic imports in the EU A first analysis-Year 2018*, No 14 | March 2019
- European Commission (2020), *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo COM (2019) 640 final*
- European Commission (2020), *Organic imports in the EU A first analysis-Year 2019*, No 17| June 2020
- FAO (2018), *Rice Market Monitor*, April 2018, Volume XXI - Issue No. 1
- Ferrero A. (2013), *Riso, una risorsa economica, ambientale e culturale*, Karpòs, anno II - n. 1 Gennaio/Febbraio 2013, pp. 57-74.
- Fusi, A., Bacenetti, J., González-García, S., Vercesi, A., Bocchi, S., & Fiala, M. (2014). *Environmental profile of paddy rice cultivation with different straw management. Science of the total environment*, 494, 119-128.
- GRiSP (Global Rice Science Partnership) (2013) *Rice Almanac*; ISBN 978-9712203008.
- Ifoam (2016), *The World of Organic Agriculture 2016: Statistics and Emerging Trends; 2016*; ISBN 9783940946843.
- ISPRA, 2018. *Rapporto nazionale pesticidi nelle acque: Dati 2015-2016*. ISPRA Eds., Rapporti 282/2018. ISBN 978-88-448-0848-8. .
- Kraehmer, H., Thomas, C., & Vidotto, F. (2017). Rice production in Europe. In *Rice production worldwide* (pp. 93-116). Springer, Cham.
- Monaco, F., Sali, G., Ben Hassen, M., Facchi, A., Romani, M., & Valè, G. (2016). *Water management options for rice cultivation in a temperate area: A multi-objective model to explore economic and water saving results*. *Water*, 8(8), 336.
- Oliver, V., Cochrane, N., Magnusson, J., Brachi, E., Monaco, S., Volante, A., ... & Teh, Y. A. (2019). *Effects of water management and cultivar on carbon dynamics, plant productivity and biomass allocation in European rice systems*. *Science of the Total Environment*, 685, 1139-1151.

- Orlando, F., Alali, S., Vaglia, V., Pagliarino, E., Bacenetti, J., & Bocchi, S. (2020). Participatory approach for developing knowledge on organic rice farming: Management strategies and productive performance. *Agricultural Systems*, 178, 102739.
- Peyron, M., Bertora, C., Pelissetti, S., Said-Pullicino, D., Celi, L., Miniotti, E., Sacco, D. (2016). *Greenhouse gas emissions as affected by different water management practices in temperate rice paddies*. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 232, 17-28.
- Pieri R., Pretolani R. (2013) (a cura di), *Il sistema agro-alimentare della Lombardia. Rapporto 2013*. FrancoAngeli editore, Milano.
- RRN (2020), *BIOREPORT 2019 L'agricoltura biologica italiana*, Roma
- Shennan, C., Krupnik, T.J., Baird, G., Cohen, H., Forbush, K., Lovell, R.J., Olimpi, E.M., 2017. *Organic and conventional agriculture: a useful framing?* *Annu. Rev. Environ. Resour.* 42, 317–346.
- SINAB (2020), *Bio in cifre 2020*, Roma
- USDA (2020), *Rice Outlook*, Economic Research Service
- Willer H., Schaack D., Lernoud J. (2017), *Organic Farming and Market Development in Europe and the European Union in The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2017*. FiBL and IFOAM - Organics International, Frick and Bonn, pp. 206-243 ISBN 9783037363065.
- Zampieri, M., Ceglar, A., Manfron, G., Toreti, A., Duveiller, G., Romani, M., ... & Djurdjevic, V. (2019). *Adaptation and sustainability of water management for rice agriculture in temperate regions: The Italian case-study*. *Land Degradation & Development*, 30(17), 2033-2047.
- <http://agri.istat.it/>
- <https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html>
- <https://copa-cogeca.eu/Menu.aspx>
- <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>
- <https://www.fas.usda.gov/data>
- <http://www.enterisi.it/>
- <http://www.fao.org/faostat/en/>
- <http://www.fibl.org/>
- <http://www.sinab.it/content/bio-statistiche>

## Appendice I - La normativa comunitaria relativa all'agricoltura biologica

Con il Regolamento (CEE) n. 2092 del 1991 e il successivo Regolamento (CE) n. 1804/99 viene definita la prima norma quadro europea sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, la loro etichettatura e il loro controllo e delle produzioni animali. Tale regolamento andò a unificare e sostituire disciplinari di produzione privatistici, adottati dalle diverse associazioni di produttori costituitisi a partire dagli anni '70 per rispondere all'esigenza maturata nel corso del ventennio precedente, ovvero, produrre non facendo ricorso a prodotti chimici di sintesi, garantendo uniformità nelle tecniche di produzione a fronte di una riconoscibilità sul mercato dei prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica. La matrice di lavoro del legislatore comunitario è dunque riconducibile agli "Standard di agricoltura biologica per i commerci internazionale e nazionali" approvati nel 1982 dall'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements).

Il legislatore, nel definire tale norma, ha inteso valorizzare gli effetti positivi di mercato di tali produzioni sugli equilibri tra domanda e offerta di prodotti agricoli (Mauro, 2018). Da un lato infatti, a causa di problemi di eccedenze di produzione, la politica agricola comune era impegnata a ristabilire tale equilibrio tramite interventi di acquisto forzoso, e a migliorare le condizioni di reddito degli agricoltori attraverso politiche di sostegno al reddito. Dall'altro lato, le produzioni biologiche, escludendo l'impiego di sostanze chimiche nelle attività di coltivazione del fondo e di allevamento degli animali, assicuravano un minore sfruttamento del suolo e una minore resa, a fronte di un prezzo di vendita più elevato<sup>36</sup>. Alla fine degli anni '80 inoltre, i prodotti biologici avevano già uno specifico mercato di riferimento la cui domanda risultava in costante crescita<sup>37</sup>. Nella strategia della politica agricola comune i prodotti biologici potevano dunque rappresentare una valida alternativa ai prodotti agricoli convenzionali con positivi effetti sul mercato agricolo.

L'evoluzione del settore biologico, in costante crescita e oggetto di politiche di so-

---

36 Regolamento (CEE) n. 2092/91, Considerando 2 "considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale".

37 Regolamento (CEE) n. 2092/91, Considerando 1, "considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato di prodotti agricoli".

stegno dedicate<sup>38</sup>, come pure della normativa in materia di legislazione alimentare<sup>39</sup>, controlli in materia di mangimi e alimenti<sup>40</sup>, e anche salute e benessere degli animali, evidenziarono sia la necessità di semplificare e chiarire le basi giuridiche del metodo di produzione biologica, poste con il regolamento (CEE) 2092/91 e rimaste in vigore per un ventennio, sia di armonizzarle con la nuova normativa vigente.

Il metodo di produzione biologico è attualmente disciplinato a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 834/07, in vigore dal 1° gennaio 2009, che definisce le norme della produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici nelle fasi di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione.

Tale norma, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91, pur mantenendo gli elementi centrali del metodo di produzione, già nella definizione adottata<sup>41</sup> riconosce all'agricoltura biologica una valenza giuridica più ampia, legata a istanze di tutela ambientale, di protezione della biodiversità (Coderoni, 2019; De Maria, 2013) e di tutela del consumatore (Viganò E. et al, Ninfali P., 2017), tutti aspetti che, sebbene già presenti nel precedente regolamento, non avevano assunto un'adeguata valorizzazione. La funzione dell'agricoltura biologica viene quindi elevata da strumento per riequilibrare il mercato dei prodotti agricoli a metodo di produzione agricola basato sul rispetto e la salvaguardia delle risorse naturali e lo sviluppo dei contesti rurali.

Con il regolamento (CE) n. 834/07 si conferma, pertanto, il metodo di produzione biologica, basato sull'assenza di prodotti chimici di sintesi, insieme al divieto di uti-

---

38 In seguito all'emanazione del regolamento (CEE) 2092/91 è stato emanato il regolamento (CEE) n. 2078/1992 con il quale sono state attivate misure agroambientali di accompagnamento della PAC nell'ambito delle quali per la prima volta è stato previsto uno specifico sostegno per le produzioni biologiche, prima nell'ambito dei Programmi di sostegno regionali specifici, e successivamente, con la programmazione PAC 2000-2006, nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR).

39 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

40 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

41 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Considerando 1 "La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale".



lizzare OGM<sup>42</sup> e all'elenco delle sostanze naturali autorizzate in agricoltura biologica per la fertilizzazione e la difesa delle colture<sup>43</sup>; allo stesso tempo si ridefiniscono le basi giuridiche per la produzione vegetale e animale, i prodotti agricoli e zootecnici freschi e trasformati utilizzati come alimenti, i mangimi, il materiale di propagazione vegetativa e le sementi.

Attraverso questa norma, e il successivo regolamento di attuazione - reg. (CE) n. 889/08 che ne ha stabilito le modalità di applicazione e dettagliato le norme tecniche e i criteri di controllo per la produzione agricola, l'allevamento e la preparazione alimentare - vengono quindi disciplinate, coerentemente con le regole del settore agro-alimentare, tutte le fasi della produzione, della preparazione e distribuzione dei prodotti biologici, compresa l'etichettatura e le altre forme di pubblicità.

Sulla base del principio di flessibilità vengono definite "norme di produzione eccezionali"<sup>44</sup> che consentono di derogare allo standard delle norme di produzione biologica in circostanze particolari e per un periodo di tempo limitato. È stata, pertanto, configurata la possibilità di autorizzare deroghe relativamente all'impiego di input di origine non biologica come ad esempio l'utilizzo di pulcini o pollastrelle provenienti da allevamenti non certificati in quelli avicoli biologici, l'utilizzo di mangimi proteici non biologici nell'alimentazione dei granivori, l'utilizzo di materiale da riproduzione di origine vegetale non disponibile o disponibile in misura limitata.

Sebbene l'intento iniziale del legislatore fosse quello di rendere più flessibile l'ingresso di nuovi operatori nel settore superando le difficoltà iniziali o quelle legate al reperimento di input, mangimi e materiale da riproduzione vegetativa, la numerosità e il protrarsi nel tempo delle deroghe (reg. (UE) 836/2014, reg. (UE) 2016/637, reg. (UE) 2017/2273) hanno generato effetti distorsivi sulla credibilità del sistema, sulla fiducia del consumatore, sull'efficacia del controllo nonché sulla concorrenza tra i produttori (Zezza, Abitabile, 2014).

Il regolamento (CE) n. 834/07 ha introdotto l'obbligatorietà del logo UE per i prodotti biologici di origine comunitaria (Eurofoglia) stabilendo la possibilità di etichettare come prodotti biologici soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici<sup>45</sup>

---

42 Con il regolamento (CE) n. 834/07 il limite generale dello 0,9% per la presenza accidentale di OGM autorizzati negli alimenti viene estesa ai prodotti biologici.

43 Relativamente alle sostanze naturali autorizzate si introduce l'obbligo di pubblicazione delle richieste di autorizzazione di nuove sostanze, da sottoporre a un sistema centralizzato per la concessione di eccezioni.

44 Articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/07 e relativo regolamento di attuazione.

45 Nel caso in cui almeno il 98% delle materie prime arrivi dallo stesso paese d'origine è possibile indicare anche la nazione.

mentre nel caso di prodotti non biologici è stata autorizzata l'indicazione degli ingredienti biologici nella composizione. È stata resa inoltre obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza delle materie prime in etichetta con una dicitura prestabilita per ogni categoria<sup>46</sup> anche per i prodotti biologici importati, riportanti in via facoltativa il logo UE.

Come preannunciato nel considerando 39<sup>47</sup>, il regolamento quadro del 2007 sul biologico e il relativo regolamento di attuazione (CE) 889/08, sono stati oggetto di modifiche e integrazioni in dispositivi di legge successivi (reg. (UE) n. 345/2014, reg. (UE) n. 854/2014, reg. (UE) n. 1842/2016<sup>48</sup>, reg. (UE) 2017/838, reg. (UE) 2018/1584):

- il campo di applicazione della norma<sup>49</sup> nel tempo è stato integrato con l'emana-  
zione di specifici regolamenti che ne hanno esteso la disciplina alla produzione  
di animali e alghe marine dell'acquacoltura biologica<sup>50</sup> (reg. (CE) n. 710/09 e reg.  
(UE) n. 673/2016), ai lieviti biologici e a base di lievito (reg. (CE) n. 1254/08),  
alla vinificazione biologica (reg. (UE) n. 344/2011, reg. (UE) n. 203/2012)<sup>51</sup> e  
alla produzione di mangimi biologici (reg. (UE) n. 505/2012 contenente anche  
prescrizioni per l'apicoltura);
- sul tema delle sostanze naturali autorizzate in agricoltura biologica il legisla-  
tore interviene nel 2016 con l'emana-  
zione del regolamento di esecuzione (UE)  
n. 673/2016 che integra l'elenco allegato al regolamento (CE) n. 889/08 con 39  
nuovi prodotti autorizzati prevedendo anche la semplificazione delle regole di  
autorizzazione<sup>52</sup>;

46 Agricoltura Italia, per tutti gli ingredienti provenienti dal territorio italiano- Agricoltura UE, per tutti gli ingredienti provenienti dal territorio europeo.

- Agricoltura non UE, nel caso in cui i prodotti/materie prime siano importati da paesi esterni all'UE.

- Agricoltura UE/non UE, nel caso in cui il prodotto sia realizzato con ingredienti provenienti sia da paesi UE che paesi esterni.

47 Regolamento (CE) n. 834/2007, considerando 39 *"considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale"*.

48 Introduce, tra l'altro, norme dettagliate relativamente alla conservazione e trasformazione di prodotti biologici.

49 Prodotti agricoli vivi o non trasformati e prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti provenienti dall'agricoltura e dall'acquacoltura, compresi i mangimi, materiale di propagazione vegetativa, semi per la coltivazione e lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

50 Con sistemi di produzione e cattura rispettosi degli equilibri naturali.

51 Dalla vendemmia 2012 è consentito l'uso della denominazione vino biologico, e non più vino da uve biologiche, e l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

52 La Commissione ha autorizzato l'uso per scopi diversi di alcune sostanze di base, come l'aceto, da utilizzare come prodotti di produzione vegetale, il lievito al selenio come additivo per mangimi, la fibra di legno come coadiuvante tecnologico, la gomma gellano come additivo alimentare (Giuca, 2016).

- con il regolamento (CE) n. 967/08 e il regolamento (UE) n. 271/10 sono state apportate modifiche alle norme sull'etichettatura dei prodotti biologici<sup>53</sup>.

Per gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, immettono sul mercato, importano o esportano prodotti biologici, con l'entrata in vigore del reg. (CE) n. 834/07, del relativo regolamento di attuazione nonché dei regolamenti (UE) n. 392/2013 e n. 586/2013, che modificano talune disposizioni attuative, si determina quanto segue (Giuca, 2011):

- viene superato il concetto di conformità degli organismi di controllo privati, autorizzati dalle autorità competenti, introducendo l'obbligo di accreditamento ai sensi la norma tecnica europea UNI EN ISO 45011;
- viene potenziato l'approccio basato sull'analisi del rischio e migliorato il sistema di controllo, allineandolo a quello comunitario vigente per le derrate alimentari e i mangimi (reg. (CE) n. 882/04), mantenendo controlli specifici per la produzione biologica;
- vengono collegate la natura e la frequenza delle attività di controllo alla valutazione dei rischi di infrazione delle norme previste dal regolamento;
- vengono stabiliti controlli, almeno una volta all'anno, per tutti gli operatori della filiera, inclusi i grossisti che svolgono attività di immagazzinaggio o che distribuiscono e immettono in commercio prodotti biologici. Rimane l'esenzione dal controllo per gli operatori al dettaglio che vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente al consumatore.

Per la regolamentazione della vendita nella comunità europea di prodotti provenienti dai Paesi terzi, nel reg. (CE) n. 834/07, pur mantenendo il sistema di equivalenza delle certificazioni previsto nella norma abrogata, viene introdotto un nuovo regime permanente d'importazione che stabilisce che i prodotti provenienti dai Paesi terzi e commercializzati sul mercato comunitario debbano rispettare condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori UE; solo in questo caso i prodotti agricoli e alimentari preconfezionati importati da Paesi terzi possono riportare i riferimenti all'agricoltura biologica.

Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (CE) n. 1235/08, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07, viene reso disponibile l'elenco dei Paesi terzi e

---

53 Nel 2013 il legislatore torna a trattare la materia dell'etichettatura dei prodotti biologici e con i regolamenti (UE) nn. 519 e 571 adeguare la terminologia utilizzata in etichetta e la dicitura relativa ai prodotti animali ottenuti senza l'utilizzo di antibiotici modificando l'allegato *Termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1* del reg. (CE) n. 834/2007 e l'allegato XII ter del reg. (CE) n. 889/2008.

dei relativi prodotti<sup>54</sup> che, avendo superato positivamente la verifica della Commissione europea circa la sussistenza di un sistema di produzione e di controllo equivalente a quello attuato nei Paesi EU, non necessitano autorizzazione per l'importazione. Nell'allegato IV dello stesso regolamento vengono invece riportati gli organismi di controllo e le autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza alla normativa europea: 65 organismi, di cui cinque italiani, per i quali è stata valutata positivamente la capacità operativa e i disciplinari applicati<sup>55</sup>. Nell'allegato, per ciascun ente, vengono anche indicati i paesi nei quali possono operare e le diverse categorie di prodotto per i quali sono autorizzati a effettuare attività di controllo e certificazione<sup>56</sup>.

L'allegato III del reg. (CE) n. 1235/08 è stato oggetto di diverse revisioni: aggiornato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012, è stato successivamente in parte sostituito (allegato I) con il reg. (UE) n. 508/2012 e poi ancora modificato, sia nell'articolato sia negli elenchi, con i regg. (UE) 125/2013 e n. 586/2013. Tali elenchi, in particolare, continuano periodicamente ad essere aggiornati<sup>57</sup> per tenere conto delle nuove informazioni comunicate dai Paesi terzi alla Commissione circa i sistemi di produzione e le relative misure di controllo (Allegato III) nonché le autorità e gli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei Paesi terzi (Allegato IV).

Con l'emanazione dei regg. (CE) nn. 1235/08, 537/09, 471/10 sono state introdotte modifiche anche alle modalità di valutazione degli organismi di controllo dei Paesi terzi inizialmente sulla base del giudizio di equivalenza oppure della piena "conformità" alla norma europea.

Relativamente al regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi il reg. di esecuzione (UE) n. 125/2013 apporta modifiche al reg. (CE) n. 1235/2008 dettando norme per il miglioramento della vigilanza nei Paesi terzi, il rafforzamento della cooperazione, e il miglioramento dello scambio di informazioni (Giuca, 2013).

L'entrata in vigore del reg. (CE) n. 442/2014 ha rappresentato un passaggio impor-

---

54 Con il regolamento (CEE) n. 1235/2008 si stabiliscono per i prodotti importati da Paesi terzi le stesse regole di etichettatura applicate ai prodotti biologici UE tranne per il logo che può essere utilizzato in via facoltativa con l'indicazione "Agricoltura non UE" (Giuca, 2012).

55 Gli enti devono essere accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 65, mentre l'equivalenza dei disciplinari tecnici è valutata assumendo come livello minimo le Linee guida 32-199 "Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods" del Codex Alimentarius (Giuca, 2011).

56 L'autorizzazione non è invece richiesta nel caso di importazioni di prodotti biologici dai paesi facenti parte dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

57 Reg. (UE) 2015/2345, reg. (UE) 2016/459, reg. (UE) 2016/1330, reg. (UE) 2016/2259, reg. (UE) 2017/872, reg. (UE) 2017/2329, reg. (UE) n. 872/2017, reg. (UE) n. 2018/949, reg. (UE) n. 2019/39, reg. (UE) n. 2019/446

tante in materia di importazione di prodotti biologici in quanto ha posto fine alla facoltà concessa nel reg. (CE) n. 1235/08 alle autorità competenti di ciascuno Stato membro di autorizzare “in deroga” singoli importatori a immettere in libera pratica prodotti biologici importati da Paesi terzi che non rientrano negli elenchi ufficiali dei paesi e dei prodotti autorizzati. La Commissione inoltre, mutuando il meccanismo d’importazione dei prodotti biologici negli USA, che prevede la conformità al regolamento National Organic Program<sup>58</sup>, sempre con il reg. (CE) n. 442/2014 ha stabilito che il regime di importazione si sarebbe dovuto basare maggiormente su accordi internazionali equilibrati, in modo da promuovere condizioni di concorrenza eque, trasparenti e basate sulla certezza del diritto. Considerato infatti che il riconoscimento di equivalenza non è assimilabile ad una vera e propria conformità, in quanto le norme di produzione adottate dai paesi importatori potrebbero essere diverse da quelle comunitarie, la Commissione, per contrastare possibili frodi internazionali, ha definito apposite le linee guida, aggiuntive rispetto a quelle già previste sui controlli, da applicare ai prodotti importati da alcuni Paesi terzi mentre, con l’emanazione del reg. di esecuzione (UE) n. 1842/2016, ha stabilito nuove disposizioni in materia di tracciabilità e controlli frontaliere dei prodotti importati del sistema TRACES con l’informatizzazione dei certificati di ispezione dei prodotti biologici importati dai Paesi terzi, poi modificato con i regg. (UE) n. 872/2017 e 2019/446.

Per garantire l’evoluzione dinamica del settore biologico<sup>59</sup>, già pochi anni dopo l’emanazione del regolamento (CE) n. 834/07 prende avvio il dibattito per la definizione di nuovo regolamento sulla produzione biologica. Sulla base della valutazione dell’applicazione del regolamento 834/07, del percorso di consultazione e tenuto conto della Strategia Europa 2020 e del Piano d’azione per il futuro della produzione biologica dell’UE (Zezza, Abitabile, 2014), la Commissione europea nel 2014 formula una proposta di Regolamento sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici, dalla quale, dopo un negoziato lungo più di quattro anni, nel 2018 è scaturito, il terzo regolamento quadro sull’agricoltura biologica, ovvero il Regolamento (UE) 848/2018, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 abrogando il regolamento (UE) 834/07, in vigore fino al 2021.

I temi di discussione al centro della negoziazione sono stati inizialmente indi-

---

58 *National Organic Program* è la normativa che dal 2002 regola la produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici negli Stati Uniti. Nel 2012 è entrato in vigore l’accordo di equivalenza reciproca tra il regolamento NOP (National Organic Program) e il Regolamento (CE) n. 834/07 che permette l’esportazione negli USA dei prodotti biologici, già certificati ai sensi del Regolamento (CE) N. 834/07, senza necessità di richiedere una specifica certificazione NOP e ricontrattare l’intera catena di fornitura. L’accordo si applica solo alle produzioni biologiche ottenute nei paesi appartenenti all’Unione Europea e non include i prodotti di origine animale trattati con antibiotici e tutti i prodotti acquatici (es. pesci, crostacei, molluschi).

59 Così come espressamente indicato nel Considerando n. 39 del Regolamento (CE) n. 834/07.

rizzati verso la semplificazione della norma, la riduzione dei costi amministrativi, l'efficientamento del sistema dei controlli, la riduzione delle deroghe, tutti aspetti che hanno inciso negativamente sulla crescita del settore e sulla fiducia del consumatore ma solo parzialmente accolti nella versione di regolamento approvato (Frascarelli, 2018; Mauro, 2018).

Rispetto alla prima proposta ufficiale della Commissione del marzo 2014, la versione approvata ha una portata innovativa ridimensionata; in fase di negoziazione si è scelto infatti di non introdurre alcuni aspetti, ritenuti eccessivamente restrittivi, che avrebbero potuto determinare una contrazione del settore, pertanto continueranno, ad esempio, ad essere ammesse le aziende miste, la ristorazione collettiva continuerà a essere disciplinata con norme nazionali e la vendita al dettaglio continuerà a essere esclusa dall'attività di controllo.

Intanto, per consentire l'allineamento delle pertinenti normative dell'Unione europea con le disposizioni del prossimo regolamento sull'agricoltura biologica in materia di alimenti destinati all'infanzia, con l'adozione regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1584 di modifica del reg. (CE) n. 889/2008, sono state anticipate alcune disposizioni; più precisamente è stato consentito l'uso di sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi o micronutrienti nelle formule biologiche per lattanti e di proseguimento, nonché negli alimenti biologici a base di cereali e per la prima infanzia. Con lo stesso regolamento n. 1584 è stata proroga al 2020 la deroga per l'utilizzo di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici nonché l'uso di mangimi proteici non biologici. Infine, sono stati modificati gli allegati I, II e VIII bis del reg. (CE) n. 889/2008 in relazione alle richieste di inserimento presentate dagli Stati membri di nuove sostanze autorizzare nell'ambito del metodo biologico<sup>60</sup>.

---

60 Sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica e pertanto introdotti nei relativi allegati del reg. (CE) n. 889/2008:

- le sostanze «fanghi industriali provenienti da zuccherifici» derivanti da canna da zucchero e xilitolo» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica (Allegato I);
- l'«estratto d'aglio», l'«estratto di corteccia di salice» e l'«idrogenocarbonato di sodio» (Allegato II);
- in conformità all'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 settore vitivinicolo, le sostanze «proteine di patate», «estratti proteici di lieviti» e «chitosano derivato da *Aspergillus niger*» per la chiarificazione, «lieviti inattivati, autolisati di lieviti e scorze di lieviti» per l'aggiunta, «mannoproteine di lieviti» e «chitosano derivato da *Aspergillus niger*» (Allegato VIII bis).

## **Appendice II - Norme comunitarie e nazionali per la produzione biologica**

### **Norme comunitarie per la produzione biologica**

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Regolamento (CE) n. 834/07 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (CE) n. 889/08 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento (CE) n. 967/08 del Consiglio del 29 settembre 2008 recante modifica del reg. (CE) n. 834/07 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Regolamento (CE) n. 1235/08 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Regolamento (CE) n. 1254/08 della Commissione del 15 dicembre 2008 che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento (CE) n. 537/09 della Commissione del 19 giugno 2009 recante modifica del reg. (CE) n. 1235/08, con riguardo all'elenco dei Paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno della Comunità;

Regolamento (CE) n. 710/09 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica

il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Regolamento (UE) n. 271/10 della Commissione del 24 marzo 2010 recante modifica del reg. (CE) n. 889/08, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'UE.

Regolamento (UE) n. 471/10 della Commissione del 31 maggio 2010 recante modifica del reg. (CE) n. 1235/08, con riguardo all'elenco dei Paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno dell'Unione europea;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 344/11 della Commissione dell'8 aprile 2011, che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/11 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 riguardo alle informazioni concernenti gli operatori soggetti al sistema di controllo e la pubblicazione su Internet dal 1° gennaio 2013;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 590/11 della Commissione del 20 giugno 2011 che modifica il reg. (CE) n. 1235/08 con riguardo all'elenco dei Paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno dell'Unione europea;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1084/11 della Commissione del 27 ottobre 2011 che modifica e rettifica il reg. (CE) n. 1235/08, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi (sono state riviste alcune disposizioni riguardo al Canada);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/11 della Commissione del 6 dicembre 2011 che modifica il reg. (CE) n. 1235/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/12 della Commissione del 14 febbraio 2012 che modifica il reg. (CE) n. 889/08, riguardo al documento giustificativo rilasciato dagli organismi di controllo relativo allo stato di certificazione di ogni azienda, e il reg. (CE) n. 1235/08 riguardo al regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d'America;

Regolamento (UE) n. 203/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012 che modi-



fica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/12 della Commissione, del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il reg. (CE) n. 889/08 con riguardo, in particolare, alla produzione di mangimi biologici;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 508/12 della Commissione del 20 giugno 2012 che modifica il reg. (CE) n. 1235/08 riguardo al regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2012 della Commissione del 16 agosto 2012 che rettifica il reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione del 20 giugno 2013 che modifica il reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e recante deroga al reg. (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2013 della Commissione del 18 giugno 2013 che rettifica del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) N. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento di esecuzione (UE) N. 836/2014 della Commissione del 31 luglio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/459 della Commissione del 18 marzo 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione del 9 giugno 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, di proroga del riconoscimento al 30 giugno 2018 di alcuni organismi di controllo e del conseguente aggiornamento dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione del 2 agosto 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione del 14 ottobre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione del 15 dicembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione del 17 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/872 della Commissione del 22 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione del 3 luglio 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione dell'8 dicembre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 della Commissione del 14 dicembre 2017 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/446 della Commissione del 19 marzo 2019 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione del 10 gennaio 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

## **Norme nazionali per la produzione biologica**

DM n. 5658 del 25 gennaio 2019 - Proroga del termine stabilito dall'art. 2 del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 recante "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni";

Decreto 21 dicembre 2018- Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Decreto MiPAAFT 29 novembre 2018, n. 11703 - Recante il riparto del Fondo per le

mense scolastiche biologiche per l'anno 2018 di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Decreto 5 ottobre 2018 - Aggiornamento degli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 - Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

Decreto Mipaaf 8 maggio 2018 - Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Decreto Mipaaf 6 febbraio 2018, n. 8283– Decreto Ministeriale in materia di disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378;

Decreto interministeriale 18 dicembre 2017 - Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche;

Decreto 24 febbraio 2017 - Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico;

Decreto ministeriale 25 settembre 2014, n. 18096 - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari Prot. 18096 del 26 settembre 2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962;

Decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962 -Disposizioni per l'adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi

del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013;

Decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 18180 - Istituzione gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica;

Decreto ministeriale 17 maggio 2013, n. 5424 - Modalità di funzionamento della tipologia di soggetti, progetti e spese di ricerca ammissibili del “Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità”;

Decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 - Istituzione Commissione tecnica per l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali, di cui all’allegato 1 del d.m. del 27 novembre 2009, 18354;

Decreto ministeriale 9 aprile 2013, n. 631 - Istituzione Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica con funzioni consultive;

Decreto ministeriale 28 marzo 2013, n. 5337 - Proroga al 10 maggio 2013 del termine previsto all’art. 2 del d.m. del 27 dicembre 2012 n. 6561 per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico;

Decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 6561 - Proroga al 31 marzo 2013 del termine previsto all’art. 2 del d.m. del 27 dicembre 2012 n. 6561 per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico;

Decreto ministeriale 17 settembre 2012, n. 24019 - Autorizzazione di “Valoritalia srl” ad esercitare l’attività di controllo sulle produzioni vegetali biologiche sia fresche che trasformate, compreso il settore vitivinicolo;

Decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18378 - Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi;

Decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321 - Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i.;

Decreto ministeriale 31 luglio 2012 - Disposizioni transitorie al d.m. dell’1 febbraio 2012, n. 2049 contenente disposizioni per l’attuazione del reg. (UE) n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, ai sensi dell’art. 28 del reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i.

Decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309 - Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.

---

## **PARTE II Approfondimenti**

---





---

# Il contributo degli stakeholders

---

Il progetto Risobiosystems ha sperimentato nel corso della sua implementazione l'approccio partecipativo per lo sviluppo delle conoscenze sulla risicoltura biologica al fine di favorire la co-creazione della conoscenza e dell'innovazione e la coesione sociale (Orlando, 2020). In questo percorso di ricerca, anche l'attività volta ad approfondire i temi legati alla certificazione del riso biologico ha privilegiato un approccio di tipo partecipativo che ha coinvolto gli esperti del settore (stakeholders) in una serie di momenti che hanno rafforzato lo scambio di conoscenze così come previsto dall'approccio multiattore (RRN, 2017).

Più in dettaglio l'attività coinvolgimento degli stakeholders è stata preceduta da una prima fase di analisi desk (cioè analisi di informazioni già disponibili) dell'attuale normativa sul sistema di certificazione e controllo. I momenti che hanno permesso di coinvolgere i soggetti privilegiati sono stati realizzati mediante focus group (FG) (Corrao, 2000; Zammuner, 2003 e Albanesi, 2005) e interviste semi strutturate (ISS) (Guala, 2003 e Bichi, 2007).

Semplificando molto, si può definire il focus group come un metodo di ricerca che si basa su una discussione di un gruppo ridotto di persone (8-10 massimo) cui viene dato un argomento sul quale concentrare le proprie riflessioni. La discussione viene condotta da uno o più moderatori e ha lo scopo di raccogliere informazioni utili all'obiettivo della ricerca in corso.

Le interviste semi strutturate prevedono una traccia che include gli argomenti che necessariamente devono essere affrontati nel corso dell'intervista stessa, ma consentono dei gradi di libertà sulla base delle risposte dell'intervistato che possono quindi portare ad approfondire tematiche inizialmente non previste che nascono spontaneamente nel corso del dialogo e che vengono ritenute utili ai fini conoscitivi.

Il FG<sup>61</sup> ha consentito di approfondire il punto di vista di alcuni operatori e degli organismi di controllo responsabili della certificazione del riso biologico.

Le interviste hanno interessato sia i responsabili degli enti coinvolti nella certificazione e vigilanza ed hanno permesso di delineare il sistema della certificazione e della

---

61 Si è stato svolto il 15 febbraio 2018 presso il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali di Vercelli.



vigilanza degli operatori di riso biologico e raccogliere criticità e possibili indicazioni da attuare al fine di migliorare il sistema in essere, sia alcuni produttori risicoli per analizzare le attuali tecniche di produzione biologica del riso. Nella tabella 1 sono elencati i soggetti intervistati e l'item dell'intervista.

**Tabella 1 - Soggetti intervistati per categoria**

Categoria	Soggetto	Oggetto
Vigilanza regionale	Regione Piemonte -Direzione Agricoltura	La produzione regionale di riso biologico e il sistema di vigilanza
Vigilanza regionale	Regione Piemonte -Direzione Agricoltura	La nuova legge regionale in materia agricola e il sistema di vigilanza; i controlli straordinari in ambito di certificazione biologica del riso
Vigilanza regionale	Regione Lombardia – Direzione Agricoltura	Il sistema di vigilanza della certificazione biologica del riso in Regione
Certificazione e Vigilanza nazionale	ICQRF: Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	Il sistema di vigilanza della certificazione biologica del riso
Vigilanza regionale	Carabinieri per la tutela agroalimentare	Attività dell'unità nell'ambito della vigilanza sulla certificazione biologica del riso nel Nord Ovest Italia
Certificazione	ASS.O.CERT.BIO	Il punto di vista delle ODC
	FEDERBIO	Il punto di vista dell'associazione

Fonte: nostre elaborazioni

Inoltre, anche nell'ambito delle differenti attività perseguite dagli altri partner di progetto sono state raccolte ulteriori informazioni per rafforzare e implementare la base conoscitiva a disposizione.

## 5.1 La sintesi narrativa

Da una prima lettura dei risultati del tavolo emerge che, secondo i partecipanti, le maggiori criticità sul controllo delle produzioni di qualità della filiera risicola sono riconducibili alla fase produttiva e solo secondariamente a quelle successive. In particolare, gli interventi si sono soffermati principalmente sugli aspetti relativi alla scelta varietale e alle tecniche agronomiche utili a contrastare le infestanti e i patogeni, tipici della coltivazione risicola. Per quanto riguarda specificatamente l'attività degli OdC è stata evidenziata l'importanza di un'attenta analisi agronomica e floristica a supporto delle verifiche svolte in campo.

Di seguito si rappresentano sinteticamente i principali aspetti di criticità indicati dai partecipanti al focus group.

**Rotazioni** – Sebbene si sia concordi nel riconoscere la valenza del ciclo di rotazione delle colture per migliorare la fertilità dei terreni e per contrastare la persistenza di specifiche malerbe, si ritiene che i criteri di rotazione in ordine alla varietà e alla tempistica, fissati indistintamente per tutte le aziende, pur determinando sicuri vantaggi produttivi per la coltura del riso, possano comprometterne la sostenibilità economica. Tale criticità si rileva in presenza di terreni con caratteristiche non idonee ad alcune tipologie di colture, per cui si avrebbe un aumento dei costi a fronte di scarsi benefici sulle produzioni, ritardando, inoltre, la possibilità di adottare soluzioni agronomiche per contrastare le malerbe. In fase di sperimentazione si è riscontrata l'utilità del trapianto dei tappetini di piantine ai fini di un'efficace lotta alle infestanti. Rotazioni e sovesci sono comunque in grado di garantire i fabbisogni nutritivi della coltivazione del riso. L'Ente Nazionale Risi ha effettuato delle prove di concimazione con la pollina e la cornunghia, che non sembrano dare vantaggi produttivi significativi rispetto alla fertilità accumulata nel suolo, mentre ha rilevato un aumento produttivo del riso quando è in successione con le colture in asciutta, in particolare con le leguminose, come la soia. L'Ente Nazionale Risi ha già fornito alle Regioni indicazioni per una corretta impostazione delle rotazioni.

**Sperimentazione di tecniche colturali per il contrasto alle malerbe e alle fitopatie** – Nella coltivazione biologica del riso, il principale problema è il controllo delle infestanti. In generale, per quanto riguarda la produzione non si rilevano particolari criticità, giacché si ottengono rese soddisfacenti attraverso concimazioni organiche, sovesci e rotazioni colturali. Altre tecniche sono state solo citate: file binate, lavorazioni con macchine combinate, falsa semina ripetuta, semina istantanea. In biologico è autorizzato l'uso dell'olio di senape, che in quanto prodotto omeopatico ha la stessa molecola che deriva dai prodotti chimici, ma è del tutto naturale.

**Culture intercalari da sovescio** - L'utilizzo del sovescio risulta essenziale per il miglioramento della fertilità del terreno e per la nutrizione azotata del riso. La scelta della specie deve sicuramente considerare le leguminose, eventualmente anche in consociazione con graminacee e/o crucifere.

Il sovescio di colture intercalari, principalmente di vecchia vellutata o villosa, è in grado di aumentare la produttività del riso, apportando nutrienti con disponibilità lenta e continua durante tutto il ciclo colturale ed incrementando lo sviluppo dell'apparato radicale.

***Colture intercalari con funzione allelopatica*** - Nel caso delle produzioni biologiche il contrasto alle infestanti deve necessariamente essere affidato a sistemi non chimici. Le *cover crops* rappresentano una soluzione naturale in quanto presentano delle allopatie che inibiscono lo sviluppo delle infestanti. Rispetto alle altre possibili soluzioni le *cover crops* consentono di ottenere risultati a bassi costi anche perché non richiedono l'impiego di macchinari specifici.

***Strigliature*** - Le strigliature, sebbene consentano di ottenere ottime produzioni, risultano meno efficaci nel contrasto al Giavone. La strigliatura interviene successivamente alla semina interrata. È difficile contrastare il Giavone con la semina anticipata del riso di 20 gg, in quanto tale infestante ha uno sviluppo molto rigoglioso e un'efficienza energetica notevole. La semina anticipata è una tecnica che si addice maggiormente a terreni sciolti, sabbiosi e molto meno a terreni di medio impasto o con proprietà tessiturali che non consentono lo sgrondamento dell'acqua. Si adatta, quindi, alle aziende che dispongono di poca acqua.

***Trapianto*** - Si tratta di una tecnica già utilizzata manualmente fin dagli anni '60. Oggi viene riproposta in una versione meccanizzata con l'ausilio di macchine che lavorano in acqua con delle frese che formano fango utile all'inibizione dello sviluppo delle erbe infestanti. Sulla superficie fangosa viene posato il "tappetino di riso" che essendo in accostamento riesce a prevalere sullo sviluppo di eventuali infestanti. Si tratta quindi di sperimentare se questa tecnica, che favorisce lo sviluppo della pianta del riso, sia adatta a tutte le condizioni di terreno e di disponibilità di acqua, e quindi se le rese risultano costanti al mutare dei fattori aziendali. Inoltre, si riscontrano delle difficoltà relativamente alle macchine utilizzate per la sarchiatura che dovrebbe gestire le erbe infestanti. I mezzi inoltre sono molto costosi e lavorano solo in asciutto. L'attività di sperimentazione si realizza prevalentemente su iniziative private, ovvero degli stessi produttori che se ne fanno carico testando in azienda le possibili soluzioni. La sperimentazione, in effetti, dovrebbe essere affidata e seguita da enti di ricerca considerati i costi elevati e i tempi lunghi che ad ogni modo dovrebbero riguardare contesti territoriali diversificati.

***Teli pacciamanti*** - È in corso di sperimentazione anche l'azione di prevenzione e contrasto alla crescita delle erbe infestanti attraverso l'impiego di teli pacciamanti che contengono sostanze fossili non compatibili con le produzioni biologiche. Rispetto a questa tecnica sono state superate alcune difficoltà relative alla resistenza dei teli (che dovrebbe attestarsi su 90/100 gg) mentre si stanno trattando altri elementi di criticità di tipo tecnologico. Le principali problematiche dei teli pacciamanti sono la distanza

improduttiva tra i teli che determina una ridotta densità di semina e, soprattutto, il contenimento delle infestanti tra gli stessi e nei fori. Questo comporta una ridotta produttività a scapito di un elevato costo di produzione.

**Miglioramento genetico e selezione varietale** – Partendo dal presupposto che lo sforzo maggiore per i produttori di riso biologico consiste nel contrastare le erbe infestanti e le patologie specifiche, quali il Giavone e il Brusone, si ritiene di fondamentale importanza poter prevenire questi fattori di criticità attraverso la selezione di varietà con tratti genetici che le rendono particolarmente adatte per la tecnica di coltivazione biologica. La maggiore produzione si concentra su varietà che crescono con livelli di acqua bassa. In passato invece venivano impiegate delle varietà di riso che tolleravano livelli di acqua molto alti che consentivano un maggior controllo delle erbe infestanti. La scelta di trapiantare su un terreno nudo piantine con due o tre foglie con tempi di accestimento molto rapidi consentiva al riso di avere un vantaggio sulle malerbe. La strategia di selezione delle varietà, già adottata con successo in altri contesti produttivi, risulta di particolare importanza e riporta al recupero di varietà antiche, già presenti nei territori di riferimento, di cui però si sta perdendo il patrimonio culturale e colturale a favore di altre che assicurano maggiori rese, ma probabilmente solo se adeguatamente trattate con diserbanti. Sebbene la ricerca sia oggi in grado di dare delle risposte circa le varietà più resistenti ai patogeni, non sono stati invece diffusi dati e informazioni specifiche in merito alle varietà con maggiore vigore e precocità, profondità radicale, capacità di resistenza alle infestanti, da ricercare prevalentemente tra quelle antiche. Tali caratteristiche inoltre non sono riconducibili esclusivamente alla varietà del seme ma anche alla sua qualità. L'attività di ricerca genetica funzionale a un programma di ricerca varietale richiede tempi lunghi e un'attività specialistica sulla quale sarebbe strategico investire. Recentemente è stato istituito un registro delle varietà da conservazione nel quale sono registrate cinque varietà dotate di maggiore competizione contro le infestanti, ma di queste solo una, la Vercelli, è resistente al Brusone. Viene sollevato il problema che il Brusone si adatta velocemente e si differenzia, per cui, sebbene oggi si conoscano della varietà di riso resistenti, sarebbe importante individuare nuovi ceppi del patogeno.

**Analisi floristica** - Si suggerisce di associare a una valutazione delle condizioni del campo, ovvero all'osservazione visiva, un'indagine floristica affinché il certificatore possa dare carattere di oggettività a un esame per lo più soggettivo, cioè basato sulla propria esperienza. Infatti, l'analisi floristica può dare conferma e avvalorare l'intuizione avuta circa una data condizione della risaia che non necessariamente corrisponde a quan-

to dichiarato nel registro di campagna o colturale. Si tratta in sostanza di fare ricorso a personale dell'Organismo di Controllo maggiormente qualificato e con una buona esperienza nelle colture risicole, le cui deduzioni derivanti dall'esame visivo possano essere oggettivate dai risultati dell'analisi floristica. Inoltre, l'esame floristico potrebbe fornire elementi utili per capire se l'eventuale presenza di molecole critiche per le colture biologiche riscontrate nell'acqua della risaia possa essere riconducibile a un fattore di inquinamento accidentale o a un vero e proprio trattamento chimico a cui sono state sottoposte le colture. Di fatto, i produttori biologici, che aderiscono a disciplinari produttivi nell'ambito di accordi commerciali, vengono sottoposti a perizie agronomiche in azienda, che consentono di avere un riscontro circa la corrispondenza tra la tecnica utilizzata e l'evidenza in campo. Riguardo alla validità/opportunità di fare ricorso ad analisi agronomiche, floristiche e/o altre, per valutare il rispetto del disciplinare biologico, già in fase di presemina e semina, i rappresentanti degli organismi di controllo sollevano dei dubbi, ritenendo che la maggiore valenza nella decisione di certificazione dipenda dagli esiti dei controlli (fisici e di laboratorio) sul prodotto finale. Si presume dunque che analisi di tipo intermedio, soprattutto se di laboratorio, possano rappresentare solo un inutile aggravio di costi, stando alla prescrizione normativa oggi in uso.

**Stoccaggio e conservazione** – Tutti i partecipanti sono concordi nel ritenere che le attuali soluzioni disponibili per lo stoccaggio e la conservazione, con CO<sub>2</sub> o a basse temperature, non comportino fattori di criticità anche perché, a meno del caso delle piccole aziende, hanno costi relativamente contenuti.

**Aziende miste** – La presenza in azienda di colture in convenzionale o coltivate con metodo di produzione integrata può rappresentare, sicuramente, un fattore di maggiore complessità nella funzione di controllo svolta dal OdC, soprattutto se questa riguarda la stessa tipologia di coltivazione. In alcuni casi le aziende, in virtù di contratti commerciali, scelgono di sottoporsi a disciplinari di produzione molto rigorosi che prevedono una minuziosa tracciabilità del prodotto in grado di risalire anche all'apprezzamento del terreno di coltivazione. In linea generale, però, ciò non avviene, per cui resta critica la possibilità di risalire con certezza al metodo di produzione utilizzato. Da questo punto di vista, i produttori hanno sollevato la difficoltà per le aziende di medie e grandi dimensioni di convertire l'intera produzione nella sola coltivazione del riso per due ordini di motivi. Il primo legato al fatto che la produzione del riso è riconducibile ad alcuni specifici mesi dell'anno, per cui si rende necessaria una diversificazione delle attività aziendali verso altre colture e altri redditi che possano contribuire a coprire i costi della manodopera e degli altri mezzi tecnici fissi. Il secondo è legato al fatto che

l'azienda che non ha esperienza di coltivazioni biologiche dovrebbe farsi carico di un rischio eccessivo che invece si ritiene debba essere in qualche modo arginato dalla presenza, almeno per i primi anni, di altre colture che possano ammortizzare eventuali perdite di produzione e quindi di reddito. Tenuto conto che si tratta di un'esperienza legata alla mancata esperienza e specifica conoscenza dell'adozione del metodo biologico nel contesto aziendale, questa potrebbe essere superata nel giro di qualche anno. Per attenuare la disparità di metodo colturale utilizzato nell'ambito della stessa azienda, tra il biologico e il convenzionale, si potrebbe chiedere, già dalla conversione in bio, il ricorso a produzione ecosostenibili per tutte le altre colture.

## 5.2 L'analisi testuale

In questa sezione vengono riportati i risultati principali di un'analisi automatica dei testi sulle trascrizioni delle interviste avvenute nel focus group. Obiettivo di questa analisi consiste nel supportare quantitativamente la precedente analisi del contenuto del focus. Le analisi testuali sono state condotte attraverso l'utilizzo del software IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires; Ratinaud, 2014).

Nella tabella 2 vengono riportate delle statistiche di tipo lessicale, o lessicometriche, necessarie per valutare la qualità del testo analizzato, o corpus, in termini di ricchezza del vocabolario delle parole utilizzate e della loro frequenza nel testo. Un'analisi quantitativa di un testo ha infatti validità statistica se è composto sia da un numero sostanziale di parole (i.e., forme grafiche,  $V$ ) che da un numero sostanziale di occorrenze, ossia da un elevato numero di volte per le quali le parole di quel testo si ripetono (i.e., occorrenze,  $N$ ).

Dalla tabella 2 si evince che l'intero testo del focus ha un rapporto  $V/N$  sotto il 20%, questo garantisce una sufficiente estensione dei termini per una valida analisi statistica (i.e., valori superiori al 20% indicano che il vocabolario è troppo ampio rispetto al numero di occorrenze e quindi il testo non è sufficientemente esteso per una analisi statistica quantitativa; Bolasco, 1999; p. 103). Le altre statistiche<sup>62</sup> come la frequenza media, la  $G$  ed il coefficiente  $\alpha$ , rappresentano altre misure della ricchezza lessicale e confermano la validità del testo per condurre una analisi statistica.

---

<sup>62</sup> Frequenza media  $>5$ , indicatore di soddisfacente ricchezza del lessico (Tuzzi, 2003);  $G = V/\sqrt{N}$ , valori oltre 22 sono indicatori di ampia ricchezza lessicale (Giuliano e La Rocca, 2008);  $\alpha = \log N/\log V$ , valori oltre 1.3 sono indicatori di bassa ricchezza del lessico (Tuzzi, 2003).

**Tabella 2 - Statistiche descrittive lessicometriche**

Statistiche	Focus Riso
Numero di testi (intervistati)	7
Numero di occorrenze (N)	13174
Numero di forme grafiche (V)	1937
Type/token ratio = (V/N) * 100	14.7%
Frequenza media = N/V	6.80
G di Guiraud	16.87
Coefficiente $\alpha$	1.25
Numero di hapax	934
Hapax % sulle occorrenze (N)	7.1%
sulle forme (V)	48.2%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati CREA - PB

La percentuale di hapax, ossia di parole che occorrono una volta sola, rispetto alle forme grafiche (i.e., le parole che si ripetono) non supera la raccomandata soglia del 50% (Tuzzi, 2003) e, quindi, possiamo, anche qui, procedere statisticamente.

Nella figura 1 viene rappresentato il word cloud che mostra le parole più menzionate all'interno dell'intero testo delle interviste del focus. Questo grafico lessicale descrittivo ci permette di visualizzare il testo nella sua interezza fornendo delle prime informazioni di coerenza e di conferma. Ovviamente le parole riso, biologico e azienda risultano tra le più menzionate seguite dalle parole tecnica, varietà, organismo, controllo, rotazione, filiera, produzione, infestare, lavorare, terreno, ispettore, etc. Queste ultime confermano già quanto è rilevato qualitativamente così come descritto precedentemente.


Successivamente è stata condotta un'analisi testuale più approfondita di tipo cluster per individuare gruppi omogenei di tematiche all'interno del contesto generale del focus. In altre parole, vengono individuati punti di vista simili, o dissimili, sulla tematica del riso biologico da parte degli attori coinvolti nella intervista. Questa analisi permette, quindi, anche di comprendere se i singoli attori coinvolti nel focus hanno avuto la stessa visione sull'argomento (i.e., ossia appartengono allo stesso cluster o a cluster vicini) oppure no (i.e., appartenenza a cluster diversi o a cluster lontani). La soluzione di clustering ottenuta attraverso il metodo di Reinert (i.e., Iramuteq output with Reinert's method Descending Hierarchical Classification – DHC) ha dato luogo a 6 gruppi omogenei di argomenti (Figura 2 e Figura 3) con l'81% dei segmenti correttamente classificati.








Figura 3 - Dendrogramma dei sei cluster



Fonte: Nostre elaborazioni su dati CREA - PB

Figura 4 - Grafo delle similarità



Fonte: Nostre elaborazioni su dati CREA - PB

## Bibliografia e sitografia

- Albanesi (2005), *I focus group*; Carocci: Roma;
- Bichi, R. (2007), *La conduzione delle interviste nella ricerca sociale*; Carocci.; Roma
- Bolasco, S. (1999). *Analisi Multidimensionale dei dati. Metodi, strategie e criteri di interpretazione*. Roma, Carocci.
- Corrao, S. (2005) *Il focus group*; Franco Ang.; Milano,
- Giuliano, L. & La Rocca, G. (2008). *L'analisi automatica e semi-automatica dei dati testuali. Software e istruzioni per l'uso*. Milano, LED
- Guala, C. (2003) *Interviste e questionari nella ricerca sociale applicata*; ISBN 9788849807783.
- Orlando, F., Alali, S., Vaglia, V., Pagliarino, E., Bacenetti, J., & Bocchi, S. (2020). Participatory approach for developing knowledge on organic rice farming: Management strategies and productive performance. *Agricultural Systems*, 178, 102739.
- Ratinaud, P. (2014). IRAMUTEQ: Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires [Computer software]. Retrieved from: <http://www.iramuteq.org>.
- RRN (2017), PSR 2014-2020 Approcci multi-attore: un dispositivo chiave per accelerare l'innovazione. TAVOLA ROTONDA 23° European Seminar on Extension and Education – “Transformative learning: new directions in agricultural extension and education” Mediterranean Agronomic Institute, Chania, Creta (GR) - 7 luglio 2017
- Tuzzi, A. (2003). *L'analisi del contenuto. Introduzione ai metodi e alle tecniche di ricerca*. Roma, Carocci.
- Zammuner, V. (2003) *I focus group*; Società editrice il Mulino, Ed.; Bologna





---

# L'analisi presso le aziende agricole

---

L'agricoltura biologica presenta notevoli implicazioni di carattere ambientale, sociale, etico ed economico. Da quest'ultimo punto di vista sono ancora ampiamente discusse tematiche quali la produttività e la redditività delle aziende, i costi di produzione e i prezzi di mercato dei prodotti.

Se guardiamo alla produttività, diversi studi internazionali hanno evidenziato che generalmente le aziende convenzionali hanno produzioni decisamente maggiori rispetto a quelle biologiche (Seufert et. al, 2010; de Ponti et al. 2012; O' Hara et al., 2012), ma esistono anche studi che ne hanno ridimensionato la differenza (Lauren et al., 2014; RRN, 2012). Inoltre, sono stati fatti alcuni tentativi volti a stimare il valore economico delle esternalità prodotte dall'agricoltura biologica, che ne farebbero evidentemente incrementare la produttività media (Boatto et al., 2004). Va tenuto conto che, generalmente, i prodotti biologici hanno un prezzo molto più elevato di quelli derivanti dall'agricoltura convenzionale e in particolare in Italia questo fenomeno per alcuni prodotti è diventato un tema di attualità. Parallelamente anche i costi produttivi del biologico rappresentano argomento molto dibattuto: alcuni ritengono che il biologico abbia una struttura dei costi più snella rispetto a quella delle aziende convenzionali (O' Hara, 2012) altri sostengono il contrario (Menghi, 2002) e pertanto questo si riflette sulla stima dei margini di profitto per le aziende biologiche.

Il riso biologico, come si è già riportato nei capitoli precedenti, è soggetto a una forbice di prezzi favorevole rispetto al convenzionale, ma di fatto risente di una vera e propria mancanza di filiera che permetta al prodotto di essere trasformato e commercializzato come tale. A ciò si aggiunge la mancanza di una tecnica agronomica con un protocollo unico e ben definito.

Al fine di valutare le possibili potenzialità economiche di questa tipologia di aziende si sono indagate le performance economiche di un gruppo di aziende risicole localizzate nelle zone del Casalese, in Baraggia Vercellese, nel Novarese ed in Lomellina che applicano il metodo di coltivazione biologico e sono certificate biologiche, oppure risultano in conversione all'agricoltura biologica nell'anno 2017.

Si tratta di aziende che seguono diverse tecniche agronomiche nella coltivazione del riso biologico, ovvero applicano le seguenti agrotecniche volte al contenimento delle infestanti:

- **Pacciamatura verde** che prevede l'utilizzo della biomassa derivante da *cover crop*

come materiale pacciamante. Questa tecnica presume che si semini il riso in un erbaio autunno vernino, seminato il precedente autunno; quindi l'erbaio viene abbattuto (trinciando o rullando) e la caldaia viene allagata. La sommersione dura 5-6 giorni e durante questo periodo il riso germina e l'erba muore. Viene quindi effettuata un'asciutta fino a quando il riso riesce ad emergere tra la paglia.


- **Falsa semina in acqua** (tecnica della “torbida”): la falsa semina è attuata con mezzi meccanici su risaia allagata. Questa agrotecnica prevede che venga preparato il letto di semina attraverso una o due erpicature superficiali (a 10 cm), quindi la risaia è allagata e il terreno è lavorato utilizzando un'apposita macchina (fresa, rotolama, assone slottatore, erpice vasino) con l'obiettivo di dividere le particelle di terreno. Il movimento di terreno permette la fuoriuscita dei semi delle malerbe che galleggiano sono allontanate dal movimento dell'acqua. Il movimento del terreno crea inoltre uno strato di fango anaerobico, che non permette ai semi degli strati profondi di germogliare.
- **Falsa semina interrata**: questa agrotecnica consiste nella sommersione del terreno senza che venga effettuata la semina del riso, ciò serve a “ingannare” i semi di riso crodo (infestante della risaia), che iniziano così a germogliare. Si asciuga, quindi, la risaia e si eliminano gli infestanti con intervento meccanico (strigliatore). Ai primi di maggio si effettua la semina del riso.

L'attività di ricerca è stata condotta utilizzando le metodologie di ricerca quanti-qualitative (Statera, 1997): ricerca on desk per il reperimento di dati statistici e confronto con soggetti scientifici partner del progetto nonché incontri sul campo presso le aziende.

Nella ricerca sono state coinvolte quattordici aziende, alle quali è stato sottoposto un questionario volto a raccogliere le informazioni relativamente alla struttura aziendale, alla coltivazione (colture, calendario delle operazioni, varietà utilizzate, meccanizzazione adottata e fattori produttivi utilizzati, controllo delle infestanti, gestione dell'avvicendamento), nonché all'utilizzo di manodopera, ai costi di certificazione biologica e ai costi relativi alle assicurazioni (Unito, 2020). Queste informazioni sono state integrate con dati di altra fonte: banca dati RICA, Banca dati Mercato Fondiario, Banca dati beneficiari AGEA, INPS, Contratto collettivo del lavoro, compagnie assicurative. I dati raccolti a mezzo questionario integrati con quelli delle fonti aggiuntive hanno permesso sia di fare una prima valutazione della sostenibilità economica aziendale sia di stimare i costi di produzione (Figura 1).



Figure 1 - Schema di raccolta dati



## 6.1 Sostenibilità economica aziendale: la metodologia

L'analisi della redditività aziendale è stata effettuata utilizzando la procedura CREA – PB (già INEA) del Bilancio Semplificato<sup>63</sup> secondo la metodologia contabile derivata dallo standard RICA<sup>64</sup> Italia. Si tratta di uno strumento utile alla valutazione del livello di competitività delle aziende agricole che, attraverso l'analisi dei propri risultati gestionali, può ricostruire la situazione economica secondo uno schema contabile rigoroso.

Data l'esiguità del campione e l'eterogeneità del medesimo, non è stato possibile creare un gruppo di riferimento, pertanto i risultati sono da intendersi per casi studio. Il *case study* è un approccio ampiamente impiegato per gli studi in economia

63 <https://bilanciosemplificatorica.crea.gov.it/>

64 La Rete di Informazione Contabile Agricola (R.I.C.A.) è una indagine campionaria annuale istituita dalla Commissione Economica Europea nel 1965, con il Regolamento CEE 79/56 e aggiornata con il Reg. CE 1217/2009. Essa viene svolta, da oltre mezzo secolo, con un'impostazione analoga in tutti i Paesi Membri dell'Unione Europea (FADN) e rappresenta l'unica fonte armonizzata di dati microeconomici sul funzionamento economico e le dinamiche economico-strutturali delle aziende operanti nel settore agricolo.



agraria e sociologia rurale (Ventura, Milone, 2004; Van der Ploeg, 2008; Giarè, Caggiano, Vignali, 2009); tale metodologia rappresenta uno strumento particolarmente utile nell'analisi di fenomeni in atto (Creswell, Maietta, 2002; Laws et al., 2003; Yin, 2002). La mancanza di robustezza statistica viene compensata dal dettaglio delle informazioni raccolte, che permettono di approfondire i processi decisionali e i fattori che contribuiscono al successo, o insuccesso, della produzione, permettendo di replicare/adattare i risultati ad altri contesti produttivi.

Il contributo conoscitivo sui risultati della gestione economica delle aziende è basato sull'analisi del bilancio aziendale riclassificato e, più in dettaglio, si fa riferimento all'esame delle diverse voci presenti nel prospetto contabile del conto economico; inoltre, si utilizzano specifiche informazioni ottenute attraverso l'elaborazione di indici economici, costruiti rapportando i parametri indicativi dei risultati aziendali con i principali dati strutturali ed economici.

Lo schema di conto economico riclassificato riporta i seguenti indicatori:

- i **ricavi totali aziendali** (RTA), che comprendono la produzione lorda vendibile (PLV) ovvero la somma dei ricavi da vendite e prodotti agricoli, dei contributi primo pilastro, delle variazioni / rimanenze e dell'utile lordo di stalla e i ricavi derivanti da attività caratteristica (es. agriturismo);
- il **valore aggiunto** (VA) che decurta ai RTA i costi correnti (spese per coltivazioni, allevamenti, meccanizzazione, trasformazione, spese generali e quelle collegate all'attività connessa);
- il **prodotto netto** (PN) che tiene conto degli ammortamenti e degli accantonamenti;
- il **reddito operativo** (RO) che viene calcolato come differenza tra prodotto netto e stipendi, salari, oneri, e rappresenta il reddito derivante dalla sola gestione caratteristica al lordo dei trasferimenti pubblici;
- il **reddito netto** (RN), che è calcolato come differenza tra il RO e gli oneri finanziari e straordinari (in diminuzione), e gli aiuti pubblici in conto capitale e quelli in conto esercizio del secondo Pilastro della PAC ma al lordo dei costi impliciti (remunerazioni dei fattori produttivi apportati dall'imprenditore).

A questa analisi si aggiunge quella della produttività e della redditività tra aziende tramite l'utilizzo di alcuni indicatori di produttività e di redditività.

La produttività, vale a dire il rapporto tra la quantità di output e quella degli input utilizzati nel processo produttivo, permette di valutare l'efficienza di un'azienda in termini di massimizzazione degli output e minimizzazione degli input. In particolare, sono stati utilizzati due indici:

- **produttività della terra**, ottenuto dal rapporto tra la produzione lorda vendibile (PLV) e la superficie agricola utilizzata (SAU) che misura l'efficienza economica per ettaro di superficie coltivata;
- **produttività netta della terra**, ottenuto dal rapporto tra valore aggiunto (VA) e la superficie agricola utilizzata (SAU). Evidenzia quanti euro di valore aggiunto sono stati ottenuti da una unità di superficie e consente di valutare direttamente l'incidenza dei costi e di avere una ulteriore misura dell'efficienza della gestione. La redditività aziendale permette di valutare le condizioni che assicurino flussi di redditi continui e sufficienti a remunerare i fattori produttivi:
- **redditività netta del lavoro**, data dal rapporto tra reddito netto (RN) e unità di lavoro (UL) volto a fornire una misura della redditività totale (sia derivante da attività agricola primaria sia dalle attività connesse) per occupato;
- **redditività netta della terra**, data dal rapporto tra reddito netto (RN) e la superficie agricola utilizzata (SAU), volto a fornire una misura della redditività per superficie aziendale.

Al fine di disporre di tutti i dati necessari per l'analisi a quelli raccolti a mezzo questionario sono stati aggiunti quelli disponibili da altre fonti. In tabella 1 è riportato l'elenco delle variabili necessarie alla compilazione del Bilancio Semplificato e quindi per calcolare indicatori e indici per valutare la sostenibilità economica aziendale e la relativa fonte.

Le variabili relative al valore dei fabbricati e delle macchine, ai costi di meccanizzazione e alle spese generali sono state stimate a partire dalla Banca Dati RICA. In particolare, le aziende selezionate sono state classificate tenendo conto delle dimensioni che la RICA utilizza per la stratificazione del campione, vale a dire localizzazione amministrativa, dimensione economica aziendale (classe di Dimensione Economica<sup>65</sup>,

<sup>65</sup> La dimensione economica (DE) è definita dal Regolamento CE 1242/08 sulla base della produzione standard che è determinata per ciascuna regione e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La dimensione economica dell'azienda coincide con la produzione standard totale dell'azienda, equivalente alla somma dei valori di PS di ogni attività agricola, moltiplicati per il numero delle unità di ettari di terreno o di capi animali presenti in azienda per ognuna delle suddette attività. In Italia normalmente si fa riferimento a 8 classi rispetto alle 14 classi previste dal regolamento UE. <https://rica.crea.gov.it/classi-dimensionali-dopo-l-esercizio-contabile-2010-22.php> L'Orientamento Tecnico Economico (OTE) si basa sul concetto delle affinità tipologiche che ciascuna attività produttiva agricola presenta con altre, l'OTE di un'azienda è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale. <https://rica.crea.gov.it/Tabella-degli-ote-validi-a-partire-dall-esercizio-contabile-2010-25.php> Si tratta di un'indagine annuale che consente di fornire una sintesi dettagliata dell'andamento generale del mercato fondiario attraverso l'elaborazione di prezzi medi della terra e indici di 794 regioni agrarie, ridefinite in base alle 767 regioni agrarie identificate originariamente dall'ISTAT, e 11 tipi di coltura tra cui il riso <https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/banca-dati-valori-fondiari-bdvvf>

DE) e orientamento tecnico economico (OTE). Per favorire un miglior matching tra le aziende selezionate e quelle RICA si è affinata la classificazione tenendo conto della localizzazione geografica in termini di Comune amministrativo quale sede del centro aziendale, e della disponibilità di potenza motrice aziendale (macchine motrici di tipo agricolo, macchine semoventi e gli autoveicoli utilizzati per le attività aziendali, sono escluse le macchine dei servizi di contoterzismo passivo).

Per quanto riguarda il valore dei terreni di proprietà e quello degli affitti si è utilizzata come proxy il valore fondiario medio (Povellato, 1997) presente nella banca dati dei valori fondiari CREA<sup>66</sup>.

**Tabella 1 Descrizione variabili e fonti**

Variabile	Fonte
<b>Dati Patrimoniali</b>	
Terreni	Banca dati CREA dei valori fondiari
Fabbricati	Banca Dati RICA (proxy su OTE, DE, localizzazione)
Macchine	Banca Dati RICA (proxy su OTE, DE, localizzazione, Kw)
<b>Gestione tecnica</b>	
Colture erbacee	questionario Risobiosystems
Occupazione aziendale	questionario Risobiosystems + CCNL e INPS
Produzioni	questionario Risobiosystems
Contributi, attività connesse, altri ricavi	AGEA + Banca Dati RICA (proxy su OTE, DE, localizzazione)
<b>Struttura costi</b>	
<b>Spese d'acquisto beni e servizi per le Coltivazioni</b>	
Sementi e Piantine	questionario Risobiosystems
Concimi (minerali ed organici)	questionario Risobiosystems
Prodotti fitosanitari	questionario Risobiosystems
Certificazioni biologico (*)	questionario Risobiosystems
Assicurazioni (**)	questionario Risobiosystems
Noleggi (contoterzismo passivo)	questionario Risobiosystems
Irrigazione	questionario Risobiosystems
<b>Spese per la Meccanizzazione</b>	
Carburanti (***)	questionario Risobiosystems
Altre spese (lubrificanti, manutenzione)	Banca Dati RICA (proxy su OTE, DE, localizzazione, Kw)
Imposte dirette	Banca Dati RICA (proxy su OTE, DE, localizzazione)
Spese fondiarie e generali	questionario Risobiosystems + Banca Dati RICA (proxy su OTE, DE, localizzazione)
Affitti Passivi di Capitale Fondiario	questionario Risobiosystems + Banca dati CREA dei valori fondiari

*Valori stimati (\*) Costi di certificazione: si fa riferimento alla superficie beneficiaria e in particolare si sono attribuiti 7,50€/ha fino ai 100 ha di SAU biologica; 5,00€/ha per la SAU eccedente i 100 ha. E' previsto comunque un minimo pari a 200€; (\*\*) Assicurazione grandine: 100 €/ha; (\*\*\*) Gasolio si è preso a riferimento 0,93 €/l (Mise, valore medio 2017)*

66 La Banca Dati dei Valori Fondiari (BDVF) riporta la media dei valori fondiari per 5 tipi di coltura a livello provinciale con suddivisione per zona altimetrica e i valori (medi) minimi e massimi rilevati in specifiche regioni agrarie (<https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/indagine-mercato-fondiario>)

Il contratto collettivo nazionale (CCNL) di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e le circolari INPS sui contributi obbligatori sono stati utilizzati per stimare le variabili di imputazione del valore del salario e dei relativi oneri sociali. Per convenzione, infine, si considera che un'unità di lavoro totale (ULT) corrisponda ad un lavoratore che nell'anno compie 2.200 ore di lavoro.

## 6.2 Sostenibilità economica aziendale: i risultati

Le aziende oggetto dello studio sono localizzate nell'area distrettuale risicola tra Piemonte e Lombardia, di queste sette hanno sede in provincia di Vercelli, cinque in quella di Novara e due in provincia di Pavia. Due aziende sono totalmente convenzionali mentre le altre dodici sono miste: in due aziende il riso biologico è coltivato utilizzando l'agrotecnica della pacciamatura verde, in tre aziende è praticata la falsa semina e in sette aziende si coltiva il riso biologico secondo un'agrotecnica integrata. Si tratta di aziende specializzate nella produzione del riso, la maggior parte sono aziende afferenti all'OTE 1520 "Aziende risicole specializzate", una azienda appartiene all'OTE 1530 "Aziende che combinano cereali, riso, piante oleaginose e piante proteaginose"; una all'OTE 1660 "Aziende con diverse colture di seminativi combinate" ed una all'OTE 614 "Aziende con seminativi e colture permanenti combinati". Dal punto di vista della classe di dimensione economica non sono presenti aziende di piccole dimensioni ovvero con produzione standard inferiore a 25.000 euro e la maggior parte sono aziende medio grandi cioè con una produzione standard superiore ai 100.000 euro.

Le caratteristiche strutturali delle aziende sono riportate in tabella 2 da cui emerge che il campione di aziende presentano una superficie media superiore ai 100 ettari e l'affitto è la forma di titolo di possesso dei terreni più diffusa. Nelle aziende biologiche la superficie a riso biologico occupa poco più di 1/3 della superficie risicola complessiva.

Nelle aziende sono presenti mediamente 3 unità lavorative totali, di cui 2 sono quelle familiari; la manodopera salariata è generalmente impiegata per l'attività di raccolta e/o di monda. Le aziende convenzionali sembrano essere quelle che fanno maggiormente ricorso alla manodopera esterna ad integrazione di quella familiare.

**Tabella 2 - Caratteristiche strutturali del campione (2017, €, ha)**

Tipologia aziendale	Convenzionali	Biologiche			
		Totale	Falsa semina	Pacciamatura verde	Agrotecniche integrate
N° casi	2	12	2	3	7
PS (€)	215.913	228.782	116.894	117.878	308.281
SAU (ha)	125,8	109,7	62,7	135,5	80,8
SAU prop. / tot.	48%	37%	37%	36%	38%
SAU riso (ha)	90,8	83,0	25,1	38,4	117,9
SAU riso bio (ha)	-	35,0	25,1	38,4	37,0
ULT	3,3	3,0	2,5	2,6	3,0
ULF/ULT	63%	81%	100%	60%	84%

Fonte: nostre elaborazioni

Nella tabella 3 sono riportati per le singole tipologie di azienda il livello di meccanizzazione. In particolare, la potenza erogata complessiva delle macchine motrici permette di calcolare gli indici tecnici di intensità di meccanizzazione (kW/SAU) e di livello di meccanizzazione (kW/UL). Nel campione di aziende biologiche la potenza media disponibile per ettaro di superficie agricola utilizzata è pari a 5 kW mentre per UL è 194 kW.

**Tabella 3 - Livello di meccanizzazione per tipologia aziendale (2017, ha, kW/ha; kW/ULT)**


Tipologia aziendale	Convenzionali	Biologiche			
		Totale	Falsa semina	Pacciamatura verde	Agrotecniche integrate
SAU	125,8	109,7	62,7	135,5	80,8
ULT	3,3	2,8	2,5	3,0	2,6
Potenza	783,5	547,3	705,5	572,0	384,3
Potenza/SAU	6,2	5,0	11,2	4,2	4,8
Potenza/ULT	241,1	194,3	282,2	189,8	149,7

Fonte: nostre elaborazioni

Risulta di marcato interesse, in relazione alle pratiche agronomiche possibili, soffermarsi su un aspetto, del resto peculiare nell'agricoltura nazionale, relativo alla relazione tra dimensioni economiche e intensità di meccanizzazione. In sintesi la disponibilità di potenza ad ettaro decresce nel passaggio dalle aziende più piccole verso quelle di maggiori dimensioni e questo pone in evidenza spesso un legame debole

tra le caratteristiche del parco macchine e le effettive esigenze dell'azienda; le scelte di meccanizzazione sono state fatte spesso in un momento in cui le caratteristiche dell'azienda erano diverse dalle attuali (Mari, 2013). In particolare, le aziende biologiche che praticano la falsa semina sono quelle che hanno i valori di meccanizzazione più rilevanti e sembrerebbero in grado di ottimizzare la disponibilità di macchine in funzione delle esigenze di gestione; dal lato opposto troviamo le aziende con agrotecniche integrate che mostrano indici di meccanizzazione poco positivi (Figura 2).

**Figura 2 - Livello di meccanizzazione delle aziende e dimensione economica per tipologia aziendale (2017, €, kW/ha; kW/ULT)**



*\*la dimensione delle bolle indica la PS aziendale.*

*Fonte: nostre elaborazioni*

Nella tabella 4 sono riportati i principali indicatori di bilancio utili per una breve analisi della gestione aziendale e per valutare la capacità del conduttore di produrre reddito e, quindi, per stimare l'efficienza dell'impresa agricola. Dalla lettura trasversale della tabella emerge che le aziende risicole ottengono risultati produttivi positivi indipendentemente dalla modalità di gestione della stessa: non è apprezzabile una consistente differenza tra convenzionale o biologico.

Per quanto riguarda le aziende biologiche, i ricavi derivanti dalla vendita di pro-

dotti agricoli sono pari in media a circa 2.200 euro ad ettaro, cui vanno aggiunti i contributi di fonte primo pilastro, per stimare un valore complessivo pari a oltre 2.800 euro ad ettaro. I contributi di fonte primo pilastro sono rappresentati oltre che dal premio base e dal *greening* anche dal premio accoppiato per riso<sup>67</sup> e/o soia. I costi variabili sono stimati in media quasi 1.200 euro ad ettaro e sono composti dalle spese sostenute per l'acquisto dei fattori produttivi, per i trattamenti fitosanitari e per il diserbo, le spese di certificazione biologica e quelle per l'assicurazione contro eventi naturali (grandine). Ne deriva un valore aggiunto (VA) medio di poco più di 1.600 euro ad ettaro. I costi fissi sono calcolati in circa 900 euro ad ettaro e comprendono le spese di meccanizzazione, manodopera, affitti e imposte dirette. Considerando anche i contributi derivanti dal secondo pilastro (PSR – misure biologico, agroambiente, escluse le misure ad investimento) si ottiene, in conclusione, un reddito netto pari a poco più di 1.000 euro ad ettaro, con alcune oscillazioni tra le diverse tipologie di aziende biologiche, a fronte di un reddito netto (RN) stimato nelle imprese convenzionali di oltre 1.500 euro ad ettaro.

**Tabella 4 - Indicatori di bilancio per tipologia aziendale (2017, €/ha)**

Tipologia aziendale	Convenzionali	Biologiche -falsa semina	Biologiche -pacciamatura verde	Biologiche-agrotecniche integrate	Biologiche
PLV	2.317	2.224	3.382	1.749	2.236
I° Pilastro	745	486	428	732	615
RTA	3.063	2.710	3.810	2.481	2.851
Costi variabili	1.187	1.128	1.696	964	1.174
VA	1.876	1.582	2.114	1.517	1.677
Costi fissi	522	722	1.666	634	907
II° Pilastro	449	66	257	314	252
RN	1.578	926	978	1.152	1.071


Fonte: nostre elaborazioni

La lettura del conto economico può essere facilitata traducendo i valori assoluti delle singole voci che compongono il bilancio in valori percentuali ottenuti ponendo al denominatore i ricavi totali; in questo modo è possibile sia esprimere dei giudizi sull'incidenza delle varie componenti identificando quelle che appaiono anomale ri-

67 I produttori di riso godono di un aiuto accoppiato che è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni, almeno fino alla maturazione piena. Come già riferito nel capitolo 3, l'importo è pari a circa 101,71 euro (Decreto Ministeriale del 7 giugno 2018 n. 5465). Analogamente anche per la produzione di soia è previsto un aiuto accoppiato pari a 69,39 euro.

spetto alle aspettative o nei confronti di altre tipologie di aziende (Figura 3). In tal senso, emerge che nelle aziende convenzionali metà dei ricavi totali vanno a comporre il reddito netto aziendale e che, in termini generali, questa incidenza nelle aziende biologiche è al di sotto del 40% con l'eccezione delle aziende che praticano agrotecniche integrate, per le quali il valore è di poco superiore al 45% (performance legata alla gestione dei costi fissi).

**Figura 3 - Aziende risicole per tipologia (Valori Percentuali con PLV=100)**




Fonte: nostre elaborazioni

La redditività unitaria dei fattori produttivi lavoro e terra, in media pari a quasi 45 mila euro per unità di lavoro e a quasi 1,3 mila euro per ettaro di SAU, risulta variabile se analizzata considerando la dimensione economica piuttosto che la tecnica di coltivazione (pacciamatura verde, falsa semina e misto). Possiamo notare dalla figura 4 che le aziende che praticano la pacciamatura verde hanno valori bassi di entrambi gli indici mentre quelle che praticano la falsa semina e quelle che adottano tecniche integrate presentano valori dell'indice di redditività per unità di lavoro e per unità di superficie crescenti all'aumentare della dimensione economica.



**Figura 4 - Indici di redditività (2017, €/ha; €/ULT)**



\*la dimensione delle bolle indica la PS aziendale.

Fonte: nostre elaborazioni

## 6.3 La lettura del processo produttivo: la stima dei costi

L'analisi di processo ha l'obiettivo di valutare la convenienza economica dei singoli processi produttivi in termini di ricavi e costi.

Il CREA-PB (già INEA) ha avviato a partire dagli anni '70 del secolo scorso ricerche su questa tematica e ha continuato a indagare tenendo conto dell'evolversi del settore agroalimentare. Partendo dall'esigenza di migliorare la conoscenza della distribuzione del reddito tra i soggetti operanti nel settore agricolo (INEA, 1980) e passando attraverso l'assistenza tecnica e la pianificazione aziendale (INEA, 1995) la ricerca è arrivata alla valutazione degli effetti negativi o positivi delle diverse tecniche produttive agricole (convenzionale, biologico, ridotto impatto) sull'ambiente (INEA, 1996a; INEA, 1996b). Le esperienze più recenti hanno riguardato particolari processi produttivi quali quello florovivaistico e alcuni prodotti agroalimentari cosiddetti di nicchia (Borsotto P., 2014, Verrascina et. al 2017 a, b).

Nel presente lavoro, con riferimento alle tre agrotecniche di riferimento per pro-

duzione del riso biologico (pacciamatura verde, falsa semina e agrotecniche integrate) sono stati calcolati i costi di produzione medi facendo ricorso alle tecniche di analisi del bilancio analitico. Nello schema seguente (Tabella 5) sono riportate le principali voci che compongono il costo di produzione<sup>68</sup> che possono essere raggruppati in due principali categorie: i costi specifici e i costi comuni.

I costi specifici: sono quelli riferiti ai fattori produttivi totalmente impiegati nel processo indagato e sono direttamente imputabili ad esso. In generale sono indipendenti dalla struttura aziendale e risultano, dunque, facilmente attribuibili al singolo processo produttivo. Si tratta delle spese sostenute per l'acquisto dei fattori produttivi extra-aziendali a logorio totale, cioè dei mezzi tecnici (fertilizzanti, mezzi di difesa, irrigazione, noleggi, assicurazioni per la coltura, certificazione). Il costo totale di tali fattori deriva dal prodotto tra le quantità impiegate e i rispettivi prezzi unitari.

I costi comuni riguardano i fattori utilizzati in più processi produttivi suddivisi tra quelli afferenti a un particolare centro aziendale di costo (diretti) e quelli invece riferiti ai costi generali (indiretti). L'attribuzione dei costi comuni è una nota criticità dell'analisi di processo del settore agricolo, in quanto i costi possono essere collegati a più processi produttivi e necessitano di essere ripartiti tra i diversi processi produttivi, con diverse tecniche.

Per quanto riguarda i costi comuni diretti la loro attribuzione a un determinato processo è stabilita in base al centro di costo a cui afferiscono. In particolare, i costi di manodopera sono attribuiti ai diversi processi in base alle ore di lavoro prestate sul singolo. I costi relativi alla meccanizzazione comprendono i costi di manutenzione, ammortamenti, carburanti, lubrificanti, combustibili e assicurazione e sono ripartiti con un criterio fisico di proporzionalità di utilizzo. L'attribuzione dei costi comuni indiretti (spese generali aziendali; acqua ed energia elettrica, imposte) si basa sul grado di attività nel cui computo sono compresi i costi della manodopera e delle macchine (via un coefficiente K), cioè sono direttamente proporzionali all'ammontare del costo del fattore attribuibile al processo produttivo in esame e inversamente proporzionali al suo valore complessivo. Il coefficiente di ripartizione K, che è specifico per ogni processo produttivo, è definito come segue:

$$K = \frac{\sum c_i + \sum cm_i}{\sum c + \sum cm}$$

<sup>68</sup> Non sono stati presi in considerazione i costi imputati, vale a dire i costi del lavoro manuale prestato dal conduttore, dalla manodopera familiare e dal lavoro direttivo del conduttore nonché gli interessi sui capitali.

dove:

$\sum^{d_i}$  = costo totale della manodopera utilizzata nel processo produttivo i-esimo

$\sum^{cm_i}$  = costo totale delle macchine e impianti utilizzati nel processo produttivo i-esimo

$\sum^{d}$  = costo totale della manodopera utilizzata in azienda

$\sum^{cm}$  = costo totale delle macchine e degli impianti utilizzati in azienda

## Tabella 5 - Il calcolo del costo di produzione

<b>Costi specifici:</b> Reimpieghi, Sementi, Fertilizzanti, Mezzi di difesa, Noleggi, Assicurazioni, Certificazione, Irrigazione	CS
<b>Costi comuni diretti:</b> Manodopera; Meccanizzazione (Manutenzione ordinaria, carburante, lubrificante, combustibile, elettricità, assicurazione, Ammortamenti)	CCD
<b>Costi comuni indiretti:</b> Spese generali aziendali; Acqua ed energia elettrica, imposte, affitti	CCI
<b>Costi totali</b>	<b>CT = CS + CCD + CCI</b>
<b>Costo di produzione per unità di superficie</b>	<b>Cq = CT / SAU (ha)</b>
<b>Costo di produzione per unità di prodotto</b>	<b>Cq = CT / prodotto(t)</b>

Nella tabella 6 è dettagliato il costo medio di produzione per unità di superficie del processo riso coltivato secondo le differenti agrotecniche. Il valore è pari a 1.356 euro ad ettaro nel caso della pacciamatura verde, di 1.705 euro ad ettaro nel caso della falsa semina e a 1.424 euro ad ettaro con la agrotecnica integrata. Il costo complessivo è così composto (Figura 6) per circa il 45% dai costi specifici, per il 30% da quelli comuni diretti e il restante 20% da quelli comuni indiretti. Nel caso della falsa semina c'è un'incidenza maggiore dei costi comuni diretti (35%) e nel caso delle aziende che praticano l'agrotecnica integrata di quelli comuni indiretti (30%).

Il costo di produzione per unità di prodotto (risone) varia tra i 329 euro per tonnellata delle aziende che praticano la falsa semina a 486 euro per tonnellata in quelle che fanno pacciamatura verde; anche in questo caso le aziende con tecnica mista hanno un costo intermedio di 363 euro per tonnellata. Analizzando le singole voci di costo si osserva che tra le spese specifiche quelle di irrigazione e quelle per le sementi (sono considerati in questa voce anche i reimpieghi) sono le voci più rilevanti, seguite dai costi per i noleggi nel caso di falsa semina e agrotecnica integrata, da quelli per il


contenimento delle infestanti nel caso di pacciamatura verde. Per quanto riguarda le sementi, si rilevano tre differenti situazioni: nelle aziende che praticano la falsa semina l'approvvigionamento avviene per metà con l'acquisto e per metà è reimpiegato; in quelle che praticano la pacciamatura verde l'acquisto sale all'80% e, diversamente, in quelle con agrotecnica integrata il fabbisogno è quasi del tutto coperto dal reimpiego (93%).

**Tabella 6 - Costo di produzione (2017)**

	Falsa semina	Pacciamatura verde	Agrotecniche integrate
Superficie (ha)	25	39	55
Produzione (t)	130	112	223
<b>Valori ad ettaro (€/ha)</b>			
<b>Costi specifici</b>	<b>711</b>	<b>619</b>	<b>643</b>
Sementi e Piantine (reimpiego)	60	52	126
Sementi e Piantine (acquisto)	71	193	10
Concimi (minerali ed organici)	72	21	101
Prodotti fitosanitari	4	125	-
Certificazioni	8	9	7
Assicurazioni (grandine)	100	70	50
Noleggi (contoterzismo passivo)	257	46	188
Irrigazione	139	104	161
<b>Costi comuni diretti</b>	<b>595</b>	<b>380</b>	<b>359</b>
Meccanizzazione	360	209	188
Manodopera	235	171	171
<b>Costi comuni indiretti</b>	<b>399</b>	<b>357</b>	<b>422</b>
<b>Costo di produzione (€/ha)</b>	<b>1.705</b>	<b>1.356</b>	<b>1.424</b>
<b>Costo di produzione (€/t)</b>	<b>329</b>	<b>486</b>	<b>363</b>

Fonte: nostre elaborazioni

**Figura 6 - Ripartizione dei costi (2017, %).**



Fonte: nostre elaborazioni

## Bibliografia e sitografia

- Boatto V., Menguzzato A. e Rossetto L. (2004) La valutazione monetaria dei benefici esterni dell'agricoltura biologica, Working Paper SABIO n.6
- Borsotto P. (2014), *I Costi di produzione della floricoltura ligure*, ISBN 978-88-8145-407-5 INEA, Roma
- Creswell J.W., Maietta R.C. (2002), Qualitative research, In: Miller D.C., Salkind N.J. (eds.), *Handbook of research design and social measurement*, 6th Ed., Sage Publications, Thousands Oaks
- de Ponti T., Rijk B., van Ittersum M. K., The crop yield gap between organic and conventional agriculture, "Agricultural Systems", 2012, 108, pp. 1-9;
- Giarè F., Caggiano M., Vignali F. (2009), *Vite contadine – storie dal mondo agricolo e rurale*, INEA, Roma.
- INEA (1980) *I Costi di Produzione e i margini netti dei prodotti agricoli*, Il Mulino, Bologna
- INEA (1995) *Le schede tecnico-economiche delle attività produttive agricole*, Studi & Ricerche, Roma
- INEA (1996a) *Agricoltura e ambiente: confronto tra le tecniche a differente intensità di impatto*, Studi & Ricerche, Roma
- INEA (1996b) *Le aziende e i processi produttivi dell'agricoltura pugliese*, Roma
- Lauren C. Ponisio, Leithen K. M'Gonigle, Kevi C. Mace e altri, Diversification practices reduce organic to conventional yield gap, "Proceedings of the Royal Society B", 10 dicembre 2014
- Laws S. et al. (2003), *Research for development, a practical guide*, Sage Publications, Thousands Oaks.
- Mari F., (2013). *La Meccanizzazione agricola in Italia. Aspetti tecnici, economici, ambientali e sociali*, INEA, Roma
- Menghi A., de Roest K., I costi di produzione del latte biologico, "L'informatore agrario", 2002, 34, pp. 41-43).
- O' Hara Jeffrey K., Parsons R., Cream of the Crop: The Economic Benefits of Organic Dairy Farms, "UCSUSA.org", 2012
- Povellato A., (1997), *Il mercato Fondiario in Italia*, INEA, Roma
- RRN (2013), *BioReport2012, L'agricoltura biologica in Italia*,
- Seufert V., Ramankutty N., Foley J. A., (2010) Comparing the yields of organic and conventional agriculture, "Nature", 485, pp. 229-231;

- Statera G., (1997) *La ricerca sociale. Logica, strategie, tecniche* Ed. Seam UNITO,
- (2020) Risobiosystems Azione 2.1.ii: indagini aziendali mediante scelta di campioni di aziende biologiche e rilievo di descrittori agronomici e gestionali e derivazione di modelli gestionali qualitativi, Rapporto
- Van der Ploeg J.D. (2008), *The new peasantries: struggles for autonomy and sustainability in an era of Empire and Globalization*, London, Sterling, Earthscan
- Ventura F., Milone P. (2004), Novelty as Redefinition of Farm Boundaries, In: Wiskerke, J.S.C., & Ploeg, J.D. van der (eds.), *Seeds of Transition. Essays on novelty production, niches and regimes in agriculture (European Perspectives on Rural Development)*. Assen, The Netherlands: Van Gorcum, 54-92
- Verrascina, M. Monteleone A., Borsotto P., Cristiano S., Dara Guccione G., Papaleo, A. (2017, b) “*Produzioni, tradizioni e consumi nell’area del Parco Nazionale della Majella: l’analisi di tre casi studio*” Rapporto di ricerca, CREA e Mipaaf, 2017 ISBN 9788899595623
- Yin K.R. (2002), *Case Study Research, Design and Methods*, 3rd eds. Newbury Park, Sage

